828

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	8
Commissioni riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	9
Commissioni riunite (II e XII)	»	10
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	16
Affari esteri e comunitari (III)	»	18
Finanze (VI)	»	46
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	50
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	55
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	61
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	65
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	66
AFFADI SOCIALI (XII)		77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Agricoltura (XIII)	Pag.	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	112
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	116
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti		
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	117
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	»	118
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del		
militare Emanuele Scieri	»	120
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della		
COMUNICAZIONE	»	122
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle		
LORO PERIFERIE	»	123
INDICE GENERALE	Pag.	124

3

5

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (C. 2352 e abb.) Parere alla Commissione I (Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali (C. 3225 e abb.) Parere alla Commissione I (Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. (C. 2352 e abb.).

Parere alla Commissione I.

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che si compone di tre articoli ed è volto

a disciplinare in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera e il Senato. A tal fine esso reca agli articoli 1 e 2 modifiche concernenti, rispettivamente, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, relativo all'elezione della Camera dei deputati, ed al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. L'articolo 3 reca invece una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Avuto riguardo ai profili di competenza del Comitato, evidenzia come alcune disposizioni necessitino di essere meglio definite sul piano della formulazione o del coordinamento interno o esterno al testo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge 2352 e abbinate, adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 23 maggio 2017 e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il disegno di legge reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto ridisegna in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3);

sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:

non appare chiara la formulazione del comma 31 dell'articolo 1, volto a modificare le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dovrebbe essere riformulato in termini analoghi al comma 14 dell'articolo 2;

con riferimento alla formulazione della norma di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3 – che ricalca nella sua formulazione la delega contenuta nell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52 – essa, pur prevedendo un termine assai breve per il suo esercizio, pari a 45 giorni, scandisce adeguatamente i tempi della relativa procedura, anche in forza dell'individuazione del termine (20 giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere lo schema di decreto legislativo;

a tale riguardo, tuttavia, mentre i commi 1 e 2 fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, per la definizione dei collegi sia per la Camera sia per il Senato, i commi 3 e 4 si riferiscono a « schemi di decreti legislativi », salvo poi fare di nuovo riferimento (all'ultimo periodo del comma 4) ad un unico decreto legislativo;

inoltre, il comma 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto;

sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo:

sul piano del coordinamento interno al testo, sia l'articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera *d*), sia l'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera *b*), contengono un errore materiale che dovrebbe essere corretto in quanto il sesto ed il settimo periodo risultano di pressoché identica formulazione;

sul piano del coordinamento esterno al testo, andrebbe invece valutata l'opportunità di abrogare l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, riguardante il Molise, in quanto superato dal nuovo sistema elettorale per il Senato disciplinato dall'articolo 2;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di abrogare l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto evidenziato in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il settimo periodo sia dell'articolo 1, comma 21, capoverso ART. 83, comma 1, lettera *d*), sia dell'articolo 2, comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera *b*);

valuti altresì la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 31 dell'articolo 1 in termini analoghi al comma 14 dell'articolo 2;

all'articolo 3, valuti infine la Commissione l'opportunità di coordinare i commi 1 2, e 4 ultimo periodo, che fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, con i commi 3 e 4, primo periodo, che si riferiscono invece a « schemi di decreti legislativi » e, sempre al comma 3, l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cui si avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo ».

Tancredi TURCO, considerato che nella presente occasione è stato sottoposto al parere del Comitato un provvedimento legislativo di notevole importanza e destinato ad essere scrutinato in varie sedi in tutti gli aspetti concernenti la sua legittimità, nel rimettersi alle valutazioni conclusive della relatrice, chiede comunque alla medesima di valutare la possibilità di rafforzare i rilievi proposti, trasformandoli in condizioni.

Andrea GIORGIS, presidente, nell'osservare che non sussistono ragioni di ordine politico che possano ostare all'accoglimento della richiesta del collega Turco, essendo noto che il testo oggi all'esame del Comitato potrebbe nelle prossime ore o nei prossimi giorni non rivestire più alcuna attualità, chiede alla relatrice di pronunciarsi definitivamente al riguardo.

Marilena FABBRI, relatrice, fa presente che nel caso all'esame non emergono criticità riconducibili a quella casistica che, sulla base dei parametri valutativi usualmente seguiti dal Comitato, necessariamente implica la formulazione del rilievo in termine di condizione. I rilievi proposti originano infatti da alcune incongruenze riscontrate sul piano del coordinamento del testo o della non ottimale formulazione delle norme e contengono essenzialmente indicazioni migliorative del testo. Si tratta quindi di fattispecie che nei propri pareri il Comitato generalmente prospetta in termini di osservazioni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. (C. 3225 e abb.).

Parere alla Commissione I.

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, relatrice, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari e l'introduzione di un sistema contributivo previdenziale analogo a quello vigente per i dipendenti pubblici, prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3225 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali) e preso atto che esso è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione in virtù della richiesta, a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, proveniente dalla I Commissione;

rilevato altresì che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

la proposta di legge reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto disciplina – sulla base del sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali – la materia del trattamento previdenziale dei parlamentari prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni;

sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:

la proposta di legge reca alcune disposizioni di cui parrebbe opportuno chiarire la portata normativa;

in particolare, all'articolo 4, comma 2, che consente ai parlamentari che optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, di chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, « allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali », non risulta chiaro cosa si intenda per « valutazione »;

all'articolo 5, comma 5, non risulta invece chiaro se i « cinque rappresentanti degli organi interessati » nel Comitato di vigilanza sulla neo istituita gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli uffici di presidenza delle due Camere ovvero debba intendersi che siano cinque per ciascuna Camera;

all'articolo 8, comma 3, viene utilizzata l'espressione « quote contributive », in luogo di quella, utilizzata nella legge n. 335 del 1995 e nel comma 1 del medesimo articolo 8, « aliquote contributive »;

infine, non risulta chiara la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che « l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge »;

ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria;

preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l'ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 2, che contiene un riferimento alla « valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali », si dovrebbe chiarire cosa si intenda per « valutazione », eventualmente valutando l'opportunità di sostituire tale termine con il seguente: « computo »;

all'articolo 5, comma 5, si dovrebbe chiarire se i « cinque rappresentanti degli organi interessati » nel Comitato di vigilanza sulla gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli Uffici di presidenza delle due Camere, ovvero cinque per ciascuna Camera »;

all'articolo 8, comma 3, l'espressione « quote contributive » dovrebbe essere so-

stituita, per ragioni di coordinamento interno ed esterno al testo, con la seguente: « aliquote contributive »;

si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che « l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge », chiarendo altresì se la disposizione in oggetto si applichi altresì ai parlamentari che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età (articolo 13, comma 2) ».

Marcello TAGLIALATELA, rileva con favore che alcuni dei rilievi, in quanto contenenti puntuali indicazioni operative per l'organo di merito, appaiono prospettati dalla relatrice quasi in termini emendativi.

Marilena FABBRI, *relatrice*, ricorda che trattasi di un modus operandi, non del

tutto inusuale nella prassi del Comitato, al quale già altre volte si è fatto ricorso al solo fine di agevolare l'attività emendativa degli organi di merito. È evidente che trattasi di una modalità operativa che non sempre appare possibile adottare e che chiaramente è da escludere in tutti i casi in cui il rilievo consiste nell'invito a valutare la portata normativa delle disposizioni.

Andrea GIORGIS, presidente, esprime apprezzamento per la proposta di parere, nella quale la relatrice non ha tralasciato di ricordare come il provvedimento all'esame contenga elementi di novità, se non di vera e propria rottura, sul piano del sistema delle fonti e per quanto riguarda l'introduzione del principio dell'assimilazione del trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

8

AUDIZIONI

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati, Andrea MAN-CIULLI. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Viceministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro, sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Viceministro Mario GIRO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le deputate Lia QUARTA-PELLE PROCOPIO (PD), Maria Edera SPADONI (M5S) e la senatrice Stefania GIANNINI (PD).

Il Viceministro Mario GIRO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea MANCIULLI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sugli sviluppi del dibattito europeo in materia di difesa comune

Ç

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2017.

Audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sugli sviluppi del dibattito europeo in materia di difesa comune.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati

10

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 maggio 2017.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C.
2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C.
2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi,
C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno
Bossio e C. 4009 Civati.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	11
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti,	
C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354	
Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini,	
C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C.	
3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Seguito	
dell'esame e conclusione)	11

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.

C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi,C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli,

C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni,

C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini,

C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326

Turco, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli con osservazioni del Comitato per la legislazione e della XI Commissione nonché il nulla osta della VIII Commissione. Ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali si era già espressa con un parere favorevole con condizioni e una osservazione, sul testo non emendato.

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato la seguente proposta di coordinamento del testo:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « degli eletti » sono sostituite dalle seguenti: « dei titolari di cariche elettive »;

al comma 2, le parole: « agli eletti » sono sostituite dalle seguenti: « ai titolari di cariche elettive » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ad essa ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « mancato adeguamento » sono inserite le seguenti: « da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1 », le parole: « alle regioni e province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « alla medesima » e le parole: « ai risparmi prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « ai risparmi che sarebbero derivati ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « i parlamentari » sono sostituite dalle seguenti: « i membri del Parlamento »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « I parlamentari » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « dei parlamentari, come determinate » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento, determinate »;

alla lettera b), la parola: « come » è soppressa;

alla lettera c), la parola: « come » è soppressa e le parole: « sulla base dell'applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi »;

al comma 2, le parole: « dei parlamentari » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento » e le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati »;

al comma 4, dopo la parola: « trattamenti » è inserita la seguente: « previdenziali »; al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « gestione » è inserita la seguente: « separata » e le parole: « attribuita ad un apposito Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « attribuita ad un Comitato ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « ai parlamentari cessati dal mandato al compimento » sono sostituite dalle seguenti: « ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal compimento »;

al comma 3, le parole: « Al parlamentare che sostituisca » sono sostituite dalle seguenti: « Al membro del parlamento che sostituisce », le parole: « sia stata annullata » sono sostituite dalle seguenti: « è stata annullata » e sono aggiunte, in fine, le parole: « membro del Parlamento ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: « Il trattamento previdenziale » sino a: « montante individuale dei contributi » sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale » e le parole: « al momento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data »;

al comma 2, la parola: « parlamentare » è sostituita dalle seguenti: « membro del Parlamento ».

All'articolo 8:

al comma 3, la parola: « parlamentare » è sostituita dalle seguenti: « membro del Parlamento » e dopo la parola: « pari a quello » è inserita la seguente: « stabilito »;

All'articolo 9:

al comma 1, la parola: « parlamentare » è sostituita dalle seguenti: « membro del Parlamento »;

al comma 2, la parola: « parlamentare » è sostituita dalle seguenti: « membro

del Parlamento » e le parole: « del mandato » sono sostituite dalle seguenti: « dal mandato »;

al comma 3, le parole: « del mandato per fine legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « dal mandato per fine della legislatura ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « parlamentare » è sostituita dalle seguenti: « membro del Parlamento »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo la parola: « cessazione » sono inserite le seguenti: « del mandato o »;

al secondo periodo, dopo le parole: « l'importo » sono inserite le seguenti: « del trattamento »:

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « le condizioni di contribuzione indicate nella presente legge, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 ».

All'articolo 13:

al comma 2, la parola: « parlamentari » è sostituita dalle seguenti: « membri del Parlamento »:

al comma 3, la parola: « parlamentari » è sostituita dalle seguenti: « membri del Parlamento ».

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si dichiara sorpreso e rammaricato per il fatto che il relatore non abbia preso in considerazione l'eventualità di avviare una riflessione e di svolgere una istruttoria supplementare sulle rilevanti questioni poste nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva nonché dal Comitato per la legislazione. Si sofferma, in particolare,

sulle osservazioni recate dal parere espresso dalla XI Commissione, che invitano la Commissione di merito a valutare con attenzione l'articolo 13 del provvedimento sotto il profilo del rispetto degli articoli 3 e 38 della Costituzione nonché a prendere in considerazione modifiche all'articolo 7 del testo e a chiarire la natura complessiva dell'intervento normativo. Si tratta, a suo avviso, di legittime richieste di chiarimento che, nel chiamare in causa i cardini fondanti del provvedimento in oggetto, anche attraverso il richiamo delle giurisprudenza costituzionale, non sarebbe ammissibile ignorare.

Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che, a suo avviso, con spregiudicatezza, intende favorire a tutti i costi l'arrivo in Assemblea del provvedimento, pur a fronte di evidenti profili di criticità e dubbia costituzionalità, al solo scopo di strumentalizzare tale argomento per finalità elettorali. Fa notare che la maggioranza, seguendo uno spirito populista proprio di altri schieramenti, rischia di aprire un varco tra i principi fondamentali della Costituzione, in dispregio delle regole e delle basilari norme di civiltà giuridica. Ouanto alle modifiche di coordinamento del testo proposte, osserva che esse, in taluni casi, ad una prima sommaria lettura, potrebbero meritare un approfondimento, anche in vista di una loro eventuale traduzione in specifici emendamenti, laddove, ad esempio, la modifica non sia solo puramente formale. Preannuncia, dunque, il voto contrario del suo gruppo su tali proposte di modifica, così come attualmente formulate.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, precisa al deputato Sisto di aver valutato tutte le proposte avanzate dal relatore e di averle ritenute pienamente rispondenti ad interventi di mero coordinamento del testo.

Antonio DISTASO (Misto-CR) concorda con quanto osservato dal deputato Sisto. Ritiene che i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva vadano tenuti in considerazione, ad iniziare da quello della Commissione Lavoro, le cui osservazioni sembrano confermare le perplessità sulla legittimità dell'uso dello strumento della legge ordinaria per affrontare la materia dei vitalizi. Esprime alcune perplessità sulla natura di alcune proposte di coordinamento del testo sulle quali chiede ulteriori chiarimenti al Presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, conferma quanto ha appena detto sulla valutazione delle proposte di coordinamento avanzate dal relatore. Precisa, però, che se ci fosse una richiesta in tal senso, nulla osta affinché siano messe in votazione singolarmente.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si rammarica del fatto che non siano stati presi nella dovuta considerazione dal relatore i rilievi espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con particolare riferimento al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel suo parere, infatti, la Commissione parlamentare per le questioni regionali pone tra l'altro una condizione che chiede la soppressione dell'articolo 13, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni che censura la previsione di sanzioni alle Regioni in caso di inadempienza all'obbligo di adeguarsi in taluni casi alle disposizioni prescritte dalla legislazione statale e sottolinea la necessità del coinvolgimento delle Regioni, in particolare quelle a statuto speciale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) considera rassicuranti le precisazioni fatte dal Presidente in merito alle proposte di coordinamento del testo fatte dal relatore.

Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente di aver attentamente preso in considerazione i pareri espressi dalle Commissioni, riservandosi di assumere eventuali iniziative emendative in vista dell'esame in Assemblea, soprattutto per quanto concerne la questione posta dalla Commissione per le questioni regionali con riferimento all'articolo 5 del testo in esame, a proposito

del quale fa notare che si potrebbe valutare l'ipotesi di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del Comitato ivi contemplato. Osserva poi che le osservazioni recate nel parere espresso dalla XI Commissione sembrerebbero porre questioni complessive e generali, riguardanti anche le basi fondanti dell'intervento – peraltro già lungamente dibattute durante la fase dell'esame degli emendamenti e della cui legittimità si dichiara convinto – per le quali sarebbe complesso ipotizzare ora modifiche incisive. Soffermandosi, in particolare, sulla prima osservazione del parere della XI Commissione, evidenzia che la richiesta di chiarimenti potrebbe sembrare puramente retorica, laddove si chiede di rendere esplicito quanto, a suo avviso, risulta già compreso nel testo – evidenziato, peraltro, nella relazione illustrativa del progetto di legge C. 3225, a sua prima firma - in relazione alla finalità di introdurre un trattamento previdenziale ricalcato sostanzialmente su quello previsto per i lavoratori dipendenti, pur con la previsione di oggettive specificità.

In risposta al deputato Sisto, infine, ritiene che il testo non apra alcun varco nei principi fondamentali della Costituzione e possa proseguire il suo *iter* legislativo.

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo avanzata dal relatore.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) preannuncia che la sua componente presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) nel replicare alle osservazioni del relatore, osserva che aver letto i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva è completamente diverso dal tenerli in considerazione. I rilievi espressi dalle Commissioni in questione sono rilevanti, fanno parte integrante del patrimonio del provvedimento in esame, e non possono essere liquidati senza un'adeguata riflessione. Ribadisce l'impor-

tanza dei rilievi fatti da alcune Commissioni con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione e quelli concernenti l'articolo 13 del provvedimento. Si sarebbe aspettato una risposta da parte del relatore alle questioni poste, risposta che invece non c'è stata. Come non ci sono state risposte adeguate al mancato rispetto del principio di retroattività e dei diritti quesiti. Per queste ragioni annuncia il suo voto contrario al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Matteo Richetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo	16
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con una delegazione di magistrati e funzionari dell'Afghanistan operanti nelle strutture preposte alle attività di lotta alla corruzione	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. (Atto n. 415) (Deliberazione)	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazioni di magistrati onorari e di Confedilizia (Svol-	
gimento e conclusione)	17

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 maggio 2017.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 30 maggio 2017.

Incontro con una delegazione di magistrati e funzionari dell'Afghanistan operanti nelle strutture preposte alle attività di lotta alla corruzione.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.30 alle 16.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.40

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. (Atto n. 415).

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415).

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del notariato nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 17.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415).

Audizione di rappresentanti dell'Associazioni di magistrati onorari e di Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Olga Rossella BARONE, presidente del Coordinamento Magistratura giustizia di pace, Antonio ENNA, presidente nazionale facente funzione del Coordinamento nazionale magistrati onorari d'Italia (CONAMO), Isabella DE ASMUNDIS, segretario generale dell'Organismo unitario della magistratura onoraria, Pina CIPOL-LONE, componente della giunta dell'unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA), Massimo LIBRI, vicepresidente della Confederazione giudici di pace, Gabriele DI GIRO-LAMO, presidente dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), Anna PU-LIÀFITO, consigliere nazionale dell'Unione nazionale italiana magistrati (UNIMO), Paolo VALERIO, presidente della Federazione magistrati onorari di tribunale (FEDERMOT), Fabio DE IORIO, presidente dell'Associazione nazionale magistrati onorari, Emilio MANGANIELLO, presidente nazionale dell'Associazione nazionale magistrati onorari – Movimento per, Paola BELLONE, presidente dell'Associazione Movimento per la riforma della magistratura onoraria - sei luglio, Diego LOVERI, segretario generale di Unità democratica giudici di pace onorari e Paolo SCALETTA-RIS, vicepresidente della Confederazione italiana proprietà edilizia (CONFEDILI-ZIA).

Interviene per formulare osservazioni il deputato Nicola MOLTENI (LNA).

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seassicurata anche attraverso la trasmissione | duta è pubblicato in un fascicolo a parte. SEDE CONSULTIVA:

27

36

40

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole)
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)
SEDE REFERENTE:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli ed altri (Esame e rinvio)
INTERROGAZIONI:
5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.
5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques 25
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani
5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.
5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.
5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO, relatrice, nel fare presente che la Commissione è chiamata, come ogni anno dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo recante per l'anno 2017 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la legge europea ha per contenuto tipico, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge del 2012, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui

all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.

Evidenzia che tale elenco è integrato, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche da norme volte a permettere il superamento dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. A tal proposito ricorda che il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione « Un'Europa dei risultati - Applicazione del diritto comunitario » (COM (2007)502), è un meccanismo per lo scambio di informazioni tra Commissione europea e Stati membri ai fini della soluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità delle legislazioni nazionali alla normativa UE, e nell'intento di prevenire l'apertura formale di procedure di infrazioni ex articolo 258 TFUE.

Sottolinea che il sistema EU Pilot ha sostituito la pratica precedente, per cui la Commissione, prima di avviare una procedura di infrazione, inviava lettere di carattere amministrativo alle autorità nazionali per confrontarsi con loro sui profili del diritto interno che potevano sollevare dubbi di conformità a quello europeo. Segnala che nel sistema EU Pilot, lo scambio di comunicazioni avviene direttamente, tramite un sistema informatico, tra la Commissione e l'amministrazione nazionale (per l'Italia, il Dipartimento per le Politiche europee, il quale si occupa a sua volta di coinvolgere le amministrazioni regionali o locali eventualmente interessate) e che è fissato un termine generale di 20 settimane (10 per gli Stati membri e 10 per la Commissione) per lo scambio di comunicazioni.

Riferisce, citando i dati riportati sul sito del Dipartimento per le politiche dell'Unione europea, che nel 2016 l'Italia aveva raggiunto il risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, di 72 infrazioni. Nel 2017 tale dato è ulteriormente diminuito atte-

standosi a 67 procedure, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;

Segnala che con il provvedimento in titolo - costituito da 14 articoli suddivisi in 7 Capi inerenti la libera circolazione delle merci; la giustizia e sicurezza; la fiscalità; il lavoro; la tutela della salute; la tutela dell'ambiente - si modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU Pilot; il superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU Pilot; garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno; consentire l'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'UE nell'ambito delle relazioni esterne, nonché apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del

Limitando l'esposizione alle norme di competenza della III Commissione, segnala che l'articolo 3 è volto a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e ad attuare la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. In tale caso la Commissione ha rilevato l'incompleto recepimento da parte dell'Italia della decisione che prescrive agli Stati membri di sanzionare penalmente determinati atti commessi, quali: pubblico incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore, dell'ascendenza, della religione o del credo o dell'origine nazionale o etnica; il reato di cui sopra commesso mediante diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Evidenzia

che si tratta del cosiddetto discorso d'odio o *hate speech*, consistente nella negazione di fatti storici incontrovertibili quali la Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra anche mediante l'uso di internet, su cui il Parlamento ha lavorato nei mesi scorsi.

La norma, di cui al citato articolo 3, novella la legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nell'obiettivo di dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI, secondo la quale i reati ispirati a specifiche manifestazioni di razzismo e xenofobia devono costituire un reato in tutti i Paesi dell'UE ed essere passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che riguardano anche le persone giuridiche e comprendono ammende penali e non penali.

Sottolinea che le normative notificate dall'Italia ai fini del recepimento sono, in particolare, la legge n. 962 del 1967 sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la citata legge n. 654 del 1975 e il Codice penale. Nel segnalare che gli addebiti contestati dalla Commissione europea concernerebbero vari profili della decisione quadro, costituendo, a seconda dei casi, fattispecie di mancato recepimento, recepimento incompleto, e recepimento incorretto, rileva, in particolare, l'assenza nel nostro ordinamento di una disposizione concernente la fattispecie penale di apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini come definiti dallo Statuto militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945. Segnala che la Commissione europea avrebbe contestato all'Italia il recepimento incompleto della disposizione in quanto l'articolo 8, comma 2, della legge n. 962 del 1967 farebbe riferimento unicamente al comportamento di chi pubblicamente fa apologia e solo in relazione al reato di genocidio e, contrariamente a quanto previsto dalla decisione quadro, non includerebbe la condotta di pubblica negazione, né la minimizzazione grossolana, e non farebbe riferimento ai reati contro l'umanità e ai crimini di guerra.

Conseguentemente, segnala che, con il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, si amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo » di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla recente legge n. 115 del 2016, con cui si è a suo tempo già inteso sanare buona parte dei rilievi della Commissione europea espressi nel citato caso EU Pilot 8184/15/JUST. Ricorda che il comma 3-bis stabilisce una maggior pena (reclusione da due a sei anni) se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999.

Il comma 1 dell'articolo 3 in esame integra, pertanto, la formulazione del citato comma 3-bis, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Mette in luce che il criterio della gravità verrà quindi in evidenza tanto ai fini della sussistenza del reato (« minimizzazione in modo grave ») quanto per la valutazione agli effetti della pena da parte del giudice.

Inoltre, segnala che con il comma 2 dell'articolo 3 si inserisce un nuovo articolo 25-terdecies al decreto legislativo n. 231 del 2001, che aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Ritiene da segnalare che in tema di istigazione pubblica all'odio, la Commis-

sione europea avrebbe contestato anche incorretto recepimento poiché norma italiana in questione (articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975) configurerebbe una condotta maggiormente restrittiva di quella richiesta dalla decisione quadro. In particolare, evidenzia che la condotta della «istigazione pubblica all'odio » sarebbe recepita (dalla legge italiana) nel comportamento di « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico»; la Commissione europea avrebbe rilevato che la decisione quadro richiede agli Stati membri di sanzionare l'istigazione pubblica all'odio in quanto tale e non la propaganda di tale istigazione.

La Commissione europea ha, infine, sottolineato il numero limitato di condanne per espressioni di odio razziale e xenofobo sulla base della citata disposizione italiana, nonostante i gravi incidenti che - sulla base delle informazioni in suo possesso – si sarebbero registrati in Italia. Sottolinea che secondo la Commissione ciò dimostrerebbe le difficoltà che le autorità giudiziarie starebbero incontrando nell'impiego della disposizione italiana ai fini del perseguimento della condotta. Ritiene che tali difficoltà appaiono connesse soprattutto al tema della competenza giurisdizionale quando i reati siano commessi tramite mezzi informatici.

Come richiama l'analisi tecnico-normativa, ricorda la trasmissione al Senato del disegno di legge S. 2471, approvato dalla Camera il 6 luglio 2016 (C. 3084), recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Ricorda che tale provvedimento novella l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975 al fine di prevedere che il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi possa essere commesso con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico; nonché di ampliare l'ambito della descritta fattispecie penale, in cui viene compresa anche la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo.

Ricorda, infine, che in questa legislatura è stata istituita la Commissione « *Jo Cox* » sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio (10 maggio 2016), presieduta dalla Presidente della Camera e composta da un deputato per ogni gruppo politico, rappresentanti di organizzazioni sopranazionali, di istituti di ricerca e di associazioni ed esperti, con il compito di condurre attività di studio e ricerca su tali temi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Data l'ampiezza dei rilievi sollevati dalla Commissione europea al nostro Paese sulla questione, anche alla luce dei recenti lavori della III Commissione sul punto, svolti in congiunta con la Commissione Giustizia, ritiene doverosa una valutazione da parte del rappresentante del Governo sulla adeguatezza di questa legge europea nel dare piena attuazione ad una decisione del Consiglio dell'UE di notevole rilievo, tanto più alla luce della crescita esponenziale dei crimini d'odio che si registra anche nel nostro Paese, oltre che nel resto del continente europeo.

Passando all'articolo 6, relativo alla non imponibilità ai fini IVA di cessioni all'esportazione di beni nei confronti di amministrazioni e soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, ricorda che la direttiva in questione consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio dell'Unione. Segnala che la norma novella la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), con particolare riferimento all'articolo 26, per applicare l'esenzione ai fini IVA alle spedizioni o ai trasporti al di fuori dell'UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. Nel segnalare che la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale, ricorda che le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea che viene novellato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (»Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ») per estendere la disciplina sanzionatoria alle cessioni qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Segnala che, conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 26, comma 5, che stabilisce che le cessioni di beni a favore di amministrazione e soggetti della cooperazione sono da considerarsi non imponibili agli effetti dell'IVA ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 972.

Relativamente all'articolo 7, evidenzia che esso è volto a sanare il caso EU Pilot 7060/14/TAXU estendendo il vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o dello Spazio economico europeo.

Ritiene che meriti una menzione anche l'articolo 8, volto a sanare il caso EU Pilot 2079/11/EMPL prevedendo disposizioni relative al trattamento economico dei circa 500 lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali, di cui ben 260 hanno un contenzioso aperto con gli atenei di riferimento.

Nel segnalare che l'articolo 13 ricade nella tipologia delle disposizioni necessarie a dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea essendo funzionale all'attuazione delle attività derivanti da decisioni del Consiglio dell'UE per missioni civili e militari nell'ambito della PSDC e anche nel contesto di cooperazioni strutturate permanenti, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE, ricorda che esso riguarda il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipi a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), come le missioni PSDC o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016.

La norma disciplina la questione dell'indennità per il personale estraneo alla pubblica amministrazione e assegnato ad iniziative o missioni in materia di relazioni esterne dell'UE e deliberate in sede di Consiglio dell'Unione europea, rinviando ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Segnala che con tale norma si è superata la disciplina di volta in volta contenuta nei decretilegge sulle missioni internazionali (fino al n. 67 del 2016) che fissava tale indennità nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Segnala che l'indennità, ad oggi, è calcolata al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, evidenzia che l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Sottolinea che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del fondo per le missioni internazionali a favore delle missioni deliberate, si può stabilire, per alcuni teatri operativi di particolare disagio ambientale, che la relativa indennità sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, tuttavia situata nel medesimo continente. Infine, ricorda che durante i periodi di riposo o di recupero fruiti in costanza di missione, ma al di fuori del teatro operativo, al personale interessato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

Nel segnalare che il comma 2 dell'articolo 13 subordina la corresponsione del trattamento di missione all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna, evidenzia che tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2006, è disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo. Ricorda che in sede di prima applicazione della legge n. 145 del 2006, lo scorso 8 marzo 2017 l'Aula della Camera ha approvato tali atti di indirizzo, mentre non risultano ancora trasmessi i provvedimenti per il riparto delle risorse tra le missioni autorizzate, su cui le Commissioni competenti dovranno esprimere il proprio parere.

Segnala, infine, che la relazione tecnica al disegno di legge europea 2017, in riferimento all'articolo 13, esclude oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, stante il carattere ordinamentale della norma. Rileva, tuttavia, come le nuove modalità di calcolo dell'indennità di missione potrebbero comportare scostamenti, ancorché lievi, nell'entità delle somme che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrà corrispondere al personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma ciò avverrà solo dopo la deliberazione di ciascuna specifica missione, e dopo il riparto delle relative risorse a valere sul richiamato fondo per le missioni internazionali.

Alla luce di quanto esposto propone che la Commissione riferisca in senso favorevole (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice. Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, alla luce di quanto emerso dal dibattito, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, restando intesa la possibilità di presentarli è sempre data presso la XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), relatrice, nel ricordare che la Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata a Ginevra il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), non è stata ancora ratificata dal nostro Paese, segnala che la globalizzazione ha avuto un impatto profondo su questo settore, riconosciuto dall'OIL tra le attività più pericolose per i lavoratori in essa impiegati. Evidenzia che sono, infatti, circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della

pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.

Nel sottolineare che secondo l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura, in Italia nel 2012 gli occupati nel settore della pesca erano pari a circa 29.000 unità, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012, ricorda che, nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato. A tale proposito segnala che in Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione.

Sottolinea che nel mondo globalizzato della pesca i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale e ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione in esame segna il passo e la mancata ratifica allontana nel tempo il raggiungimento di diritti essenziali da parte dei lavoratori del settore.

Segnala che la Convenzione è nata per garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

Sottolinea che la necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, sulla Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali in materia lavoristica.

Ricorda che la relazione di accompagnamento menziona anzitutto i danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, ma anche patologie dell'udito da continua esposizione al rumore, nonché patologie della pelle per l'esposizione alla radiazione solare e patologie pleuriche correlate alla presenza dell'amianto, in passato ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.

In sintesi, evidenzia che la Convenzione mira a garantire standard di lavoro dignitosi, definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori. Inoltre, segnala che importanti previsioni riguardano le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Rileva che completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale.

Segnala altresì che è stata recentemente adottata, a livello comunitario, la direttiva del Consiglio UE 2017/159, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, che fissa i criteri di applicazione, a livello europeo, degli standard contenuti nella Convenzione dell'OIL; la direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il mese di novembre 2019.

Richiama pertanto l'opportunità di una pronta approvazione del progetto di legge, presentato dalla deputata Venittelli, in quanto la Convenzione dell'OIL potrà contribuire a migliorare la situazione settoriale nel nostro Paese, ove si assiste a un calo del numero di infortuni, ma ad un preoccupante incremento delle malattie professionali correlate alla pesantezza del lavoro in tutte le fasi della pesca.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.20.

5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando anche a nome della collega Casellato, si dichiara soddisfatta confidando nella positiva azione del Governo per il recupero delle salme delle vittime del disastro del 2008, alla luce della complessa situazione testé illustrata dal sottosegretario Amendola. Facendosi interprete dei sentimenti delle famiglie dei dispersi, testimonia il loro disagio per la disparità di trattamento percepita rispetto a quanto fatto per le vittime del disastro aereo appartenenti ad una famiglia di celebri stilisti. Peraltro, le condizioni ambientali in cui si trovano al momento i corpi dei dispersi ne consentono il recupero per cui le famiglie auspicano l'avvio delle relative procedure.

5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, fa presente che, su richiesta del deputato Falcone e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-09630 è rinviato ad altra seduta.

5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.

5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, ricorda che l'interrogazione è stata presentata a seguito di una lettera aperta firmata da due presidenti dei Comites ed indirizzata al Ministro interrogato. Dichiara di essere a conoscenza delle esigenze di risparmio a cui deve fare fronte il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma sottolinea che c'è il rischio che, a causa di meccanismi non comprensibili di opportunità politica e di valutazione reale e progettuale dell'operazione, si sottovaluti l'oggettivo valore del patrimonio immobiliare italiano all'estero. Auspica, quindi, che si vigili affinché l'operazione di dismissione di alcuni immobili di proprietà italiana non sia un'operazione in perdita. Ritiene opportuno che il Ministero censisca gli immobili all'estero, al fine di valutare quali sia più vantaggioso dismettere, anche tenendo conto della loro importanza quali presidi strategici.

Laura GARAVINI (PD), replicando, apprezza che il Governo abbia sostenuto che non saranno interessati dall'alienazione gli immobili che hanno dimostrato di avere una buona funzionalità. A tale proposito, ritiene positivo l'approccio del Governo in riferimento alla razionalizzazione dei tagli di spesa. Ritiene opportuno che l'eventuale dismissione di immobili all'estero tenga conto dell'efficacia dei servizi a cui essi sono preposti. In questo senso, ricorda che, mentre la sede del Consolato generale può risultare obsoleta per le funzioni che esso deve svolgere, la sede dell'Istituto di cultura di Monaco è idonea alle esigenze di spazio e di accessibilità necessarie all'Istituto stesso. Auspica che il Governo ponga la dovuta attenzione al tema oggetto dell'interrogazione, in quanto la situazione descritta non riguarda esclusivamente gli immobili italiani a Monaco di Baviera, ma numerosi edifici sparsi in tutto il mondo.

5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.

5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del Governo, in quanto ritiene non sia stata fornita una spiegazione alla domanda principale delle sue interrogazioni, relativa all'ammontare del finanziamento destinato al CIHEAM di Bari e ai progetti finanziati. Nel ricordare che il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato il finanziamento al CIHEAM di Bari per l'iniziativa a favore della Siria e Paesi limitrofi denominata « Sostegno all'agricoltura e allevamento

per il popolo siriano – Terza fase », a valere sugli stanziamenti del decreto missioni dell'esercizio finanziario 2016, denuncia la poca trasparenza nello stanziamento dei fondi.

5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Eleonora CIMBRO (MDP), in sede di replica, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo e si congratula con la diplomazia italiana per aver risolto la questione della detenzione di Cristian Provvisionato in Mauritania, dimostrando la propria capacità di dare risposte concrete. Ricorda che l'interrogazione in titolo è nata dalla richiesta della famiglia di Provvisionato ai parlamentari lombardi affinché interrogassero il Governo sulla situazione del proprio congiunto. Nel segnalare che l'interrogazione era stata presentata prima del rilascio di Provvisionato, ritiene di cogliere l'occasione per ringraziare e congratularsi ancora con il Go-

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.

Atto n. 414.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, presenta una nuova proposta di parere favorevole, che illustra, sottolineando che essa incorpora considerazioni relative ai temi emersi durante la discussione (allegato 6).

Maria Edera SPADONI (M5S) presenta una proposta alternativa di parere, di cui auspica l'approvazione (vedi allegato 7).

Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulla proposta illustrata dall'onorevole Quartapelle Procopio.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sarà messa in votazione dapprima la proposta di parere della relatrice, dalla cui eventuale approvazione deriva la preclusione della deliberazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

apprezzati gli ulteriori risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, considerato che nel 2016 l'Italia aveva già raggiunto un risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, e che nell'anno in corso le procedure ammontano a 67, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;

sottolineata la rilevanza degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

valutata con particolare attenzione la portata dell'articolo 3, volto a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e, in coerenza con altri provvedimenti di recente approvazione parlamentare, ad attuare ulteriormente la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sul terreno della lotta contro razzismo e xenofobia, contro i discorsi d'odio che, in particolare, siano finalizzati alla negazione di fatti storici incontrovertibili, quali la

Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, anche mediante l'uso di internet;

apprezzato, altresì, il dettato dell'articolo 6, finalizzato ad assicurare l'attuazione della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e ad introdurre una modifica al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'apposito elenco, che provvedano al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

ritenuto significativo l'articolo 13, rientrante nella tipologia delle disposizioni necessarie per l'implementazione dei Trattati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, anche in connessione con la prospettiva di attuazione dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE in materia di missioni civili e militari, nonché di cooperazioni permanenti rafforzate nell'ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-03048 Rubinato e 5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Farnesina ha mantenuto un'attenzione costante sulla dolorosa vicenda del volo LET – 410 Transaven, inabissatosi nel 2008 al largo dell'arcipelago di Los Roques con a bordo 8 cittadini italiani, fornendo ai familiari ogni aggiornamento disponibile sugli sviluppi del caso.

In particolare, negli ultimi anni sono stati puntualmente forniti riscontri alle varie lettere inviate dalle famiglie Napoli, Durante e Gallo alle Autorità italiane e alcuni dei familiari delle vittime dell'incidente sono stati ricevuti il 23 luglio 2015 dal Presidente della Repubblica, che ha confermato l'impegno del Governo italiano per ottenere il recupero del velivolo da parte delle Autorità venezuelane.

Gli stessi familiari sono stati anche ricevuti nel settembre 2015 dal Direttore Centrale per i Paesi delle Americhe del MAECI, al quale hanno reiterato le loro istanze, auspicando che il relitto aereo possa essere recuperato per dare degna sepoltura ai resti delle vittime e accertare le cause e responsabilità dell'incidente.

Al fine di dare seguito a tale richiesta il MAECI, anche tramite la nostra Ambasciata a Caracas, ha effettuato numerosi passi sulle autorità venezuelane per ribadire la nostra aspettativa di recuperare i resti dell'aereo. In particolare, l'Ambasciatore italiano in Venezuela ha incontrato a più riprese il Procuratore Generale venezuelano, sollevando inoltre regolarmente la questione in tutte le occasioni di incontro politico fra i due Paesi e lanciando un forte appello per un impegno venezuelano nella prosecuzione delle operazioni.

Pur non contestando l'esigenza di recuperare il velivolo, le Autorità venezuelane hanno sempre fatto presente l'estrema difficoltà – sia tecnica che finanziaria – di una operazione di recupero a quasi mille metri di profondità. Al contempo, nel corso di un incontro con il nostro Ambasciatore avvenuto il 22 luglio 2015, il Procuratore Generale ha manifestato la disponibilità venezuelana a farsi carico di una parte delle operazioni di recupero, nella misura in cui anche da parte italiana vi fosse stato un concreto impegno in tal senso.

Anche alla luce di tali indicazioni pervenute da Caracas, il Governo italiano ha assunto a fine 2015 la decisione di offrire ai venezuelani una partecipazione italiana alle spese di recupero del relitto al fine di consentire la mobilitazione di mezzi tecnici adeguati ed ha identificato le relative risorse necessarie. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è stato dunque incaricato ad inizio 2016 di negoziare con i venezuelani un nuovo accordo che preveda una compartecipazione dei costi di recupero del velivolo, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per parte

Sono quindi state fornite istruzioni alla nostra Ambasciata a Caracas, che ha formalmente comunicato alle autorità venezuelane la disponibilità italiana a partecipare ai costi di recupero. Queste ultime hanno assicurato che avrebbero avviato le procedure di consultazione presso gli enti competenti. Un riscontro venezuelano in proposito è stato sollecitato nell'agosto 2016. La questione è stata poi costantemente sollevata in ulteriori occasioni, da ultimo nel febbraio scorso, con un passo del nostro Ambasciatore a Caracas presso

il Ministero degli Affari Esteri venezuelano. In proposito, non si è ancora ottenuta risposta da parte venezuelana, in parte dovuto anche alla preoccupante situazione interna.

A fine 2016, anche i familiari delle vittime hanno incontrato l'Ambasciatore del Venezuela a Roma, sollecitando a loro volta una risposta venezuelana all'offerta del Governo italiano. L'Ambasciatore venezuelano si sarebbe impegnato a farsi interprete di tale richiesta presso le Autorità di Caracas.

Compatibilmente con la complessità dei rapporti con le Autorità di Caracas (anche su tutti gli altri temi di nostro interesse: situazione di sicurezza dei connazionali, accesso ai medicinali, crediti delle imprese eccetera), la questione della compartecipazione ai costi del recupero del velivolo resta nell'agenda bilaterale e verrà sollevata in occasione di futuri incontri. Come debitamente segnalato ai familiari - la drammatica situazione economico-sociale e politica del Paese (inflazione stimata al 700 per cento, blocco nel pagamento degli stipendi e delle pensioni, carenza di generi alimentari e medicinali, mancato pagamento dei crediti alle aziende internazionali, eccetera) e soprattutto una preoccupante instabilità politica rende molto incerta l'eventualità che Caracas possa, al momento, impegnare una somma obiettivamente rilevante per portare a termine le operazioni di recupero dell'aereo LET-410.

ALLEGATO 3

Interrogazioni nn. 5-10905 Garavini e 5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei rispondere partendo da una premessa che sta alla base del caso segnalato dagli Onorevoli interroganti. Razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Una priorità che comporta obiettivi impegnativi che coinvolgono il MAECI nel raggiungimento dei previsti saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito e impongono necessariamente una revisione della politica sugli immobili demaniali.

Dapprima, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che il MAECI versi all'entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro sia per il 2017 sia per il 2018 tramite operazioni di dismissione immobiliare di beni non più utili per le finalità istituzionali. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha incrementato tali cifre, stabilendo che il MAECI dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi per 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 2019 è stato inserito un target di 16 milioni di euro.

Con le medesime disposizioni, la legge ha altresì previsto che, nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, siano decurtati i fondi, per un ammontare corrispondente, destinati all'Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo. Poiché a nessuno sfugge l'importanza che l'attività di cooperazione ha per la politica di questo Ministero, comprenderete come la dismissione del patrimonio immobiliare abbia conseguenze ben più ampie di quanto si possa immaginare.

Venendo alla situazione particolare a Monaco di Baviera, ci tengo innanzitutto a sottolineare – e vorrei che fosse chiaro – come non sia mai stata presa in considerazione una limitazione delle attività del Consolato Generale né tantomeno una sua chiusura. Non sarebbe del resto possibile in considerazione della grande collettività italiana ivi residente e dell'importanza della città di Monaco di Baviera e del Land Baviera in generale non solo nel contesto tedesco ma anche in ambito europeo.

Altra cosa è lo stabile che ospita il Consolato Generale. Occorre prendere atto che esso non è totalmente funzionale alle attività istituzionali, a causa delle sue condizioni e della necessità di interventi strutturali. Per tali ragioni, nel 2015 è stata esplorata la possibilità – con avviso pubblico – di permuta con conguaglio ma la procedura è stata temporaneamente accantonata, non avendo prodotto i risultati sperati. Si continua tuttavia a ritenere che sia nell'interesse pubblico procedere all'alienazione dell'immobile, tenuto conto del valore di mercato dello stabile e delle necessità istituzionali.

Vorrei rassicurarvi sul fatto che un'eventuale vendita sarà comunque subordinata alla preventiva individuazione di locali idonei e altrettanto funzionali dove ricollocare le strutture.

Nella scelta del nuovo edificio si terrà inoltre conto di aspetti importanti come la centralità della Sede, la sua accessibilità al pubblico, le garanzie di sicurezza sul lavoro e gli standard di efficienza energetica.

Quanto alla convenienza dell'operazione immobiliare, per la perizia dell'immobile si è provveduto secondo quanto previsto dalla Legge n. 183/2011, avvalendosi di expertise locale, in condizioni di indipendenza ed assenza di interesse. Allo stesso modo, in caso di acquisto, si procederebbe per valutare l'investimento su un nuovo immobile per i servizi consolari, tenendo conto delle specificità locali. Ogni ipotesi di alienazione o di permuta dell'edificio ha tenuto e terrà conto delle opzioni di mercato, della necessità di interventi di investimento e del valore dell'immobile. Non si ravvisa, quindi, possibilità alcuna di danno all'erario, ma solo benefici, sia in termini di allocazione più funzionale e moderna degli uffici, sia di possibile entrata al bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'immobile di Monaco di Baviera già in uso ai servizi

informativi e attualmente libero, dopo un'asta del 2016 andata deserta, si è svolta una procedura per manifestare interesse all'acquisto, i cui atti erano consultabili sulla sezione « Amministrazione Trasparente » del sito istituzionale della Farnesina. La procedura per manifestazione di interesse ha avuto esito negativo. È stato quindi indicato alla Sede di dare la massima pubblicità alla vendita per poi procedere a trattativa privata.

Concludo dicendo che le notizie su una possibile vendita dell'edificio che ospita l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera sono infondate. Non vi è alcuna istruzione della Farnesina in tal senso, tanto più che la manifestazione di interesse ad acquistare l'immobile dell'Istituto, esternata da parte di un soggetto privato locale, non è stata presa in considerazione.

ALLEGATO 4

Interrogazioni nn. 5-07061 Spadoni e 5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Spadoni per consentirmi di illustrare l'impegno del Governo, per il tramite della Cooperazione italiana, volto ad alleviare le sofferenze del popolo siriano.

Dall'inizio del conflitto, la Cooperazione Italiana ha destinato alla crisi siriana un contributo complessivo pari a oltre 123 milioni di euro. Gli interventi sono stati realizzati sia attraverso iniziative a favore della popolazione sfollata all'interno del Paese (pari al 27 per cento del totale), sia per sostenere gli sforzi dei Paesi di accoglienza dei rifugiati, in particolare Libano (38 per cento) e Giordania (20 per cento). Una quota minore è stata inoltre destinata ai rifugiati in Iraq (3 per cento) e in Turchia (2 per cento). Infine, circa il 10 per cento delle risorse sono state utilizzate per iniziative di respiro regionale.

Per quanto riguarda le attività in Siria, la Cooperazione Italiana agisce essenzialmente con interventi, finanziati sia sui fondi ordinari della Cooperazione Italiana che sul Decreto Missioni, di scala limitata ed ad impatto immediato, quali la riabilitazione e ricostruzione di infrastrutture di base (reti idriche/elettriche, strade, scuole, ospedali) ed il sostegno all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, gestione dei rifiuti).

Tra il 2014 e il 2016, l'Italia ha finanziato il Programma del CIHEAM « Agriculture and Livestock Support for the Syrian People (per un valore 2,25 milioni di euro) nel nord ovest della Siria (prevalentemente Idlib, Atarib e Afrin). Per realizzare tale progetto, il CIHEAM opera in

remoto con un proprio team da Gaziantep, in Turchia. Tale programma è cofinanziato dalla cooperazione britannica e realizzato in partenariato con le Autorità locali. Nell'ambito di tale iniziativa, è stato costituito un fondo rotativo che permette alle associazioni di tecnici create dal progetto di distribuire sementi, fertilizzanti e vaccini a beneficiari individuati nelle summenzionate aree del Nord della Siria, i quali ripagano parte dei costi degli input e dei servizi (70 per cento-80 per cento) al CIHEAM per ricostituire il fondo.

Con delibera del 20 febbraio 2017, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato un ulteriore contributo di 1.3 milioni di euro al CIHEAM per la realizzazione della III fase di questo Programma, con l'obiettivo di sostenere la resilienza delle comunità rurali in Siria, nonché di aumentare la produzione agricola e zootecnica ed il reddito delle loro famiglie, attraverso la fornitura di materiali e prodotti agricoli, servizi ed assistenza tecnica in collaborazione con le Amministrazioni Locali.

L'area di intervento è quella delle regioni nel Nord Est e Nord Ovest della Siria, nei distretti ove saranno presenti condizioni di relativa sicurezza. Le principali attività previste attraverso il fondo rotativo includono:

Distribuzione di materiali e prodotti agricoli per le colture;

Distribuzione di mangimi e medicinali veterinari agli allevatori; Supporto all'irrigazione nel Nord Est della Siria e distribuzione di attrezzature irrigue;

Inoltre, è previsto il rafforzamento dei servizi veterinari locali ed esecuzione di vaccinazioni pianificate assieme alle Amministrazioni locali; il miglioramento dei servizi agli agricoltori (i.e. trattamenti fitosanitari); la formazione per tecnici e Amministrazioni locali, attraverso il sistema della formazione a distanza (elearning) e quello dell'assistenza tecnica in remoto.

L'iniziativa, continuerà ad essere gestita « in remoto » da una base del progetto a Gaziantep in Turchia, per quanto riguarda l'area Nord Ovest; e da un'altra a Beirut in Libano, per la parte riguardante il Nord Est della Siria. Essa sarà indirizzata a circa 5.000 beneficiari diretti: tra questi figurano il personale tecnico e amministrativo del progetto, il personale delle

amministrazioni locali, nonché agricoltori e veterinari. Considerando anche le loro famiglie, saranno in totale circa 35.000 le persone a beneficiare indirettamente del progetto.

Il Programma è in linea con gli impegni presi dall'Italia nell'ambito delle Conferenze di Londra (febbraio 2016) e di Bruxelles (aprile 2017), dove la cooperazione italiana ha previsto interventi per complessivi 400 milioni di dollari per il triennio 2016-2018, destinato sia ad attività d'emergenza che ad interventi di resilienza e rilancio economico-sociale in Siria e nei Paesi della regione.

Desidero concludere la mia risposta richiamando il comunicato finale del Vertice G7 di Taormina, nel quale non poteva mancare un importante riferimento alla Siria e all'impegno dei Sette di contribuire ai costi della ricostruzione una volta che una transizione politica credibile sarà avviata.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Cimbro per consentirmi di ripercorrere una vicenda che, dopo mesi di costante impegno del Ministro Alfano, mio personale e della Farnesina, si è recentemente conclusa in maniera positiva: come sapete, il Signor Cristian Provvisionato è rientrato in Italia il 12 maggio scorso, dopo essere stato rimesso in libertà dalle Autorità giudiziarie mauritane.

Ricordo che il Signor Provvisionato era stato fermato dalle Autorità di Nouakchott alla fine dell'agosto 2015, dopo circa due settimane dal suo arrivo in Mauritania, dove si era recato su richiesta di una società italiana che si occupa di vigilanza. Il Signor Provvisionato era stato inviato nella capitale mauritana per rappresentare una ditta indiana che commercializza prodotti tecnologici finalizzati alle intercettazioni e al controllo remoto di dispositivi elettronici.

Da allora, Cristian Provvisionato si trovava in stato di arresto preventivo con l'accusa di far parte di una associazione internazionale finalizzata alla truffa ai danni dello Stato mauritano nel settore della sicurezza. Essendo un cittadino straniero e dunque, per le Autorità mauritane, a rischio di fuga, il Signor Provvisionato è rimasto in stato di arresto provvisorio in attesa che le indagini preliminari si concludessero. Per tutto questo tempo, grazie anche all'azione svolta dalla Farnesina, il nostro connazionale è stato trattenuto non in un carcere comune, ma all'interno di una struttura della Polizia locale. Ciò gli ha consentito di ricevere un trattamento migliore di quanto avviene normalmente in casi analoghi, anche in considerazione delle sue condizioni di salute, dal momento che il Signor Provvisionato è diabetico. Sempre grazie all'azione della Farnesina, il Signor Provvisionato ha potuto ricevere regolarmente i pacchi inviati dalla famiglia, inclusi i medicinali di cui aveva bisogno.

L'azione della Farnesina e dell'Ambasciata a Rabat è stata, fin dal primo momento, molto decisa, sia in Italia che a Nouakchott. Numerosissimi e continui sono stati, nei 20 mesi appena trascorsi, gli interventi effettuati a livello politico-diplomatico per rappresentare alle Autorità locali la nostra viva aspettativa che la procedura giudiziaria potesse concludersi rapidamente.

Costanti sono state anche le visite consolari rese al connazionale, il quale ha avuto contatti regolari con i suoi famigliari, che ha anche incontrato, grazie al sostegno offerto dall'Ambasciata. Sia la Farnesina che la Rappresentanza a Rabat hanno mantenuto contatti continui con la famiglia Provvisionato in Italia, che è stata ricevuta molte volte al Ministero degli Esteri. Da ultimo, il Ministro Alfano ha incontrato lo scorso 26 aprile la signora Doina Coman, madre di Cristian, assumendosi l'impegno, anche personale, di lavorare senza sosta per la liberazione del figlio.

La tenace azione politico-diplomatica portata avanti anche personalmente dal Ministro Alfano sia in Italia che in Mauritania, è culminata nella mia missione a Nouakchott il 10 e 12 maggio scorsi. Come noto, a conclusione di tale visita ho potuto accompagnare Cristian Provvisionato in Italia.

Come dichiarato dal Ministro Alfano, si tratta di un risultato importante che dimostra la profonda amicizia della Repubblica Islamica di Mauritania verso l'Italia nonché grande umanità verso Cristian, che con tale decisione ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

ALLEGATO 6

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

richiamato il parere espresso il 23 luglio 2015 sullo Schema di documento triennale riferito agli anni 2015-2017 e sulla relazione riferita all'anno 2014 (atto n. 187), nonché il parere espresso il 18 giugno 2016 sullo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (atto n. 175);

sottolineato il grave ritardo con cui il provvedimento è stato presentato alle Camere, rispetto al termine del 31 marzo previsto dalla legge n. 125 del 2014, a detrimento di programmabilità e prevedibilità degli interventi, pur tenendo nel debito conto l'entrata a regime, a partire dal 1° gennaio del 2016, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

ricordato che l'atto in titolo costituisce un elemento fondamentale per il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, ridisegnato dalla fondamentale legge n. 125 del 2014, di cui delinea visione strategica, criteri di intervento, obiettivi e priorità settoriali e geografiche, sia a livello bilaterale sia in sede multilaterale: sottolineato che l'atto in titolo è esaminato dal Parlamento contestualmente alla celebrazione a Taormina, sotto presidenza italiana, del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, la cui Dichiarazione conterrà specifiche proposte dell'Italia sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'azione internazionale di aiuto allo sviluppo;

tutto ciò premesso e osservato, altresì, che:

lo Schema in esame - che dà conto delle aree storiche di intervento della cooperazione italiana e colloca i profili di innovazione in una linea di continuità di lungo periodo - si conferma quale cruciale punto di riferimento per la programmazione di tutti gli attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo: Amministrazioni dello Stato, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, società civile, autonomie locali, università e centri di ricerca, fondazioni, sistema cooperativo, settore privato profit e no profit, fino alle comunità di migranti. Esso delinea, in particolare, la strategia del sistema italiano della cooperazione e marca un deciso salto qualitativo rispetto al passato nel percorso di attuazione della legge n. 125 del 2014, sia in termini di metodo sia in termini di contenuti:

si sottolinea la qualità delle decisioni strategiche riferite all'organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che permettono di dare una struttura all'implementazione degli indirizzi politici all'altezza di una cooperazione allo sviluppo più agile e efficace;

il provvedimento evidenzia il consolidamento del trend di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo, che ha permesso di registrare un incremento storico della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL, passata dal picco negativo del 2013, pari allo 0,14 per cento, allo 0,26 del 2016, quanto il Canada e in misura superiore agli stessi Stati Uniti e al Giappone. Il mantenimento di tale trend permetterà di conseguire entro il 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento del PIL, che è certamente la prova tangibile di un impegno verso il riallineamento dell'Italia rispetto obiettivi concordati internazionalmente, anche se servirà un aumento più significativo per raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL entro il 2030;

gli incrementi di risorse risultano particolarmente consistenti nell'ambito della cooperazione bilaterale, passata da 430 milioni di euro nel 2016 a 564 milioni di euro nel 2017, come pure in quello della cooperazione delegata, i cui fondi assegnati dall'Unione europea al MAECI sono quasi quadruplicati, passando da 3 programmi affidati per un totale di 33 milioni di euro nel dicembre 2015 a 11 programmi affidati per un totale di quasi 146 milioni di euro, a sostegno dell'affidabilità internazionale dell'Italia, anche se molto resta ancora da fare nel percorso per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

è opportuno chiarire che l'incremento complessivo di risorse destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo include anche, come da classificazione OCSE-DAC, i maggiori fondi destinati all'assistenza ai rifugiati accolti dall'Italia anche in questa fase emergenziale. Va sottolineato però che dal 2012 in ogni legge di bilancio e per quanto previsto anche dal DEF 2018-2020 si registrano sia aumenti delle risorse per la cooperazione bilaterale a dono, indipendente dall'aumento che risulta a con-

suntivo nel bilancio italiano una volta conteggiate le spese per i rifugiati. Questi aumenti paralleli – della cooperazione bilaterale a dono, già in fase di programmazione, e dei fondi stanziati per affrontare le spese per la gestione dei flussi migratori – sono in linea con l'approccio onnicomprensivo ai temi dell'aiuto allo sviluppo, da intendersi come azione su più fronti e a più livelli, nei Paesi di origine, di transito come pure di destinazione dei profughi;

a tal proposito, è certamente da evidenziare il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE finalizzata, tra l'altro, a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione dell'emergenza migratoria. Il Governo italiano è già impegnato su questo terreno e l'azione del Parlamento sul medesimo punto potrà corroborare e rafforzare un'azione da Sistema Paese, destinata a cogliere il momento positivo della presidenza del G7;

in generale, considerata la caratura dell'Italia, quale Paese donatore di media grandezza, come nella precedente edizione, dal Documento emerge ancora una quantità eccessiva di obiettivi settoriali che rischiano di diluire l'impatto e l'efficacia degli interventi. Si suggerisce la possibilità che nei prossimi anni il documento si strutturi adottando una matrice che valorizzi gli impegni che l'Italia si assume per il triennio oggetto del documento. È forte inoltre l'esigenza di massimizzare una volta per tutte la selettività delle priorità settoriali, oltre che di quelle geografiche, per fare emergere il valore aggiunto dell'impegno italiano, nel rispetto del principio di appropriazione (ownership) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, richiamato dall'articolo 12 della legge n. 125 del 2014. Tale impegno, che è ormai consolidato e riconosciuto dalla comunità internazionale nel campo della sicurezza alimentare, culminato in Expo 2015, deve declinarsi in specifiche e limitate aree di intervento che valorizzino il valore aggiunto che può portare la nostra cooperazione, superando nella programmazione la dinamica di definizione di priorità per singolo Paese. È indubbiamente da rimarcare il riconoscimento specifico al nostro Paese per essere divenuto ormai un riferimento per la comunità internazionale nella proposta di buone pratiche sul terreno delle politiche migratorie;

la cooperazione italiana allo sviluppo dovrà sempre più costituire un fattore di leva per promuovere e generare risorse a livello multilaterale. In questo senso gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti potranno rappresentare un valido modello di *best practice*, capace di innescare un meccanismo virtuoso a livello UE;

nell'attuale fase epocale per lo sviluppo globale, segnata dall'aumento di crisi e di emergenze che richiedono aiuto dalla comunità internazionale, in concorrenza con le già limitate risorse destinate all'Agenda globale, occorrono decisioni storiche. Preso atto ormai dei limiti degli aiuti a dono, non è più procrastinabile la definizione di strumenti finanziari innovativi e il coinvolgimento di tutti gli attori che compongono il sistema della cooperazione allo sviluppo verso obiettivi comuni e con confluenza di risorse in linea peraltro con le raccomandazioni adottate in occasione del World Humanitarian Summit di Istanbul del maggio 2016. Su questo terreno le aspettative convergono sul prossimo Documento triennale che nel 2018 sarà presentato al Parlamento entro i tempi previsti dalla legge;

nel processo di attuazione della riforma del 2014, occorre dare specifica concretezza alla funzione di coordinamento e di monitoraggio sulla coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo che la legge n. 125 attribuisce al MAECI nei confronti delle Amministrazioni destinatarie di circa due terzi delle risorse complessive, con riferimento particolarmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno. Inoltre, si auspica che nel prossimo Do-

cumento triennale trovino riferimento anche le attività di altri ministeri che riguardano i settori prioritari di intervento della nostra cooperazione, nonché gli interventi degli enti locali. Infine, si sottolinea la necessità di far funzionare con regolarità i meccanismi di coordinamento tra Ministeri e del sistema italiano della cooperazione previsti dalla legge n. 125 del 2014;

affinché il bilancio sulla riforma possa confermarsi positivo è urgente procedere senza ulteriore ritardo alla emanazione dei decreti attuativi prodromici al bando di un concorso per il personale dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo, chiamata ad attuare un disegno politico di alto profilo e a presidiare sul terreno la realizzazione dei progetti, interagendo con i governi e con gli omologhi attori internazionali e nello stesso tempo assicurare maggiore autonomia e agilità organizzativa alla stessa Agenzia, assicurando la sua partecipazione alle ipotesi di sezioni o comparti di contrattazione che si stanno valutando per le altre Agenzie, ovvero consentendole di adottare cambiamenti organizzativi con semplici regolamenti interni e senza il ricorso a strumenti più complessi e con procedure più lunghe;

occorre valorizzare il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che dovrà presto iniziare a utilizzare risorse proprie, a coinvolgere il settore private e a avere un'attenzione particolare al blending comunitario. In linea con l'attenzione alla cooperazione delegata, con il trust fund istituito a La Valletta l'Italia è il Paese che in questo momento sta effettivamente utilizzando le risorse europee per contrastare le cause strutturali delle migrazioni con progetti per 60 milioni di euro europei;

in generale, il Documento in titolo è assai utile per individuare le buone pratiche e i meccanismi di monitoraggio e di focalizzazione sull'efficacia degli aiuti, che potranno essere riflessi anche nella prossima stesura; in tale prospettiva, già nel corso del 2017 in occasione dello svolgimento della Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo potrà essere fatto il punto dei risultati conseguiti a quattro anni dall'entrata in vigore della riforma e grazie all'impegno nelle diverse sedi multilaterali

i cui l'Italia ricopre ruoli attivi (soprattutto ONU e G7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

in sede di espressione del parere sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125,

premesso che:

la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo », all'articolo 12 prevede che « il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo »;

l'Atto è stato inviato alle Camere, per il previsto parere, solo in data 24 aprile 2017. Conseguentemente, il termine, di cui al citato articolo 12, risulta ampiamente disatteso non solo in relazione all'adozione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri ma già rispetto alla redazione, a opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI), sotto forma di schema di documento triennale, a detrimento sia della programma-

bilità sia della prevedibilità degli interventi; peraltro, sempre la legge 11 agosto 2014, n. 125, all'articolo 13, comma 1, dispone che le Commissioni si esprimano nei termini previsti dal Regolamento delle rispettive Camere, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere;

sempre ai sensi dell'articolo 12 della citata legge, il Documento triennale, in verità alquanto ambizioso, tenendo conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente, « indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali »;

il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 cita l'Agenda 2030, prevedente per l'appunto l'eliminazione della povertà entro il 2030 con attenzione alle 5 « P » (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership), come centro della strategia di sviluppo sostenibile da realizzarsi « per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all'acuirsi dell'emergenza migratoria » non senza richiamare la ne-

cessità di una « cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità (Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all'ambiente (CoP21 di Parigi), a impresa sociale, occupazione e lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20) »;

i riferimenti a documenti, a impegni internazionalmente assunti, alle numerose e interdipendenti attività da mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, danno con evidenza la misura della complessità del problema trattato, nonché della complessità di funzionamento di organi e enti che, ai sensi della più volte richiamata legge di riforma del 2015, sono chiamati a realizzare la politica di cooperazione allo sviluppo;

in tal senso, il MAECI nella persona del Ministro, con le importanti attribuzioni riservate con la legge n. 125 del 2014 al Viceministro per la cooperazione internazionale, senza dimenticare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), la Cassa depositi e prestiti (CDP), il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), rappresentano la nuova e complessa architettura istituzionale della cooperazione;

tuttavia, a parere dei presentatori del presente atto, tale architettura fatica a « carburare » e a trovare sinergie su come operare e concertare gli interventi, oltre che a dotarsi di personale adeguato e sufficiente per gli ambiziosi intenti programmatici evidenziati nel Documento triennale, soprattutto per quanto riguarda la neonata AICS; nello specifico, è stata proprio la direttrice di quest'ultima, Laura Frigenti, a lamentare, in sede di audizione sull'atto del Governo n. 414 del 24 maggio 2017, il mancato avvio all'adozione dei necessari decreti attuativi per il reclutamento di personale in seno all'Agenzia, insufficiente per dare avvio ai tanti ambiziosi progetti;

la riforma del 2015 ha, invero, aumentato i centri di poteri e attribuzioni

che sovraintendono e governano il percorso realizzativo della politica di cooperazione allo sviluppo; ad esempio, è prevista l'istituzione di un Viceministro con delega alla cooperazione e allo sviluppo che, tuttavia, sembrerebbe di fatto essere privo di una vera e propria delega piena, in quanto le sue attribuzioni verrebbero a confliggere con quelle espressamente attribuite al Ministro dallo stesso Statuto dell'AICS di cui al decreto ministeriale n. 113 del 2015, lasciando conseguentemente spazio a leciti dubbi circa il concreto ambito di operatività della stessa; peraltro, lo stesso discorso vale anche per il Comitato consultivo per la valutazione del quale si è dotata la DGCS (composto anche di personalità indipendenti, in rappresentanza del mondo universitario, dei raggruppamenti delle Organizzazioni della società civile partecipanti al « Gruppo Efficacia » e dell'Associazione italiana di valutazione) con i compiti, fra l'altro, di esprimere un parere sul Programma di valutazione e effettuare un esame del suo stato di attuazione, redigendo un parere sulla qualità delle valutazioni effettuate rispetto agli standard internazionali (OC-SE-DAC) e sui seguiti operativi dati alle valutazioni stesse: risulta essersi riunito tre volte, come ha affermato, nel corso della sua audizione del 30 maggio 2017, il Viceministro Mario Giro, e tuttavia non è dato sapere cosa sia stato deliberato dal citato Comitato;

allo stesso modo, l'istituzione di un Consiglio nazionale permanente per la cooperazione allo sviluppo nonché una Conferenza nazionale triennale (che al momento risulta solo auspicabile si tenga entro il 2017), al di là delle attribuzioni « sulla carta », implicheranno inevitabilmente nuove nomine e rimborsi;

sebbene il provvedimento evidenzi il consolidamento della tendenza di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo (soprattutto quella bilaterale a dono e quella delegata) permettendo, in tal modo, di registrare un buon incremento della percentuale di stanziamenti in rapporto al

PIL, tuttavia, per quanto concerne l'incremento complessivo delle citate risorse, in queste non si possono includere i maggiori fondi destinati alle ingenti misure per affrontare il fenomeno migratorio, soprattutto in considerazione del già considerevole stanziamento, per tale motivo, di circa 4,5 miliardi di euro;

peraltro, proprio secondo i dati ufficiali raccolti dall'ODA (Official Development Assistance - Aiuto pubblico allo sviluppo) OCSE/DAC, desumibili dal sito http://www.oecd.org/development/, lo stanziamento speso per ospitare i rifugiati all'interno dei paesi donatori è salito a 15,4 miliardi di dollari, in termini reali del 27,5 per cento, dal 2015. Molti Paesi donatori hanno visto afflussi senza precedenti di profughi negli ultimi due anni e il DAC sta lavorando per chiarire le proprie regole di segnalazione ODA per garantire che i costi dei rifugiati non fagocitino i fondi per lo sviluppo; si legge ancora, sul medesimo sito: « Una regola DAC del 1988 consente ai Paesi donatori di contare determinate spese di rifugiato come ODA per il primo anno dopo il loro arrivo. L'Australia, il Giappone, la Corea e il Lussemburgo non hanno conteggiato i costi per i rifugiati a titolo di ODA nel 2016, ma 11 Paesi hanno speso oltre il 10 per cento della loro ODA sui rifugiati. Tra questi, l'Austria, la Germania, la Grecia e l'Italia hanno utilizzato oltre il 20 per cento di ODA per i costi dei rifugiati »;

appare dunque opportuna più che mai una corretta interpretazione dei criteri dell'OCSE finalizzata soprattutto a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio;

l'ODA, pertanto, dovrà essere finalizzato ai Paesi di origine e di transito dei migranti, e non ai Paesi di destinazione, come l'Italia, dove già cospicue risorse sono destinate al Ministero competente, ovvero il Ministero dell'interno, ma mal impiegate e senza alcun supporto concreto da parte dell'Unione europea; a tal proposito, va rimarcata assai criticamente l'assenza dell'Europa che di volta in volta fa mostra di buone intenzioni ma che si traduce, in realtà, in un immobilismo e in una chiusura, soprattutto in termini di redistribuzione, tanto da far dichiarare, il 17 maggio 2017, alla Cancelliera tedesca Merkel che: « per la Ue è molto deplorevole che non abbiamo un sistema di redistribuzione comune e che l'Italia venga lasciata molto sola con questa questione »;

la realizzazione concreta della politica di cooperazione allo sviluppo si realizzerà seguendo tre macro temi, indicati nel Documento quali: Area Cooperazione allo sviluppo (riduzione della povertà), Area Sviluppo economico, Area cambiamenti climatici. Per ogni area citata è indicato un elenco di Paesi Prioritari. Tra questi si segnala, nell'area subsahariana, l'assenza della Repubblica Centrafricana e della Guinea Conakry, mentre nell'area delle Americhe, dopo l'approccio regionale già sperimentato con successo in alcuni Paesi dell'America centrale. Honduras e Guatemala in particolare, sarebbe giusto sostenere quella della Colombia che sta perseguendo, con alterne fortune, la pacificazione nazionale per porre fine alla pluridecennale lotta alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC):

sempre con riferimento all'elenco dei Paesi, indicati come prioritari dal documento in titolo, si segnala l'assenza di una chiara relazione tra gli interventi che saranno posti in essere in detti Paesi e l'azione che l'Italia svolge, in altri Paesi (Libia, Afghanistan, Iraq in evidenza) partecipando alle numerose missioni internazionali di pace, sia sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che dell'Unione europea. Dette partecipazioni risultano assai significative - sia in termini di risorse finanziarie che di impegno di uomini - e dovrebbero realizzare anch'essi, almeno in linea di principio, la politica di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese:

invero, non è dato sapere come possa concepirsi una cooperazione quando, di fatto, si occupano Paesi del Terzo Mondo; allo stesso modo, non si comprende come sia possibile finanziare operazioni di sminamento o ricerca dell'acqua o, più in generale, di lotta alla fame, malcelando queste ultime, poi, dietro chiari intenti di democratizzazione, dei cui contenuti pare quanto meno lecito dubitare; senza tenere in conto l'enorme contraddizione in cui si incorre continuando a finanziare le così dette « missioni di pace », viceversa stanziando somme evidentemente insufficienti per impegnarsi realmente nella cooperazione;

in tal senso, infatti, pesano le crisi politiche e umanitarie che continuano a assorbire una rilevante quantità di risorse;

la realizzazione della cosiddetta « cooperazione delegata », da parte di organismi sovranazionali quali l'Unione europea, risulta di difficile comprensione e di non chiara rappresentazione. Lo stesso Documento riporta che la «DGCS del MAECI ha ricevuto in affidamento dalla Commissione europea la gestione di quattro programmi, due in Sudan, uno in Egitto e uno in Etiopia », ma al contempo cita l'AICS quale ente che « si sta preparando ad accreditarsi presso la UE per la gestione di progetti di cooperazione delegata», a riprova della tesi, sostenuta dai sottoscrittori del presente atto, di una commistione di attribuzioni, compiti e poteri che non realizza praticamente i pomposi principi enunciati dalla legge istitutiva, nonché dall'ambizioso documento in commento;

l'aiuto umanitario risulta essere la prima priorità in Siria, Iraq, Sud Sudan e Yemen, senza dimenticare Sahel, Corno d'Africa, Palestina, Repubblica Centro-Africana e Sudan. Il fenomeno migratorio, poi, sta assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza umanitaria, disegnando drammaticamente la mappa delle crescenti disuguaglianze che separano il Sud e il Nord del mondo. La cooperazione allo sviluppo deve assumere, dunque, un ruolo decisivo: da un lato, l'Africa diventa un'assoluta priorità, dall'altro occorre intensificare gli sforzi nei quadranti geo-

politici (Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani) a noi più prossimi;

il Documento ha, inoltre, come obiettivi quelli di «porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile, garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. » Tuttavia, all'interno del documento è citata, quale traguardo qualificante, l'approvazione, per ora solo presso la Camera dei deputati, del progetto di legge n. 2212 (a prima firma della deputata Daga del gruppo M5S) recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua », attualmente in discussione presso la competente commissione al Senato, e a tale proposito occorre segnalare come lo spirito originario del testo sia risultato stravolto dalle modifiche appordalla maggioranza parlamentare, tanto da aver costretto la presentatrice a ritirare la propria sottoscrizione del provvedimento medesimo, oltre che aver fatto registrare il voto convintamente contrario del gruppo M5S della Camera dei deputati;

così come, evidenziato con una enfasi, il Documento in titolo esprime soddisfazione per il fatto che « in ambito UE, l'Italia ha promosso un nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il Migration Compact, fatto proprio dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2016) », laddove, per i sottoscrittori del presente parere, a prevalere, in questo patto che di fatto ricalca quello che l'Unione europea ha siglato con la Turchia, è una logica di cooperazione non disinteressata, ambigua, con pochi elementi di novità, basata sullo scambio più che sui bisogni e sui diritti di chi fugge e di chi accoglie;

con riferimento, inoltre, all'Obiettivo n. 16 dell'Agenda 2030, dedicato alla sicurezza e pace dei cittadini all'interno delle società, appare sempre più insostenibile la politica del « cerotto e delle bombe » che vede l'Italia essere in prima fila nella cooperazione e aiuto allo svi-

luppo da un lato, ma al contempo sempre più coinvolta nel commercio di armamenti (con ben 82 Paesi). Secondo la relazione annuale presentata dal Governo sulla legge n. 185 del 1990 crescono vertiginosamente le autorizzazioni all'export militare italiano: 14,6 miliardi di euro (+85 per cento rispetto al 2015, + 452 per cento rispetto al 2014). Il valore delle esportazioni effettive si attesta sui 2,85 miliardi, in linea con il passato, ma gli effetti delle autorizzazioni 2016 si vedranno nei prossimi anni. In particolare si sottolinea la mega-commessa (oltre 7 miliardi) di caccia Eurofighter per il Kuwait, il Paese che partecipa alla «coalizione sunnita» in guerra contro lo Yemen. Tra i principali Paesi destinatari troviamo anche Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Angola, Emirati Arabi Uniti. Oltre il 60 per cento delle armi italiane finisce a Paesi fuori extra-Ue e NATO, con il rischio di andare a rifornire regimi autoritari che vanno a infiammare le regioni di maggior tensione del pianeta. Tutto questo in pieno spregio della legislazione vigente i cui principi impediscono di esportare armamenti verso regioni in conflitto o con rischio di violazioni dei diritti umani;

considerato che:

il Documento triennale in oggetto è accompagnato dalla relazione relativa all'anno precedente il triennio programmatico, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, tra le primissime indicazioni che vi si ritrovano emerge in tutta la sua chiarezza la mancata corrispondenza tra gli obiettivi prefissati dal nostro Paese, quali il raggiungimento di un rapporto Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e Reddito nazionale lordo (RNL) pari allo 0,7 per cento (obiettivo fissato dalla Conferenza di Addis Abeba), e i reali traguardi raggiunti che vedono l'Italia assestarsi, con i suoi 3,9 miliardi complessivi, a un misero 0,22 per cento del rapporto innanzi citato, raggiungendo un altrettanto misero piazzamento, al 19º posto, dietro Islanda, Lussemburgo, Austria e altri Paesi di gran lunga meno

influenti dell'Italia – nell'elenco dei Paesi che partecipano alla cooperazione allo sviluppo globale;

va sottolineato, infine che, in tutto il Documento in esame si parla ancora di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e non, come prevede l'articolo 4, comma 1, della legge sulla cooperazione n. 125 del 2014, di Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS); peraltro, a pagina 20 dell'Atto del Governo n. 414 si legge testuale: « Per eradicare la povertà e raggiungere un nuovo equilibrio basato sullo sviluppo sostenibile, occorre allargare l'orizzonte e uscire dalla logica del mero aiuto finanziario». Tuttavia, appunto, si continua a parlarne in questi termini, mentre invece, occorrerebbe cominciare a non parlare più di aiuto, il che lascia sempre presupporre un rapporto di tipo subordinato tra chi dà e chi riceve, ma porre l'accento sulla necessità di avviare un cambio culturale e parlare di cooperazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si valutino con più realismo gli obiettivi, ancorché ambiziosi, del Documento triennale sia in ordine alla loro quantità, priorità, trasparenza e efficacia sia in relazione al personale sito in Agenzia, indubbiamente insufficiente;

con riferimento all'Obiettivo n. 16 dell'Agenda 2030 e con l'intento di sciogliere un'inaccettabile contraddizione, si proceda a adottare una moratoria nella vendita di armamenti nei confronti di quei Paesi destinatari, contestualmente o meno, dei progetti italiani di cooperazione allo sviluppo;

al di là delle ipotesi di revisione dei criteri dell'OCSE, si proceda in ogni caso a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio e dei suoi flussi in Italia, atteso il già ingente ammontare destinato in tal senso;

si provveda, nei prossimi documenti afferenti a ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo, di qualsiasi tipo essi siano, a rispettare il dettato dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero di sostituire sia la locuzione « aiuto pubblico allo

sviluppo » sia il suo acronimo APS, con la locuzione « cooperazione pubblica allo sviluppo » e relativo acronimo CPS, significando con ciò un deciso, anche se comprensibilmente lento, cambio nell'approccio culturale a tale fondamentale ambito.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	46
RISOLUZIONI:	
7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita (Discussione e rinvio)	46
7-01260 Ribaudo: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa (<i>Discussione e</i>	
rinvio)	48
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Seguito esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb	49

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.

7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo alcune questioni in ordine alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.

Al riguardo rileva innanzitutto come, negli ultimi anni, le polizze vita abbiano subito un'importante evoluzione, divenendo dei prodotti assicurativi complessi, assimilabili a veri e propri strumenti finanziari.

Ricorda inoltre che, nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si riscontrino tre figure, non sempre tra loro coincidenti: il contraente, l'assicurato e il beneficiario della polizza. Quest'ultimo è di solito indicato dal contraente della polizza ed acquista i diritti scaturenti dalla designazione da parte del contraente stesso; nei contratti in cui i beneficiari sono designati come « eredi legittimi o testamentari », viene esplicitato solo il criterio d'identificazione di coloro che rivestiranno la qualità di chiamati all'eredità, mentre qualora il beneficiario sia indicato in un terzo non legato al contraente da un vincolo di parentela o di dipendenza economica, si presume che egli venga designato per spirito di liberalità e la designazione può essere revocata o modificata dal medesimo contraente.

In tale ambito rileva inoltre come il terzo beneficiario dell'assicurazione acquisti un diritto in virtù di un atto *inter vivos* e possa rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere la prestazione, purché ne sia a conoscenza; infatti, l'individuazione dei beneficiari, seppur compiuta necessariamente al momento della morte dell'assicurato, non postula che i medesimi si identifichino *a priori*, proprio perché rientranti nella categoria degli eredi legittimi, mentre il terzo identificato beneficiario della prestazione assicurativa dovrebbe esserne consapevole all'atto della designazione.

Nel rammentare la mancanza di un obbligo di informazione in tal senso a carico delle compagnie assicuratrici, evidenzia come la sua risoluzione sia volta a sanare il rischio, emerso in talune recenti vicende, che la mancanza di tale informazione faciliti utilizzi distorti e in malafede di questi strumenti, i quali spesso prevedono anche premi molto rilevanti, ad esempio al fine di nascondere attività fraudolente, ovvero per eludere la normativa in materia di antiriciclaggio, attraverso l'utilizzo di somme provenienti da attività illecita.

Al riguardo rileva come l'esigenza di informare il terzo beneficiario dell'esistenza di una polizza in suo favore trovi fondamento in considerazioni di carattere giuridico, richiamando al riguardo l'articolo 1411 del codice civile, in materia di contratto a favore di terzi, il quale, oltre a prevedere che il vantaggio si produce in capo al terzo per effetto della sola stipula del contratto e senza la sua accettazione, contempla, di converso, anche la facoltà di rifiuto del terzo, che quindi deve essere a conoscenza dell'esistenza del contratto a suo favore.

Ritiene inoltre che l'introduzione di un obbligo di informare il beneficiario consentirebbe il rispetto dei principi di buona fede e correttezza, evitando che si verifichi un indebito arricchimento delle imprese assicuratrici attraverso l'introduzione di un obbligo informativo anche in capo all'assicuratore.

In questo contesto rammenta altresì che il decreto-legge n. 79 del 2012 ha esteso a 10 anni i termini di prescrizione per tutti i beneficiari delle polizze vita che hanno maturato un diritto dopo tale data: pertanto, se, da un lato, si è consentito di avere più tempo per la riscossione dei capitali assicurati prima del trasferimento di tali somme, per prescrizione, al « Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie », dall'altro appare anche sotto questo profilo necessario che il beneficiario sia informato dell'esistenza di una polizza vita a suo favore e che possa accettarla o rifiutarla al momento in cui ne ha ricevuto notizia.

In tale quadro, alla luce dell'esigenza di definire un sistema di maggiore controllo e di massima trasparenza nell'utilizzo dei prodotti assicurativi sulla vita, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare la normativa primaria e secondaria di riferimento affinché il beneficiario designato « ad personam » di una polizza vita venga informato, da parte dell'impresa di assicurazione, della stipula della stessa ricevendone copia conforme, e debba comunicarne l'accettazione o il rifiuto all'impresa stessa.

Inoltre la risoluzione chiede che, in caso di rifiuto della prestazione assicurativa da parte del beneficiario, l'impresa di assicurazione annulli il contratto restituendo il premio di polizza pagato per il periodo assicurativo non goduto al contraente/assicurato (escluse le imposte di legge), ovvero debba ricevere dal contraente/assicurato una nuova designazione del beneficiario, per dare continuità alla polizza stipulata.

La risoluzione impegna altresì l'Esecutivo a prevedere che, per i beneficiari designati quali « eredi legittimi o testamentari » e al fine di evitare il fenomeno delle « polizze vita dormienti », l'IVASS realizzi un'anagrafe centralizzata nazionale consultabile dalle imprese, anche tramite collegamento con le anagrafi comunali, al fine d'informare i beneficiari della prestazione assicurativa.

Infine l'atto di indirizzo chiede che, nel caso di eventuale revoca della designazione del beneficiario di cui all'articolo 1922 del codice civile da parte del contraente/assicurato o del suo legale rappresentante in caso di incapacità sopravvenuta, le imprese di assicurazione ne diano notizia al beneficiario stesso.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01260 Ribaudo: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale è volta a rendere omogenea l'applicazione della normativa in materia di criteri per il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione, nei casi in cui i beni oggetto di ristrutturazione siano utilizzati in regime di locazione o di comodato.

A tale proposito, nel ricordare che tali investimenti sono riconosciuti anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, rileva come la risoluzione intenda innanzitutto promuovere un'applicazione omogenea della normativa in materia, posto che, finora, anche gli organi giurisdizionali non hanno espresso su tale questione un indirizzo univoco e che dunque alcuni contribuenti hanno ottenuto la possibilità di detrarre l'IVA assolta su tali lavori, mentre altri, pur versando nella medesima situazione, si sono visti rigettare la medesima richiesta.

A tal fine l'atto di indirizzo chiede un intervento del Governo volto a fornire i necessari chiarimenti, attraverso un'attività di interpretazione della normativa vigente, ovvero attraverso un intervento di modifica della normativa stessa.

In tale contesto rammenta come l'articolo 30, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, preveda che il contribuente possa chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

A tale proposito fa presente come, secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione d'imposta e quindi del rimborso, sia necessario che la spesa sostenuta riguardi beni strumentali i quali, utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore, siano da questo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, in quanto tali, fiscalmente ammortizzabili. Per sostenere tale orientamento interpretativo l'amministrazione finanziaria si rifà alla distinzione tra ammortamento dei beni materiali e immateriali, da un lato, e deduzione delle « spese relative a più esercizi », ricavando la conclusione che solo quelle ammortizzabili ai sensi del TUIR consentono il rimborso dell'IVA assolta per l'acquisto dei relativi beni materiali e immateriali, diversamente dai costi con utilità pluriennale che, sempre secondo il TUIR, sono deducibili ma non ammortizzabili.

Al riguardo sottolinea tuttavia come la Corte di giustizia dell'Unione europea, contrariamente alla posizione dell'amministrazione finanziaria italiana, abbia, in più occasioni, affermato come, in forza del principio di neutralità dell'imposta, l'obbligo del fisco nazionale di rimborsare l'eccedenza dell'IVA si riconnetta al diritto del contribuente all'immediato diritto alla detrazione, secondo un meccanismo diretto a esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche. La Corte ha inoltre ribadito che, al fine di stabilire se sia detraibile, o meno, un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali, sostenendo che ciò consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e possa dunque beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA.

Evidenzia inoltre come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, abbia sancito in merito la possibilità per il locatore di detrarre l'IVA per i lavori di ristrutturazione di un immobile non di proprietà costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa.

Alla luce di tali considerazioni la risoluzione impegna quindi il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carat- 14.15 alle 14.20.

tere normativo, nel più breve tempo possibile, per chiarire la normativa in materia, al fine di riconoscere il rimborso dell'IVA assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condotto in locazione da parte del contribuente e costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte, in quanto si tratta di un'eccedenza formatasi in relazione a costi per migliorie di beni di terzi eseguite al fine di migliorare la redditività dell'impresa, uniformandosi in tal modo all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la richiamata sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 maggio 2017.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Seguito esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085	
Picchi (Seguito dell'esame e rinvio)	50
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	52
ALLEGATO (Nota del Direttore generale degli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)	53

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Caterina PES (PD), relatrice, illustra la proposta di legge che riprende un tema affrontato anche durante la XVI legislatura e che ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale, ossia cortei in costume, rievocazioni e giochi storici, quali fattori di sviluppo sociale ed economico della nazione. Al riguardo ricorda, preliminarmente, che la Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, definisce come patrimonio culturale immateriale ampie categorie di beni, tra le quali tradizioni orali, lingue, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze ed abilità artigiane che i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. La stessa Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne la salvaguardia. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione suddetta, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10, che definisce le varie tipologie di beni culturali. Nello specifico, l'articolo 2 affida alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire le manifestazioni citate - per le quali l'articolo 1 richiama i criteri di veridicità storica – quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese. In particolare, prevede la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali, facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di manifestazioni storiche, culturali, artistiche e di tradizione popolare. Formalmente, peraltro, gli ambiti di competenza individuati sono riferiti allo Stato, a cui sono affidati la promozione della diffusione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello nazionale e internazionale, il sostegno agli enti locali, alle associazioni e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro per la loro realizzazione, l'istituzione e la gestione del relativo Albo nazionale. In base all'articolo 3, l'Albo nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo, e quelle del suo aggiornamento annuale. L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il MIBACT, di un Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Al Fondo è devoluta, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento - che non sono quantificati - una quota, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. La quota è determinata annualmente, entro il 30 giugno, con decreto interministeriale. Al riguardo

ricorda che, attualmente, le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario. La determinazione di criteri e modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo è affidata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, Federculture e la Federazione Nazionale Giochi storici. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro. I contributi annui prevedono una quota base e due quote aggiuntive. La quota base è assegnata, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento delle manifestazioni. La prima quota aggiuntiva è assegnata ai gestori delle manifestazioni che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una commissione composta da rappresentanti ed esperti del settore da costituire presso il MIBACT. La seconda quota aggiuntiva è assegnata agli enti rappresentativi delle manifestazioni per la realizzazione di pubblicazioni, rapporti annuali, convegni e seminari. Al riguardo segnala che, poiché si verte in ambito di competenza legislativa concorrente, e che la Corte costituzionale, in varie occasioni, ha ricordato che, in tale ambito, il legislatore statale non può prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati, andrà valutata l'opportunità di prevedere, piuttosto, il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso un'intesa. Segnala, inoltre, che non sembrerebbe essere presente un riferimento all'atto con il quale annualmente dovrebbero essere assegnati i contributi. L'articolo 5, infine, prevede di rendere deducibili a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti gestori delle manifestazioni, nonché delle federazioni a cui essi sono associati, fino all'importo di 2.000 euro. È prevista un'analoga modifica della disciplina IRES, al fine di rendere deducibili le erogazioni liberali, per un ammontare

complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero fino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevede già l'istituzione, nello stato di previsione del MIBACT, di un Fondo per la rievocazione storica, con finalità analoghe a quelle promosse dalla proposta di legge in discussione. Propone, pertanto, di verificare l'opportunità di istituire un altro Fondo, come previsto dall'articolo 4 della proposta C. 66.

Caterina PES (PD), relatrice, conviene con il suggerimento della collega Ghizzoni e invita a tenere conto, per il prosieguo dell'esame, anche delle leggi regionali già approvate in materia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il 16 e il 24 maggio 2017 si sono svolte le audizioni informali di esperti di recupero museale e di esponenti delle strutture sanitarie dell'Emilia-Roma-

gna. Fa altresì presente che in ordine alle questioni emerse durante le audizioni è pervenuta una nota da parte del Direttore generale degli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che è a disposizione di tutti (vedi allegato). Non essendovi iscritti a parlare, chiede alla relatrice Iori se intenda replicare.

Vanna IORI (PD), relatrice, ha colto un generale consenso sulla proposta di legge sia da parte dei colleghi, sia da parte dei soggetti ascoltati nel corso delle audizioni. Gli spunti emersi convergono sul collegamento simbolico tra la legge n. 180 del 1978 e la proposta in esame che pone la dignità della persona al centro di un impianto normativo finalizzato a creare una rete delle diverse realtà presenti sul territorio, che custodiscono un grande patrimonio non solo archivistico, ma anche architettonico e scientifico. Ritiene che le sottolineature e le precisazioni pervenute potranno senz'altro essere recuperate da emendamenti al testo, senza che ne sia stravolto l'impianto complessivo. Propone quindi che a seguito del termine che verrà fissato per la presentazione degli emendamenti possa esserci un tempo sufficiente a consentire un'approfondita riflessione sul loro contenuto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone che la proposta di legge C. 2546 venga adottata come testo base.

(La Commissione acconsente).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

NOTA DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO



Ministere dei beni e deble attività culturali e del turisme

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI Servizio II – Patrimonio archivistico

Roma, 29 MAG 2017

All'On.le Flavia Piccoli Nardelli Presidnte della VII Commissione Cultura, scienza, istruzione Camera dei deputati

ROMA

Risposta al Toglio N. del

Oggetto: Progetto nazionale "Carte da legare". Audizione informale presso la VII Commissione, del 24 maggio 2017.

Gentile Presidente, cara Flavia,

come Ti è ben noto, questa Direzione generale ha da tempo avviato il progetto nazionale "Carte da legare" per la salvaguardia e la tutela degli archivi degli ex Ospedali psichiatrici. Benché siano previsti ancora diversi anni di lavoro, il progetto ha già raggiunto importanti risultati, come il censimento di circa 90 archivi ancora conservati nei luoghi in cui si sono formati, il riordinamento, l'inventariazione di analitica di 28 fondi archivistici, la realizzazione di un software per la schedatura delle cartelle cliniche, la schedatura delle stesse cartelle per 114.000 ricoveri, oltre che una progettazione di dettaglia per il completamento del lavoro.

Come sai, i risultati del progetto sono pubblicati sul portale www.cartedalegare,san.beniculturali.it, con una mappatura interattiva dei siti di conservazione degli archivi, un applicativo per ricerche statistiche, materiali multimediali e riferimenti bibliografici specializzati, oltre che la possibilità di accesso alla banca dati delle cartelle cliniche di 14 ospedali, naturalmente in conformità alla normativa per la protezione dei dati personali.Il lavoro, naturalmente, continua e sono in corso interventi sugli archivi di altri tre Ospedali.

Nel corso della recente audizione informale del 24 maggio scorso, tutto questo è stato illustrato alla Commissione dalla dirigente del Servizio di tutela di questa Direzione generale, dott.ssa Procaccia, che coordina l'apposito gruppo di lavoro.

Spiace, quindi, constatare che nello stesso giorno una componente della Commissione, nel commentare una proposta di legge relativa all'ex O.P. San Lazzaro di Reggio Emilia, abbia ritenuto di dover lanciare un grido di allarme per la salvaguardia degli archivi degli ex Ospedali psichiatrici (http://www.agenparl.com/sanita-bossa-mdp-salvare-gli-archivi-storici-degli-ex-ospedali-

psichiatrici/), in cui si propone di "costruire ...una sorta di centro nazionale di documentazione che potrebbe conservare il patrimonio documentale, bibliografico, archivistico e iconografico della psichiatria in Italia. Senza una iniziativa più complessiva e unitaria, gran parte dei documenti degli altri ex ospedali psichiatrici italiani andrebbe perduta".

Questa Direzione generale, che ha il compito istituzionale di tutelare gli archivi storici degli enti pubblici, quali sono gli archivi degli ex Ospedali psichiatrici, ha da tempo affrontato con una iniziativa complessiva e unitaria il problema, giungendo a un livello di intervento, certamente ancora non concluso, ma che ha prodotto risultati estremamente significativi dal punto di vista della tutela anche fisica di questi archivi, nel pieno rispetto della loro pertinenza territoriale, creando anche un luogo "virtuale" che ne preserva la memoria a livello nazionale. Indipendentemente da ogni meritevole iniziativa in favore dell'ex Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, il cui archivio è inserito e descritto nel Portale, il progetto di questa Direzione generale, realizzato attraverso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sul territorio, costituisce, a termini di legge e nei fatti, la comice nazionale e la guida di ogni intervento di tutela degli archivi degli ex Ospedali psichiatrici, la cui conservazione nei costituisce, peraltro, uno specifico obbligo di legge, a termini dell'art.30, commi 1 e 4 del D.Lgs. 42/2004 e un eventuale spostamento è subordinato ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) e lettera e) del citato D.Lgs.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gino Famiglietti

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . .

55

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini. (Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge A.C. 3225, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali nel nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione affari costituzionali.

Ricorda che la proposta di legge in esame – composta da 14 articoli – è stata adottata il 17 maggio scorso come testo base fra oltre 20 proposte di legge vertenti su analoga materia.

Come indicato all'articolo 1, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, l'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1, al comma 2, chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.

L'articolo 2 – che interviene a modificare la legge n. 1261 del 1965 – prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato sia costituita, oltre che dalle quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza (come già stabilito dalla normativa vigente), anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

L'articolo 3 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni e le province autonome si adeguino alle disposizioni in esso contenute. In caso di inadempienza all'obbligo, che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, si prevede quale sanzione la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, in misura proporzionale ai mancati risparmi derivanti dal mancato adeguamento.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma 1). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano

chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari, alla quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari (comprese le quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza), per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti. Tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in un apposito capitolo (« Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS »), nell'ambito delle spese per il funzionamento degli organi costituzionali. La gestione delle summenzionate risorse è affidata ad un Comitato di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati (individuati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati); i componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2).

Infine, si dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).

L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. Ricordo a tale proposito che l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha disposto, a decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).

In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari (che è corrisposto in 12 mensilità) sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi (di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge n. 247 del 2007), in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione. Ai sensi del comma 2, per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

Come stabilito al comma 3, l'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 335 del 1995. Ricorda che tale disposizione ha stabilito l'obbligo, per le amministrazioni statali, di versare una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto di specifici incrementi contributivi, complessivamente pari a 32 punti percentuali (di cui 8,20 punti a carico del dipendente). Successivamente tale aliquota è stata portata, sulla base di una serie di interventi legislativi, al 33 percento (con l'8,80 percento a carico del lavoratore).

Il comma 4, infine, dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione (ricalcando anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti), dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare ha già raggiunto i 65 anni di età ed è in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato

abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).

L'articolo 10 prevede, estendendo i casi previsti dalle attuali disposizioni, la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare. Nel caso invece di nomine in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente provvedimento.

Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, si dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione: nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, il trattamento previdenziale è integrato da contributi dovuti nel corso del nuovo mandato, negli altri casi, è rivalutato alla stregua della legislazione vigente ai sensi del successivo articolo 12.

L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori. In particolare, si dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale (a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi indicati nel provvedimento in esame) trovino applicazione le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di

cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge n. 636 del 1939, e all'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

L'articolo 12 equipara il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori, disponendo che l'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

L'articolo 13 reca una serie di disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, si dispone in ordine alla rideterminazione. da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di altri redditi (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico sulle imposte dei redditi), per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento (comma 1).

Per quanto riguarda l'età pensionabile, il comma 2 prevede che i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuino a percepire il trattamento previdenziale (ricalcolato con il sistema contributivo come previsto dal comma 1),

anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età. Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento in commento, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatorio del lavoratori del settore statale.

L'articolo 14 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

Ciò premesso, rileva che il testo trasmesso per il parere non reca alcun profilo di competenza della VIII Commissione, pertanto propone di esprimere un nulla osta al prosieguo dell'*iter*.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di nulla osta presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.40.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Nomina n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Fausto

Giovanelli a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Ricorda che il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano – il più recente dei quattro parchi nazionali italiani – è stato istituito nel 2001 e che il suo territorio si estende per oltre 22.000 ettari lungo la dorsale appenninica tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, interessando le province di Massa-Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma.

Rileva preliminarmente che sulla persona del dottor Giovanelli, come previsto dalla legge n. 394 del 1991 per la nomina dei presidenti dei parchi nazionali, è stata acquisita l'intesa delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Il curriculum del dottor Giovanelli, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, si tratta di una figura di provata competenza. Già presidente del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano dal 2007, il dottor Giovanelli, già avvocato e già senatore, vanta una larga esperienza in campo ambientale maturata nel corso dell'attività parlamentare, ove ha partecipato per quattro legislature alla Commissione Ambiente del Senato presiedendone i lavori nella legislatura 1996-2001; nell'ambito di tali incarichi è stato autore e relatore di numerosi disegni di legge in materia ambientale e di aree protette, tra i quali anche il provvedimento istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. È stato docente di «Storia delle Politiche ambientali » presso l'Università degli studi di Ferrara, nonché autore di numerosi saggi sulle aree protette e sulle politiche di tutela dell'ambiente. Nella esperienza di Presidente del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano ha avviato importanti collaborazioni con le istituzioni e le associazioni ambientaliste dei territori e di livello nazionale conseguendo importanti risultati sul piano della valorizzazione e della tutela dell'ambiente, primo fra tutti il riconoscimento Mab Unesco per l'area interessata dall'Ente Parco.

Avviate le significative collaborazioni, tuttora in corso, con le Aree Protette a gestione Forestale-Carabinieri, il Presidente ha sottoscritto convenzioni per una effettiva compartecipazione a progetti nazionali ed europei. Significative le iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole che hanno evidenziato esperienze importanti nei più rinomati ambiti scolastico-pedagogici.

Di grande rilievo è stata l'attività della presidenza rivolta alla cooperazione con i parchi confinanti sia di importanza regionale che nazionale. Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Tino IANNUZZI, presidente, nel preannunciare per la prossima settimana l'audizione del dottor Giovanelli, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione	
europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Esame	
e rinvio)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge europea 2017 che rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, disciplinante la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In altre parole, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione oppure di preinfrazione, avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri « EU-Pilot ».

In tal senso essa si distingue dalla legge di delegazione europea che invece contiene la delega al governo per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove direttive dell'Unione europea (il disegno di legge di delegazione europea 2016 è stato presentato la scorsa settimana al Senato).

Il provvedimento, che consta di 14 articoli è per sua natura eterogeneo e comprende materie varie nell'ambito delle quali si riscontra una sola disposizione di competenza e di interesse della IX Commissione.

Si tratta in particolare dell'articolo 7 che estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali (è quindi escluso il traffico di passeggeri o misto), iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti: *a*) un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale e il computo solo del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale, ai fini IRPEF e IRES (articolo 4 della legge n. 457 del 1997); *b*) l'esclusione dalla base imponibile IRAP (articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997); *c*) l'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: ossia la cosiddetta *tonnage tax* (articolo 155, comma 1, del TUIR).

La suddetta estensione avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni previste. Tale decreto deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Occorre ricordare che il citato articolo 4 della legge n. 457 del 1997 è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016). Lo schema di decreto era stato oggetto di parere con condizioni e osservazioni delle Commissioni riunite VI e IX.

La modifica aveva sostanzialmente dettato regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali previdenziali e contributivi connessi all'iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi, consentendolo alle navi traghetto *ro-ro* e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando la possibilità finora ammessa di deroghe.

Nel parere reso, le Commissioni avevano richiesto al Governo un monitoraggio dell'attuazione della normativa al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo.

In estrema sintesi, la nuova disciplina estende dunque taluni benefici ai traffici internazionali (l'articolo 4 si riferisce invece ai soli traffici nazionali), alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (l'articolo 4 riguarda le sole navi iscritte nel registro internazionale italiano) e precisa che si applicano anche ai soggetti – residenti e non – aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La ragione dell'introduzione della norma discende dalla necessità di definire la procedura EU Pilot 7060/14/ TAXU, con la quale la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

In particolare, la Commissione europea rileva che il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui alle disposizioni richiamate potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), ponendosi dunque come una restrizione contraria alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo SEE.

La norma appare idonea a superare le questioni poste dalla Commissione sotto il profilo sostanziale. Si segnala che l'attuazione della stessa è subordinata all'emanazione del citato decreto interministeriale entro termini sufficientemente brevi tali da ritenere che la procedura sarà prontamente chiusa.

Infine è bene precisare che per poter beneficiare delle citate agevolazioni fiscali devono essere rispettate in primo luogo le condizioni che stabiliscono i limiti al cabotaggio per le navi iscritte al Registro Internazionale previste dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento attuativo concernenti la composizione e la forza minima dell'equipaggio (articolo 317 codice della navigazione) e i poteri del comandante sulla materia.

Ricorda che il comma 5 dell'articolo 1, vieta, in via generale, il cabotaggio alle navi iscritte al registro internazionale, ma consente il servizio di cabotaggio delle navi da carico iscritte al Registro internazionale di oltre 650 tonnellate di stazza lorda a determinate condizioni principalmente legate alla composizione degli equipaggi.

Da ultimo, il comma 4 della norma in commento, individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo per il rece-

pimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di relazione all'esito della discussione del disegno di legge.

Ivan CATALANO (CI) intende segnalare una questione che è emersa durante lo svolgimento di due sue interpellanze urgenti e che attiene al tema degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In particolare ricorda che in risposta all'interpellanza n. 2-01600, il Governo ha sottolineato che è in vigore il regolamento (UE) 2015/2020, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, ed ha esplicitato la propria volontà di garantire un accesso privo di barriere a internet, riferendo, infine, circa l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in corso sul tema.

Inoltre, il Governo, in risposta, all'interpellanza n. 2-01747, ha evidenziato come la mancanza di un apparato sanzionatorio *ad hoc* ha effettivamente impedito ad Agcom di svolgere un'efficace azione di vigilanza diretta in materia, ricorrendo ad un meccanismo sanzionatorio indiretto, vale a dire mediato dall'adozione di una diffida, la cui inosservanza è punita con una sanzione pecuniaria e con la facoltà di oblazione (il cosiddetto pagamento del doppio del minimo edittale, pari a circa 20 mila euro), che è del tutto inefficace dato il valore del fatturato delle società che operano nel settore.

Ciò premesso, è dell'avviso che occorra adottare al più presto un atto che indichi chiaramente il presidio sanzionatorio applicabile – segnala, peraltro, che il Governo ha promesso un provvedimento per risolvere queste criticità che, però, al momento non si è ancora visto – e, considerata l'imminente commercializzazione delle offerte mobili per l'estate, comprensive delle tariffe di *roaming* internazionale, valuta che tale atto debba essere ritenuto urgente.

Per tali ragioni, e riservandosi di presentare eventuali emendamenti nelle sedi deputate, riterrebbe opportuno che nella sua relazione la nostra Commissione segnalasse la problematica in discussione portandola all'attenzione del Governo e della Commissione di merito. Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

65

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI

straordinaria, dott. Piero Nardi, sulla crisi dell'area di Piombino con riferimento alla situazione Aferpi	65
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3649 Della Valle, C. 3700 Consiglio regionale del Piemonte, C. 4120 Allasia, C. 4438 Paris e C. 4446 Rampelli, recanti Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche	65
AUDIZIONI INFORMALI:	

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della

Giornata nazionale delle terme d'Italia

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2017.

Audizione del commissario straordinario della procedura Lucchini Spa in amministrazione straordinaria, dott. Piero Nardi, sulla crisi dell'area di Piombino con riferimento alla situazione Aferpi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3649 Della Valle, C. 3700 Consiglio regionale del Piemonte, C. 4120 Allasia, C. 4438 Paris e C. 4446 Rampelli, recanti Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA:
------	--------	-------

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. Nuovo testo	
C. 3225 e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con	
osservazioni)	66
ALLEGATO (Parere approvato)	73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.

Nuovo testo C. 3225 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 25 maggio scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere. Anna GIACOBBE (PD), relatrice, prima di passare a illustrare il contenuto del provvedimento, osserva che la proposta reca disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, intervenendo su una materia che, allo stato, è disciplinata esclusivamente da regolamenti interni delle Camere.

Quanto alle disposizioni della proposta di legge, osserva in primo luogo che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e il suo ambito di applicazione, indicando, in particolare, che esso, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, intende abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Il comma 2 precisa che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.

Fa presente, quindi, che l'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965, che disciplina l'indennità dei parlamentari, in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione. In particolare, si prevede che l'indennità sia costituita, oltre che da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, come già stabilito dalla normativa vigente, anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Evidenzia, poi, che l'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria normativa alle disposizioni introdotte dal provvedimento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, identificando tale previsione quale principio di coordinamento della finanza pubblica. In caso di inadempienza si prevede quale sanzione la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, in misura proporzionale ai mancati risparmi derivanti dal mancato adeguamento, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, recante misure di riduzione dei costi della politica nelle regioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 4 disciplina il versamento dei contributi, stabilendo che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare, in linea con quanto previsto dalla normativa attualmente vigente. Sempre in conformità alla normativa attualmente vigente alla Camera, si prevede, altresì, che, nel caso in cui i parlamentari optino, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione

del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie.

Fa presente, poi, che l'articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari, alla quale affluiscono le quote contributive a carico dei parlamentari e dell'organo di appartenenza, nonché le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Tali ultime risorse, dal punto di vista contabile, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in un apposito capitolo nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, ai fini del loro trasferimento alle Camere e al successivo trasferimento dai bilanci interni delle Camere alla gestione separata. In questo contesto, l'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e comunicata mensilmente, utilizzando le risorse che affluiscono alla gestione separata, che posso essere destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti previdenziali previsti dal provvedimento in esame. La vigilanza sulla gestione separata è attribuita ad un apposito Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Segnala che l'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale, prevedendo che esso sia riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato, che lo abbiano esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. In caso di an-

nullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso. Andrebbe svolto un approfondimento in ordine alla portata dell'inciso « fermo restando il versamento per intero dei contributi », tenuto conto che si fa riferimento ad un'ipotesi di contribuzione figurativa, che di regola non prevede l'obbligo di versamento di contributi da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Sottolinea che l'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale sia effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari, che è corrisposto in dodici mensilità, sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge n. 247 del 2007, come rideterminati periodicamente, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione. Diversamente da quanto indicato nel testo, che fa riferimento alla rideterminazione triennale, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1º gennaio 2019 saranno effettuati con periodicità biennale. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

Rileva, quindi, che l'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. La contribuzione così ottenuta si

rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. Il comma 4, infine, dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione, che ricalca anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'I-STAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Fa presente, poi, che l'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, ai sensi del comma 1, tale erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare abbia già raggiunto i 65 anni di età e sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento previdenziale, esso decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Segnala che l'articolo 10 disciplina le fattispecie di sospensione del trattamento previdenziale, riprendendo con talune modifiche la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento delle Camere. La sospensione si verifica, in primo luogo, nel caso in cui il parlamentare sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, o eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare. L'erogazione è sospesa anche nel caso di nomine in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, qualora l'ammontare dell'indennità per tali incarichi sia superiore a quello del trattamento previdenziale. Al termine della sospensione, riprende l'erogazione del trattamento previdenziale, rivalutato ai sensi del successivo articolo 12. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari.

Fa presente che l'articolo 11 dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi indicati nel provvedimento, trovino applicazione le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui in materia di accesso alla pensione ai superstiti, di calcolo delle aliquote di reversibilità e di modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

Sottolinea che l'articolo 12 disciplina il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali disponendo che l'importo del trattamento sia rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Al riguardo, occorre considerare che la disposizione richiamata non è l'unica a disciplinare la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, essendo intervenute tempo diverse norme che determinano la misura della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, contenute da ultimo nella

legge di stabilità 2016. Con una norma di chiusura, si prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Evidenzia, poi, che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi. In primo luogo, si dispone che le Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, provvedano a rideterminare l'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e trattamenti previdenziali erogati, adottando il sistema contributivo nei termini previsti dal provvedimento. Si prevede che, in ogni caso l'importo non possa essere superiore a quello del trattamento già percepito e non possa essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento. In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (si tratta, in particolare, di redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi) per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, la misura della pensione ai superstiti è aumentata del 20 per cento. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio senza avere compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti, che vengono ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio avranno, invece, accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dei medesimi articoli 6, 7 e 8. Con una norma di chiusura, si prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passa, quindi, a illustrare la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute (vedi allegato).

Davide BARUFFI (PD), ringraziando la relatrice per avere predisposto una proposta di parere che lo trova d'accordo, si sofferma, in particolare, su tre questioni, a suo parere, di grande rilevanza. La prima riguarda l'opportunità, sottolineata anche nella proposta di parere, di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di assumere come riferimento, nella disciplina della rideterminazione dei trattamenti in essere, la giurisprudenza della Corte costituzione in materia.

Condivide altresì la prima osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice, sottolineando la natura ambigua dei trattamenti disciplinati dal provvedimento, che non disegna un regime pensionistico per parlamentare del tutto assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti, mantenendo previsioni che si discostano da quelle applicabili alla generalità dei lavoratori.

Infine, lamenta la mancanza di una specifica previsione relativa al trattamento previdenziale degli amministratori locali, materia sulla quale ha presentato emendamenti presso la I Commissione, purtroppo ritenuti inammissibili. Si augura, pertanto, che nel futuro vi sia l'occasione per tornare su tali argomenti e chiarire i temi rimasti in ombra.

Renata POLVERINI (FI-PdL), prendendo spunto dalla macchinosità della previsione relativa all'istituzione presso l'INPS di una gestione separata dedicata alla corresponsione dei trattamenti pensionistici dei parlamentari, il cui ammontare rimane determinato dalle Camere di appartenenza, coglie l'occasione per stigmatizzare il provvedimento come un chiaro esempio di demagogia e populismo, che incide, non solo sui diritti dei parlamentari in carica, ma anche, e soprattutto, su quelli di coloro che sono cessati dal mandato e di quelli che lo diventeranno in futuro. Sottolinea, infine, che la proposta di legge, lungi dall'equiparare il trattamento dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti, ha il solo scopo di gettare fumo negli occhi degli italiani.

Titti DI SALVO (PD), ringraziando la relatrice e la capogruppo del Partito Democratico in Commissione per avere elaborato una proposta di parere estremamente equilibrata, osserva che il provvedimento risponde ad una fortissima richiesta di equità proveniente dal Paese.

Osserva, in particolare, che la proposta di parere tiene conto delle diverse sensibilità che si manifestano sui temi in discussione e offre importanti spunti di riflessione per la Commissione di merito anche ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Marialuisa GNECCHI (PD) intende ricordare come, sul finire della scorsa legislatura, ancor prima della presentazione in Parlamento del decreto-legge n. 201 del 2011, l'Ufficio di presidenza della Camera avesse adottato una riforma dei trattamenti previdenziali dei deputati, frutto dell'elaborazione di un gruppo di lavoro al quale aveva partecipato, insieme al collega Cazzola, con la quale furono previsti il superamento degli assegni vitalizi e l'estensione ai parlamentari del regime pensionistico contributivo, a decorrere dal 1º gennaio 2012, con possibilità di accedere al pensionamento al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultassero versati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione correlati alla aspettativa di vita, in linea con quanto previsto dalla normativa di carattere generale. Si è, inoltre, previsto che, per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione fosse diminuita di un anno fino al limite di sessant'anni. Segnala che tale impianto era strettamente correlato alla configurazione del sistema previdenziale antecedente alla manovra realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha elevato a venti anni il requisito minimo contributivo per accedere al pensionamento, così come il computo della frazione di anno superiore a sei mesi come anno intero era in linea con la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti, del requisito contributivo maturato di diciannove anni, sei mesi e un giorno. Lei stessa, per tentare di modificare l'attuale previsione e tornare al primitivo assetto del requisito minimo di cinque anni, perfettamente in linea con la filosofia di fondo del sistema contributivo, ha presentato presso la Commissione di merito l'emendamento 1.8, volto a consentire l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata. In relazione a tale previsione, si proponeva la soppressione dei commi 7 e 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda che tali disposizioni obbligano ad aspettare il compimento dei settanta anni per accedere al pensionamento se il trattamento pensionistico è inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, come previsto dall'articolo 24, comma 7, mentre, con un trattamento almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale è possibile accedere al pensionamento a sessantatré anni, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 24, legando, di fatto, ad un livello di reddito alto la possibilità di anticipare l'età del pensionamento. Si tratta di un assetto normativo che penalizza soprattutto le donne, come dimostrano i dati da ultimo forniti dall'INPS sui flussi di pensionamenti nei mesi gennaio-marzo. Nell'evidenziare che la sua proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile, in quanto riferita al sistema previdenziale generale, ritiene comunque doveroso segnalare la questione in questa sede anche al fine di promuovere un dibattito in vista dell'adozione di futuri interventi legislativi di riforma del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda che su tali aspetti, che comportano disparità di genere nell'ordinamento pensionistico, la Commissione lavoro ha svolto una specifica indagine conoscitiva, le cui risultanze si augura di potere presto presentare al pubblico.

Cesare DAMIANO, presidente, concordando con quanto emerso dal dibattito ed esprimendo apprezzamento per il lavoro della relatrice, ritiene che l'assetto delineato dal provvedimento in esame si configuri come un ibrido di difficile comprensione, che si presta a essere utilizzato per finalità di propaganda. In proposito, ricorda di avere presentato proposte emendative presso la Commissione di merito, poi ritirate, volte a uniformare realmente le previsioni riguardanti i parlamentari a quelle dei lavoratori dipendenti in tema di età pensionabile e di possibilità di anticipo dell'accesso al pensionamento, facendo ricorso agli istituti attualmente previsti, quale, ad esempio, il prestito pensionistico introdotto dalla legge di bilancio per il 2017.

A suo parere, l'ambiguità del provvedimento offrirà il fianco a nuove accuse ai parlamentari di avere introdotto nuove misure a proprio favore, non applicabili alla generalità dei lavoratori, realizzando quella che definisce una vera e propria eterogenesi dei fini.

Marco MICCOLI (PD) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere per rispetto del lavoro svolto dalla relatrice e per aderire alle indicazioni del proprio gruppo.

Giorgio PICCOLO (MDP), associandosi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, preannuncia, tuttavia, la propria astensione nella votazione sulla proposta di parere. Rileva, infatti, che, purtroppo, il provvedimento è in linea con il filo conduttore delle ultime legislature, caratterizzate dalla volontà di cavalcare la sempre più forte avversione nei confronti della politica, alimentata soprattutto dalla

destra populista. Osserva che si sta cercando di smantellare tutti i presidi che, nel tempo, erano stati introdotti, soprattutto dalla sinistra, per permettere anche ai meno abbienti di dedicarsi alla politica in condizioni di indipendenza e libertà dai bisogni. L'accelerazione impressa al procedimento, a suo giudizio, è l'ulteriore dimostrazione della finalità demagogica di tale spregiudicata operazione, in quanto i tempi per l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento sono particolarmente ristretti, vista la prossima scadenza della legislatura, per non parlare del più che probabile intervento della Corte costituzionale. L'aspetto, a suo avviso, più preoccupante è, comunque, la pretesa di intervenire sui diritti acquisiti, con un vero e proprio ricatto che, oggi, riguarda i parlamentari ma che, domani, potrebbe non risparmiare neanche i cittadini.

Renata POLVERINI (FI-PdL), riallacciandosi a quanto evidenziato nel suo primo intervento, esprime il suo apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice per la formulazione della proposta di parere, sulla quale, comunque, esprimerà un voto contrario. Si tratta, a suo giudizio, come hanno detto i colleghi intervenuti, di un provvedimento che riconsegna la politica ai ricchi ed esprime la sua preoccupazione per la deriva che il Paese ha preso, che difficilmente potrà interrompersi in futuro. Dissente, tuttavia, da coloro che hanno addossato alla destra la responsabilità di tale deriva, trattandosi, nella fattispecie, di un provvedimento votato in Commissione di merito dalla maggioranza di centro sinistra.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (Nuovo testo unificato C. 3225 e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3225, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali;

osservato che il provvedimento costituisce un intervento ad ampio raggio che segue gli interventi adottati nella scorsa legislatura dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera che hanno disposto il definitivo superamento del regime dei vitalizi e la tendenziale parificazione delle regole applicate ai trattamenti previdenziali dei parlamentari a quelle previste per la generalità dei lavoratori;

rilevato che, in tale contesto, l'articolo 1 indica che la proposta di legge
intende abolire gli assegni vitalizi e i
trattamenti previdenziali, comunque denominati, erogati ai membri del Parlamento
e ai titolari di cariche elettive delle Regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano introducendo un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo
contributivo;

considerato che la disciplina dei trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento nel tempo si è caratterizzata per la presenza di elementi di specialità, dovuti alla peculiarità del trattamento economico alla quale essi sono connessi;

ricordato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994 ha evidenziato che tra gli assegni vitalizi e le pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

osservato che nella medesima sentenza si evidenzia che « l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio [...] come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private »;

evidenziato che tale ricostruzione dell'istituto è stata confermata dalla Corte costituzionale anche nell'ordinanza n. 86 del 2007, relativa all'assegno vitalizio previsto per i Consiglieri regionali della Regione Marche;

considerato, altresì, che la regolamentazione adottata dalle due Camere ha progressivamente ridotto gli elementi di specialità presenti nella disciplina dei trattamenti di carattere previdenziale riconosciuti ai parlamentari cessati dal mandato, avvicinandola a quella riferita ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti:

rilevato che, in questo contesto, nella sentenza della Corte di cassazione, VI sezione penale, n. 1044 del 1995, si evidenzia che l'assegno vitalizio, in quanto « collegato ad un sistema di assistenza e previdenza (costituito da contributi obbligatori introitati direttamente dall'amministrazione di ciascun ramo del Parlamento e con possibilità di integrazione con contributi volontari in ipotesi particolari)», deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli assegni degli impiegati civili dello Stato, dal momento che esso assolve, a differenza dell'indennità parlamentare, ad una funzione assistenziale e previdenziale;

osservato che il progressivo ravvicinamento tra la disciplina dei trattamenti riconosciuti ai parlamentari cessati dal mandato e quella pensionistica trova conferma nelle richiamate disposizioni introdotte dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che hanno previsto il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, di trattamenti pensionistici basati sul sistema di calcolo contributivo;

condiviso l'orientamento teso a confermare e consolidare la scelta di adottare come riferimento per la determinazione del diritto e della misura dei trattamenti riconosciuti ai membri del Parlamento le regole applicate per la generalità dei lavoratori;

considerato che, in tale contesto, l'articolo 1 del provvedimento indica l'obiettivo di sostituire la disciplina vigente con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, e che l'articolo 13, comma 4, reca una norma di chiusura secondo la quale, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano in quanto compatibili le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;

rilevato che, anche nella disciplina introdotta dal provvedimento, permangono elementi che caratterizzano i nuovi trattamenti previdenziali previsti per i membri del Parlamento e per i consiglieri regionali in termini di specialità rispetto alla normativa di carattere generale;

ritenuto che le singole disposizioni del provvedimento, che presentano difformità rispetto alla disciplina vigente in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti, possano essere oggetto di più approfondite valutazioni, anche sotto il profilo della coerenza con la normativa previdenziale di carattere generale, solo una volta che siano determinati in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame;

osservato che l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata finalizzata al pagamento dei trattamenti previdenziali ai membri del Parlamento, affidando la vigilanza su tale gestione a un Comitato, composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati;

segnalata l'opportunità di valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di tale gestione, dal momento che la misura dei trattamenti resterebbe determinata dai competenti organi delle Camere e l'Istituto avrebbe funzioni di mero trasferimento delle risorse ai destinatari delle prestazioni;

osservato che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi, prevedendo in primo luogo, che le Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, rideterminino l'ammontare degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali erogati, adottando il sistema contributivo nei termini previsti dal provvedimento, con la precisazione che, in ogni caso, l'importo non può essere superiore a

quello del trattamento già percepito e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento;

rilevato che il medesimo articolo 13 prevede che i parlamentari cessati dal mandato che già beneficino di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio senza avere compiuto sessantacinque anni di età continuino a percepire gli emolumenti, che vengono ricalcolati con il sistema contributivo previsto dal provvedimento, mentre i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio avranno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età sulla base della disciplina prevista dal provvedimento stesso;

ricordato che, in via generale, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, è possibile ridurre i trattamenti pensionistici già in atto purché tale riduzione abbia luogo per effetto di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute;

richiamata, in tale contesto, la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, che, nel valutare la legittimità costituzionale del contributo di solidarietà sulle pensioni previsto dalla legge n. 147 del 2013, ha affermato che un tale intervento « può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi [, appunto,] di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio « stretto » di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà »;

osservato che, ai fini di tale verifica, la medesima sentenza ha richiesto che il contributo di solidarietà debba « operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum »;

ricordato che nell'ambito dell'adozione di interventi di modifica dei requisiti per l'accesso al pensionamento e del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la manovra di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono regolarmente state inserite disposizioni che hanno fatto salvi i periodi già maturati sulla base del sistema previgente, applicando il sistema del calcolo pro rata, assicurando altresì la possibilità di avvalersi, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, ove essi fossero stati maturati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni contenute nel testo del provvedimento rispondano univocamente all'esigenza di introdurre un trattamento di carattere previdenziale ricalcato sostanzialmente su quello previsto per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, ovvero gli istituti previsti permangano caratterizzati da una natura e da un regime giuridico che non consentono la loro integrale riconducibilità alla disciplina pensionistica;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, relative alla rideterminazione dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, verifichi la Commissione, anche alla luce della ricostruzione sistematica degli istituti disciplinati dal provvedimento, l'adeguatezza delle disposizioni previste dal medesimo articolo rispetto ai criteri di ragionevolezza individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ai fini della legittimità degli interventi ablativi riferiti a rapporti di durata in essere, fermo restando, in ogni caso, che analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti, assunta come riferimento dal provvedimento in esame, né possono prefigurarsi per il futuro con riferimento a tale disciplina, trattandosi di misure che, in base alla giurisprudenza costituzionale, devono essere sottoposte ad un vaglio di ammissibilità « stretto », al fine di salvaguardare il rispetto dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

considerato che le disposizioni dell'articolo 7 del provvedimento prevedono la determinazione dei trattamenti previdenziali con il sistema contributivo, valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre misure volte a consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Esame, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	77
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.	
Atto n. 418 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	100

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore.

Atto n. 417.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore, sul quale dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 giugno 2017.

Fa presente, quindi, che la richiesta di parere non è corredata dall'intesa in sede di Conferenza unificata né dal parere del Consiglio di Stato. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Donata LENZI (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto recante « Codice del Terzo settore » (d'ora in avanti, « Codice »), predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega n. 106 del 2016, provvede « al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore». Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. Rileva che rimane, invece, sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno evidenziate nel prosieguo.

Osserva preliminarmente che si tratta di un testo complesso, sul quale anticipa una sua positiva valutazione, in relazione al lavoro svolto dal Governo, comprendendone le difficoltà. Nonostante le criticità che andrà via via elencando, queste non diminuiscono, la consapevolezza dell'importanza del lavoro compiuto. Pur essendo consapevole del fatto che saranno formulate opinioni assai diverse tra loro nel corso del dibattito, ritiene comunque che si sia cercato un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto delle tante cose positive che esistono allo stato attuale, dall'altro.

Sottolinea, poi, che non si deve dimenticare come la riforma non copra la totalità dell'associazionismo. Infatti, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice, infatti, riguarda le associazioni e le fondazioni che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al registro perché questa è precondizione per lo svolgimento pieno delle proprie finalità. Ricorda che si è nel campo del diritto civile, il campo delle libertà, in cui eventuali limitazioni devono avere una ragione.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che lo schema di decreto legislativo si compone di 104 articoli, suddivisi in dodici titoli.

I Titoli I e II recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore. Il Titolo III prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato. I Titoli IV e V disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. È, inoltre,

prevista una norma di rinvio – l'articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016, e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991. Il Titolo VI disciplina il registro unico nazionale del Terzo settore. Il Titolo VII reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo VIII detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi. Il Titolo IX reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale. Il Titolo X disciplina il regime fiscale degli enti in parola. Il Titolo XI detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento. Infine, il Titolo XII reca disposizioni transitorie e finali.

Fa presente che il Titolo I (articoli da 1 a 3), recante disposizioni generali, individua le finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) proprie del Terzo settore e delimita il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso Codice (articolo 3), chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche per gli enti del Terzo settore regolati da una disciplina particolare.

Inoltre, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice, previa verifica di compatibilità. Infine, si specifica che le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni bancarie, alle quali sono riferibili soltanto le disposizioni raccolte nel Capo II del Titolo VIII, riferite ai Centri di servizio per il volontariato.

Il Titolo II (articoli da 4 a 16) reca disposizioni volte soprattutto a delineare l'identità giuridica degli enti del Terzo settore, definiti come enti costituiti in forma di associazione o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4). L'impianto dell'articolo 4, distinguendo gli enti in tre grandi categorie: quelli solidaristici, quelli mutualistici, quelli di produzione e scambio di beni e servizi, sembra coerente rispetto alla legge delega. Il comma 3 dell'articolo 4 riguarda specificamente gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e quelli delle confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato.

Segnala che una disposizione rilevante è quella dell'articolo 5, che individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore, attraverso la compilazione di un elenco unico, con l'obiettivo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Nella lista sono comprese attività che già storicamente gli enti del Terzo settore svolgono, accanto a nuovi settori di attività, quali: commercio equo e solidale; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5, attuando uno specifico punto della delega, consente l'aggiornamento del predetto elenco. Ad una prima lettura, parrebbe necessario il coordinamento con la legge sulla lotta agli sprechi alimentari (legge n. 166 del 2016), frutto anch'essa del lavoro di questa Commissione. Appaiono, inoltre, assai ristretti i margini di riconoscimento delle associazioni a tutela di diritti.

Rileva, inoltre, che la limitazione nel campo sanitario alle sole prestazioni previste dai LEA è eccessiva limitativa della libertà e della solidarietà e si spiega solo con ragioni economiche.

I LEA, infatti, devono essere garantiti dallo Stato, anche se l'effettiva erogazione può avvenire, ad esempio, nell'ambito di un rapporto convenzionale con una fondazione. Invece, stando al testo attuale dello schema, prestazioni escluse dai LEA solo per ragioni di costo – quali ad esempio le cure dentarie agli adulti – non potrebbero essere oggetto di attività da parte di un ente del Terzo settore, neanche se rivolte ai soggetti senza fissa dimora.

Si prevede, poi, che gli enti del Terzo settore possano esercitare, accanto alle attività di interesse generale, attività diverse, strumentali o secondarie rispetto a quelle principali, purché lo statuto o l'atto costitutivo lo consentano (articolo 6).

Viene disciplinata, quindi, l'attività di raccolta di fondi di cui gli enti del Terzo settore possono avvalersi per finanziare le proprie attività di interesse generale (articolo 7).

Importante è la disposizione di cui all'articolo 8, che prevede un obbligo di destinazione del patrimonio allo svolgimento di attività statutarie e vieta la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili e avanzi di gestione. La materia è delicata in quanto fortemente limitante della libertà di associazione. In particolare, il comma 3 individua alcune fattispecie che costituiscono «in ogni caso» una distribuzione indiretta non consentita - quale la corresponsione a coloro che rivestono cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta e, comunque, superiori ad ottantamila euro annui e ancor di più i limiti al tetto alle retribuzioni non superiori al + 20 per cento dei contratti collettivi. Si tratta di una limitazione sindacalmente di difficile giustificazione. Ricorda che, oltre che parlare di proporzionalità, il comma 1, lettera 1), dell'articolo 4, per contenere gli stipendi sceglieva la strada della pubblicità, nel decreto in esame ripresa solo per enti sopra i 50.000 euro (articolo 14).

Si stabilisce, poi, in caso di estinzione o scioglimento, l'obbligo per gli enti di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore ovvero alla Fondazione Italia sociale. Si impedisce, quindi, che il patrimonio residuo degli enti del Terzo settore possa costituire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione (articolo 9). È contemplata, inoltre, la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (articolo 10).

Osserva, poi, che l'articolo 11, in combinato disposto con il predetto articolo 4, prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

È incomprensibile, a suo avviso, la ragione per cui le imprese sociali siano automaticamente iscritte al registro del Terzo settore quando iscritte all'apposita sezione del registro delle imprese, che notoriamente non ne verifica la natura. Precisa che questo punto andrà chiarito in coordinamento con l'altro schema di decreto legislativo assegnato alla XII Commissione (Atto n. 418).

Rileva, inoltre, che all'articolo 12 si prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Poiché successivamente si impone, con una norma analoga, l'uso delle sigle ODV, per le organizzazioni di volontariato, e APS, per le associazioni di promozione sociale, si domanda se un ente debba averle entrambe, cosa che sembrerebbe eccessiva. Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno introdurre un periodo di adeguamento, considerati i costi conseguenti al cambio di denominazione sociale.

Osserva, quindi, che si introducono gli obblighi, per gli enti del Terzo settore, di redazione e deposito del bilancio di esercizio (articolo 13).

Un altro vincolo per gli enti del Terzo settore con entrate o ricavi superiori ai cinquantamila euro è quello di pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet gli eventuali corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (articolo 14).

Rileva, poi, che un ulteriore strumento che garantisce l'assenza degli scopi lucrativi è l'introduzione del principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (articolo 16).

Il Titolo III (articoli da 17 a 19) reca la definizione dello status del volontario indipendentemente dalla natura dell'ente nel quale presta la propria opera (articolo 17) e norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo (articolo 19). Ai fini del Codice, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, devono darne conto in un apposito registro. Sul punto, ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge delega, ha indicato quale principio e criterio direttivo «l'introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa». In seguito, nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo ha impegnato a valutare la possibilità di riconoscere, ai fini di semplificazione degli adempimenti, rimborsi forfettari su base annua di modica entità, e in ogni caso proporzionale all'impegno, costante o saltuario, del volontario, nonché frazioni di anno in cui l'attività di volontariato si svolge.

La norma in esame stabilisce inoltre che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che esercita gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni del Titolo III non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Osserva, quindi, il Titolo IV (articoli da 20 a 31), concerne le associazioni e le fondazioni del Terzo settore. Il Capo I del Titolo IV, costituito dal solo articolo 20, reca disposizioni generali volte a definire l'ambito di applicazione del Titolo in esame, prevedendo che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. Ricorda che le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le fondazioni sono disciplinate dal libro primo, titolo II, del codice civile (« Delle persone giuridiche »).

In particolare, le associazioni e le fondazioni per le quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, sono persone giuridiche private; in assenza di tale decreto, le associazioni non sono riconosciute come persone giuridiche (articolo 36 del codice civile). La richiamata disposizione della legge delega prevede che i decreti legislativi provvedano, appunto, alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile; l'articolo 3 della legge n. 106 del 2016 detta appositi principi e criteri direttivi per la revisione di questa parte del codice civile.

Fa presente, poi, che il Capo II, costituito dagli articoli 21 e 22, reca la disciplina della costituzione delle associazioni e fondazioni del Terzo settore. Vengono definiti (articolo 21), sulla base dei principi e criteri direttivi posti dall'articolo 3 della legge delega per la revisione del titolo II del libro primo del codice civile, il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente le norme relative al funzionamento e la denominazione dell'ente, individuando i seguenti elementi obbligatori: l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale e le eventuali sedi secondarie; l'eventuale patrimonio iniziale; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la procedura di ammissione, che deve ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

Si prevede che lo statuto degli enti in questione – sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo – ne costituisca parte integrante, e che le norme statutarie prevalgano in caso di contrasto con le clausole dell'atto costitutivo.

In pratica, anziché prevedere la revisione del titolo II del libro primo del codice civile (come reca la rubrica dell'articolo 3 della legge n. 106 del 2016) si prevede un regime speciale in merito a statuti, obblighi verso terzi, bilanci, procedure e altri aspetti ancora, valevole solo per gli enti del Terzo settore.

Viene, con la stessa logica, definita la procedura per l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni del Terzo settore che, in deroga alle disposizioni vigenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), può avvenire anche mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 22). Al riguardo, ricorda che tra i principi e criteri direttivi posti dall'articolo 3 della legge delega per la revisione del titolo II del libro primo del codice civile ricorrono i seguenti: « rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica », « prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti », « disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche ».

Sono, quindi, enumerati gli adempimenti cui è tenuto il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore ovvero la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, ed è individuato il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica.

Il comma 5 dell'articolo 22, contenente disposizioni relative a episodi che potrebbero verificarsi nel corso della vita della persona giuridica ed eventualmente determinarne l'estinzione, sembrano esulare dal contenuto dell'articolo in esame la cui rubrica reca « Acquisto della personalità giuridica ».

Il comma 7 del medesimo articolo 22 prevede che, nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente sia chiamato a rispondere soltanto l'ente con il suo patrimonio. Per tale ragione, il patrimonio richiesto al comma 4 (15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioni) ha lo scopo di favorire l'acquisizione della personalità giuridica ma, a mio parere, è troppo basso. Anche in questo caso, il risultato è che ci saranno due procedure diverse per ottenere la personalità giuridica a seconda che si sia o meno ente di Terzo settore.

Il Capo III del Titolo IV, costituito dagli articoli compresi tra 23 e 31, reca la disciplina relativa all'ordinamento e all'amministrazione degli enti del Terzo settore. Evidenzia che tale Capo uniforma l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute a quelli delle associazioni riconosciute, laddove la disciplina codicistica demanda agli accordi tra gli associati la regolazione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (articolo 36 del codice civile). Esso sarebbe attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), laddove si parla di « revisione », ma non necessariamente questo comporta la omogeneizzazione.

L'articolo 23 reca disposizioni in ordine alla procedura di ammissione di nuovi membri nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore.

Ricorda l'articolo 16, primo che comma, del codice civile, demanda agli statuti la disciplina delle condizioni di ammissione nelle associazioni riconosciute, senza imporre alcun indirizzo né dettare alcuna disposizione al riguardo. La suddetta disposizione dell'articolo 21, comma 1, del provvedimento in esame ferma restando, nelle associazioni e nelle fondazioni del Terzo settore, la disciplina statutaria degli eventuali requisiti di ammissione e della procedura di ammissione - impone, tuttavia, che questa si ispiri a criteri non discriminatori, generalizzando così quanto previsto attualmente solo per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (leggi nn. 266 del 1991 e 383 del 2000) aggiungendovi poi una procedura particolarmente burocratizzata.

Il comma 4 dell'articolo 23 prevede che le predette disposizioni si applichino, in quanto compatibili e sempre che lo statuto non disponga diversamente, anche alle fondazioni del Terzo settore nelle quali è presente, ai sensi delle norme statutarie, un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato. Al riguardo, ricorda che il codice civile (articolo 20) prevede che l'assemblea sia organo necessario soltanto nelle associazioni, non nelle fondazioni, per le quali l'unico organo necessario è l'organo di amministrazione. Gli statuti delle fondazioni prevedono, tut-

tavia, spesso la presenza dell'organo assembleare ovvero di altro organo di indirizzo altrimenti denominato.

L'articolo 24 reca disposizioni relative all'attività dell'organo assembleare (voto, rappresentanza e assemblee separate) nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, disponendo in ordine alla loro applicabilità anche alle fondazioni del Terzo settore, il cui statuto preveda la presenza di un organo assembleare o di indirizzo.

Ricorda che, tra i principi e criteri direttivi posti dall'articolo 3 della legge n. 106 del 2016 per la revisione del titolo II del libro primo del codice civile, ricorre il seguente: « assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe », in attuazione del quale interviene l'articolo in commento, fatta eccezione per i diritti di informazione.

Ricorda, inoltre, che il titolo II del libro primo del codice civile non dispone in ordine ai seguenti aspetti: diritto di voto, attribuzione dei voti, rappresentanza nell'organo assembleare delle associazioni.

L'articolo 25 enumera le competenze dell'organo assembleare delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, alle quali gli statuti delle medesime associazioni non possono derogare. Si prevede che, con disposizione statutaria, tali disposizioni possano essere applicate anche alle fondazioni del Terzo settore nelle quali lo statuto abbia previsto la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, nei limiti in cui questo risulti compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

L'articolo 26 reca disposizioni relative all'organo di amministrazione delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione è organo necessario nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Trova applicazione l'articolo 2382 del codice civile, relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società.

Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, l'organo di amministrazione è organo necessario anche per le fondazioni del Terzo settore.

L'articolo 27, costituito da un unico comma, dispone che al conflitto di interessi degli amministratori delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore, si applica l'articolo 2475-ter del codice civile, in materia di conflitto di interessi per gli amministratori delle società a responsabilità limitata.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 106 del 2016, che demanda al decreto legislativo di attuazione di disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, l'articolo 28, costituito da un unico comma, prevede che gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore, rispondano nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, sulla base delle disposizioni codicistiche che regolano la responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci delle società per azioni, nonché delle disposizioni che regolano la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto compatibili.

Osserva, poi, che l'articolo 29 reca la disciplina della denuncia dinanzi al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e per le fondazioni del Terzo settore. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo in esame gli enti eccle-

siastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'articolo 30 reca disposizioni concernenti l'organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore. Ai sensi del comma 1, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore. Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, determinati limiti. Il comma 6 del medesimo articolo reca disposizioni relative alle funzioni dell'organo di controllo.

Ricorda che per le fondazioni non è presente una disposizione codicistica che preveda, in generale, l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo.

L'articolo 31, infine, reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore, che è obbligatoria quanto vengono superati, per due esercizi consecutivi, determinati limiti concernenti l'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate, comunque denominate, e il numero dei dipendenti occupati.

Ritiene necessario esprimere una preoccupazione sul destino delle piccole associazioni e sul loro reale interesse a entrare nel mondo del Terzo settore di cui pure, per vocazione farebbero di diritto parte. Al riguardo, fa presente che il censimento Istat che ha censito 301 mila enti del Terzo settore, ci dice che la maggioranza sono piccole associazioni sotto i 30.000 euro di entrate annue e che più del 66 per cento sono associazioni non riconosciute. Evidenzia che nel testo in esame gli obblighi pesano in ugual misura su associazioni riconosciute e non riconosciute, pur essendo diversa la responsabilità degli amministratori, e che in alcuni casi si tiene conto di determinate soglie oltre le quali è necessario adempiere a un obbligo, mentre in altri casi l'obbligo esiste a prescindere dalla soglia.

A suo parere, pertanto, si corre il rischio che la piccola associazione di volontariato, valutati costi e benefici, valuti di rimanere al di fuori del perimetro del Terzo settore.

Il Titolo V (articoli da 32 a 44) è dedicato agli enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare: Organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L'individuazione delle categorie corrisponde all'assetto normativo attuale – scompare la specifica categoria del diritto tributario qualificata come ONLUS – con l'ulteriore riconoscimento quali enti del Terzo settore di: *a*) enti filantropici; *b*) reti associative; *c*) società di mutuo soccorso.

Per quanto riguarda le ODV (articoli 32-34), vengono posti dei parametri quantitativi per la loro formazione, in termini di rapporto tra numero dei volontari e numero dei lavoratori impiegati nell'attività.

Le disposizioni rispondono al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che dispone l'armonizzazione e il coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari. Il commercio equo e solidale e l'agricoltura sociale sono esclusi dai settori di attività delle ODV. Sono fatte salve, per le organizzazioni di volontariato che operano nella protezione civile, le norme che regolano la materia, in ragione della peculiarità della stessa. Pertanto, alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge delega n. 30 del 2017, per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Rileva, in particolare, l'esigenza di coordinare gli ultimi due commi dell'articolo 33 (ai sensi dell'ultimo comma, le ODV possono ricevere dalle amministrazioni pubbliche solo il rimborso spese mentre si sensi del comma precedente possono ricevere contributi) e di coordinare tale articolo con gli articoli 55 e 56.

Anche per quanto concerne le APS (articoli 35-36), sono individuati parametri quantitativi in ordine alla loro costituzione. Non sono APS, come già ora, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le APS devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La differenza tra ODV e APS sembra quindi stare essenzialmente nella platea dei beneficiari: altri rispetto ai soci per le ODV, soci in modalità mutualistica per le APS. Anche se questo impianto era già presente nella delega ed è in continuità con il passato, c'è da chiedersi se la distinzione non sarebbe stata superabile o se essa non dovesse essere rivolta piuttosto ai settori di attività.

Fa presente che una nuova tipologia organizzativa nell'ambito degli enti del Terzo settore è costituita dagli enti filantropici (articoli 37-39), costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o

servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'articolo 38 dispone che gli enti filantropici traggano le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

A tutela della trasparenza e per rendicontare ciò che è stato fatto, sviluppando accountability, l'articolo 39 stabilisce che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio. Sarebbe opportuno che indicasse anche i beneficiari.

L'articolo 40 rinvia alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge n. 106 del 2016, il cui schema (Atto n. 418) è ora all'esame delle Camere e, in particolare, della Commissione affari sociali.

La disposizione di rinvio, come chiarisce la relazione illustrativa, è utile a chiarire che le imprese sociali, ancorché oggetto di un atto legislativo autonomo, sono comunque enti del Terzo settore, e dunque nei loro confronti, se costituite in forma di associazione o fondazione, possono trovare applicazione le norme del Codice.

Le reti associative (articolo 41) sono definite come enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore - numero, a suo avviso, alto - o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Le reti associative hanno il compito di svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. Le reti esercitano, tra le altre, anche l'attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati e predispongono una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore.

Gli articoli da 42 a 44 prevedono un regime transitorio riguardo le società di mutuo soccorso, in conformità con il criterio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera *i*), della legge n. 106 del 2016. In particolare, l'articolo 42 conferma che le società di mutuo soccorso (SMS) sono disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886, che le ha istituite.

Le SMS possono svolgere principalmente due tipi di attività: quella erogativa di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio sanitario e dell'assistenza familiare; quella erogativa di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, soprattutto nell'ipotesi in cui questa si trovi in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali.

L'articolo 43 permette alle SMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, di trasformarsi, entro i successivi tre anni da tale data, in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 che stabilisce, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, che il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Il Titolo VI (articoli da 45 a 54), attuativo della delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del registro unico nazionale del Terzo settore.

La disposizione di delega ha previsto, mediante l'istituzione di un registro unico nazionale, la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti operanti nel Terzo settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore; la finalità è di favorire, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale degli enti medesimi.

La norma di delega ha peraltro previsto che l'iscrizione nel registro, subordinata al possesso di taluni requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, è obbligatoria per tutti quegli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale oppure che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali e di sostegno economico previste all'articolo 9 della legge n. 106 del 2016.

Ai sensi della normativa prevista degli articoli 45 e seguenti dell'atto in esame, il registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore (articolo 46). In quest'ultima voce, come chiarisce la relazione illustrativa, rientrano residualmente tutti quei soggetti che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per gli enti del Terzo settore, non presentano caratteristiche univoche che consentono l'attribuzione in una specifica categoria. In questo modo potrebbe essere consentita « l'emersione » di nuove tipologie organizzative al momento non facilmente individuabili.

Al riguardo, rileva che viene data facoltà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di istituire, con decreto di natura non regolamentare, sottosezioni o nuove sezioni del registro o modificare le sezioni esistenti. La disposizione aumenta la flessibilità del nuovo sistema, anche in considerazione della possibile eterogeneità delle forme in cui gli enti del Terzo settore possono esercitare la loro attività.

Il registro è gestito operativamente, con modalità informatiche, su base territoriale da ciascuna regione e provincia autonoma che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, una struttura indicata come Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. L'Ufficio del registro, all'atto della registrazione di quegli enti del Terzo settore che devono anche avvalersi del revisore legale dei conti (associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore di grandi dimensioni), deve acquisire la relativa informazione antimafia.

Attraverso l'iscrizione, tutti gli enti possono accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati. Oltre alle modalità di iscrizione (articolo 47), al contenuto informativo minimo necessario che deve risultare nel registro unico nazionale del Terzo settore per ciascun ente (articolo 48), alle modalità di aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati (articolo 50), la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro ad una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti (articolo 51).

L'attuazione completa del registro è prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Codice (articolo 53). Entro tale termine, un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce la procedura per l'iscrizione nel registro e individua i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro nonché le sue modalità di comunicazione con il registro delle imprese con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti in quest'ultimo. Le regioni e le province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e, sulla base della struttura informatica unitaria, rendono operativo il registro unico.

Sono, altresì, quantificate le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico. Si prevedono, inoltre, le modalità per far confluire i dati relativi alle associazioni di promozione sociale già in possesso delle amministrazioni territoriali (articolo 54).

Fa presente, poi, che il Titolo VII (articoli da 55 a 57) reca disposizioni concernenti i rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici.

Fondamentalmente, viene confermata la disciplina prevista a normativa vigente salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione unitaria del settore. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'amministrazione procedente in ordine a tali scelte.

Il Titolo in esame, quindi: prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale delle attività di interesse generale, coinvolgano attivamente gli enti del Terzo settore mediante forme di co-programmazione e co-progettazione (articolo 55); disciplina la conclusione di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento, in favore di terzi, di attività di interesse generale (articolo 56); disciplina l'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. L'articolo 57 prevede una normativa speciale per le ambulanze, in questo caso solo per il settore dell'emergenza.

Il Titolo VIII (articoli da 58 a 76) reca le norme per la promozione ed il sostegno degli enti del Terzo settore. In particolare, il Capo I (articoli 58-60) prevede la disciplina del Consiglio nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a risorse invariate, in base alla delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, che ha previsto il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è considerato un organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale; la sua composizione, in base alla delega, deve valorizzare il ruolo delle reti associative di secondo livello.

L'articolo 59 dispone circa la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore. La relazione illustrativa sottolinea che tale composizione intende essere la più rappresentativa dei diversi livelli di governo, in modo da superare la frammentarietà finora riscontrata, con particolare riferimento all'interazione con i livelli di governance territoriale.

Si prevede la gratuità della partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti, senza diritto alla corresponsione di alcun emolumento comunque denominato, anche in considerazione del principio di salvaguardia da nuovi oneri per la finanza pubblica contenuto nella suddetta disposizione di delega.

Sono, quindi, definiti i compiti del Consiglio nazionale (articolo 59), tra cui: espressione di pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; espressione di un parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale; designazione di un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia sociale; coinvolgimento nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative di cui al suddetto articolo 41 dello schema in esame.

Il Capo II (articoli 61-66) disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, secondo quanto previsto dal dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), della legge delega, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni. Viene

inoltre disposto per il sistema dei CSV un nuovo modello di *governance*, in coerenza con il dispositivo di cui alla lettera *f*), del citato comma 1 dell'articolo 5 della legge delega, che prevede una revisione dell'attività di programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali (OTC) tra loro coordinati sul piano nazionale (ONC).

Entrando nel merito del contenuto del Capo II, l'articolo 61 prevede la disciplina per l'accreditamento dei CSV, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), n. 3), della legge delega.

Possono essere accreditati come CSV gli enti del Terzo settore costituiti da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, in forma di associazione riconosciuta, con personalità giuridica, ad esclusione delle forme previste al libro V del Codice civile, vale a dire sotto forma societaria.

Viene, quindi, stabilito il contenuto dello statuto dei CSV; ulteriori previsioni sono contemplate con riferimento agli specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. In particolare, sono posti alcune incompatibilità per chi è chiamato a ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione.

L'articolo 62 dispone la disciplina per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato, in conformità con il dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 3), della legge delega, che prevede il finanziamento stabile dei medesimi CSV, attraverso un programma triennale, con le risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991.

Qualora siano utilizzate risorse diverse, le stesse devono essere comprese in una contabilità separata. Ricorda che, in base alla normativa vigente dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, le fondazioni bancarie sono tenute a destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli ulteriori accanto-

namenti previsti per legge, ai fondi speciali per il volontariato, costituiti presso le regioni.

Viene istituito, quindi, il Fondo unico nazionale, finalizzato ad assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato. Il Fondo è alimentato da contributi annuali (obbligatori) delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo). Sono stabilite le modalità di computo della quota che le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a destinare annualmente al Fondo unico.

Osserva, poi, che l'articolo 63 dispone in merito alle funzioni e ai compiti assegnati ai Centri di servizio per il volontariato, derivanti dall'articolo 5, comma 1, lettera *e*), numero 2), della legge delega.

Viene stabilito, quindi, che i predetti Centri utilizzino le risorse del Fondo unico loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo nazionale.

Per queste finalità, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili a diverse tipologie di servizi tra i quali: servizi di promozione, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani e nelle scuole, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato; servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari; servizi di consulenza e di assistenza qualificata; servizi di informazione e comunicazione; servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; servizi di supporto tecnico-logistico; servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore.

Sono, quindi, definiti i principi in base ai quali vengono erogati i servizi organizzati mediante le risorse del Fondo unico.

L'articolo 64 stabilisce per il sistema dei CSV un nuovo modello di *governance*, in coerenza con il dispositivo di cui alla lettera *f*) del citato comma 1 dell'articolo 5 di delega, che prevede una revisione dell'attività di programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati sul piano nazionale.

Viene definito l'Organismo nazionale di controllo (ONC) come fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei Centri servizio per il volontariato. L'ONC gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del decreto in esame, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. La relazione illustrativa chiarisce che la fondazione ONC si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in dieci organismi territoriali di controllo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si procede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Organismo medesimo, la cui composizione è prevista direttamente dall'articolo 64 dello schema di decreto.

Sono, poi, definite le funzioni dell'ONC, che, tra i compiti principali: amministra il Fondo unico nazionale e riceve i contributi delle fondazioni bancarie; stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dallo schema di decreto in oggetto; definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali che devono essere perseguiti a

valere sulle risorse del Fondo unico nazionale; determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei Centri di servizio del volontariato e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale; sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato attraverso le risorse del Fondo unico nazionale ad essa assegnate dall'ONC; accredita i Centri servizio, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate; definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli Organismi territoriali di controllo (OTC) nell'esercizio delle proprie funzioni; predispone modelli di previsione e rendicontazione che i Centri servizio sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fondo unico nazionale; assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei Centri, che invia annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rende pubblica attraverso modalità telematiche. La relazione tecnica precisa che dai predetti compiti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese di organizzazione e funzionamento dell'ONC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie.

L'articolo 65 definisce gli organismi territoriali di controllo (OTC) come uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, che sono chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei Centri servizio nel territorio di riferimento, in conformità alle norme dello schema di decreto in oggetto e allo statuto e alle direttive dell'Organismo nazionale di controllo. Vengono istituiti dieci ambiti territoriali ed è individuata la composizione degli OTC i cui componenti, come quelli dell'ONC, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti a carico del Fondo unico o sul bilancio dello Stato, in base al principio di gratuità delle prestazioni dei componenti di tali organismi.

Gli Organismi in esame svolgono determinate funzioni in conformità alle norme dello schema di decreto in esame e in base alle disposizioni dello statuto ed alle direttive dell'Organismo nazionale, nonché ai sensi del proprio regolamento, che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio.

L'articolo 66 definisce i casi di sanzioni a fronte della mancata osservanza delle presenti norme e gli strumenti di tutela giurisdizionale ammessi.

Si stabilisce che, in presenza di irregolarità, gli OTC invitano i Centri servizio ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli Organismi territoriali denunciano l'irregolarità all'ONC per l'adozione dei provvedimenti necessari. Il medesimo Organismo nazionale, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il Centro servizio interessato, adotta i provvedimenti sanzionatori a seconda della gravità del caso. Contro i provvedimenti dell'Organismo nazionale è possibile fare ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Fa presente che la parte appena illustrata sui CSV è probabilmente quella nella quale il problema del rispetto dei criteri di delega è più problematica. Infatti, se si rilegge l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 106 del 2016, si legge: « revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio svolta mediante organismi regionali o sovraregionali tra di loro coordinati sul piano nazionale ».

Non sono quindi previsti nessuna fondazione né il ribaltamento prefigurato, per cui le decisioni sono adottate a livello centrale. Sembra costituzionalmente rischioso, poi, prevedere che le regioni siano totalmente escluse dal riordino e dal governo in una materia che almeno in parte appartiene alla sfera della competenza regionale.

Il Capo III del Titolo VIII (articoli 67-71) prevede ulteriori specifiche misure aventi la funzione di sostegno per gli enti del Terzo settore. Sostanzialmente, si estendono a tutte o ad una parte delle diverse tipologie di enti facenti parte del Terzo settore misure attualmente previste dalla legge n. 283 del 2000, sulle associazioni di promozione sociale. In particolare, gli articoli 67 e 68, che si applicano solo ad ODV e APS, prevedono, rispettivamente, misure di agevolazione creditizia e la concessione di una situazione di privilegio per quanto riguarda i crediti.

L'articolo 69 estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà - precedentemente riconosciuta soltanto alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato - di accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo o ad altri fondi comunitari per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Analogamente, l'articolo 70 estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà di utilizzare gratuitamente e a titolo temporaneo beni mobili ed immobili dello Stato delle regioni o degli enti locali in occasioni particolari, nonché, in tali casi, di somministrare al pubblico alimenti e bevande nel rispetto di determinate condizioni. È prevista, a tal fine, una deroga al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che deve possedere chi esercita un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui quelli di aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, aver esercitato in proprio per almeno due anni un'attività di impresa nel settore alimentare ed essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria o terziaria che comprenda materia attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 71 estende a tutti gli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, alcune agevolazioni per lo svolgimento di alcune attività sociali già previste dalla normativa vigente con riferimento all'articolo 32 della legge sulle associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), alla concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato e alle nuove norme sul partenariato pubblicoprivato per la valorizzazione dei beni culturali.

Si dispone, in particolare, che le sedi degli enti del Terzo settore ed i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, a condizione che non siano di tipo produttivo, sono considerate compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste con decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Si stabilisce, inoltre, la possibilità di concedere in comodato agli enti del Terzo settore beni mobili ed immobili di proprietà pubblica che risultino non utilizzati per fini istituzionali, nonché un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate per l'uso di beni culturali immobili per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. Si estende, altresì, agli enti del Terzo settore la possibilità di usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato, per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le destinazioni d'uso omogenee.

Il Capo IV (articoli 72-76) dispone in tema di risorse finanziarie.

Ricorda che la legge di delega ha previsto (articolo 9, comma 1, lettera f)) l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese. Il presente decreto legislativo deve altresì disciplinarne le modalità di funzionamento e di utilizzo delle

risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'articolo 73 disciplina, quindi, le caratteristiche e le funzioni del Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo settore ed incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo, di carattere non rotativo.

Viene inoltre stabilito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili e che, in attuazione di tale atto di indirizzo, le strutture amministrative del Ministero individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie ai sensi della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo.

Segnala che la procedura indicata non sembra prevedere alcun coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, come invece previsto dalla legge di delega.

L'articolo 74 dispone il trasferimento su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle risorse finanziarie, pari a circa 22 milioni di euro, attualmente destinate al finanziamento degli interventi in materia di Terzo settore e derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, relative ad alcune disposizioni di legge specificamente elencate, determinandone contestualmente le finalità e le modalità di impiego.

Le norme riguardanti gli oneri trasferiti sono: l'articolo 12, comma 2, della legge n. 266 del 1991 (Legge quadro sul volontariato), per un ammontare di 2 milioni di euro, relativo al Fondo per il volontariato; l'articolo 1 della legge n. 438 del 1998 (contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), per un ammontare di 5,16 milioni di euro, relativo al contributo statale ad associazioni ed enti di promozione sociale; l'ar-

ticolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000 (Misure in materia fiscale), per un ammontare di 7,75 milioni di euro, relativo alle risorse per l'acquisto da parte delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di autoambulanze e di beni strumentali, l'articolo 13 della legge n. 383 del 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), per un ammontare di 7,05 milioni di euro, riguardante il Fondo per l'associazionismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo prevede, poi, che con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano determinati annualmente le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse sopracitate La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina consegue il duplice obiettivo di permettere alla pubbliche amministrazioni di operare un'efficace programmazione, in virtù dell'immediata disponibilità delle risorse finanziarie acquisita per effetto della legge di bilancio e di disporre di una flessibilità nell'allocazione delle risorse medesime verso i fini stabiliti dalla norma primaria.

Osserva che non appare chiaro il fondamento di questo articolo nella legge delega.

I successivi articoli da 74 a 76 specificano le finalità al cui soddisfacimento sono destinate le risorse di cui al precedente articolo 73.

Si limita a segnalare che, per le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della legge n. 476 del 1987, vale a dire per le cinque associazioni cosiddette « storiche » (Ente nazionale sordi, Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, Unione italiana ciechi e ipovedenti, Unione nazionale mutilati per servizio, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, tutte persone giuridiche privatizzate) viene mantenuto il finanziamento delle attività istituzionali di promozione e integrazione sociale degli aderenti nella misura indicata all'articolo 1, comma 2, della

legge n. 438/1998 con un finanziamento complessivo di 2.580.000 euro (articolo 75, comma 2).

Il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. La relazione illustrativa richiama in relazione a tale titolo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge di delega, che prevede l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale nonché la lettera f), numero 1), che reca la previsione, per le imprese sociali, della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative.

L'articolo 77 prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore.

Su tali titoli le banche emittenti non possono applicare le commissioni di collocamento, con l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli agli enti del Terzo settore. Una certa quota della raccolta può essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore con corrispondente assegnazione di un credito d'imposta pari al 50 per cento della stessa erogazione liberale.

Il sostegno mediante liberalità e devoluzione della raccolta in favore degli enti del Terzo settore comporta alcune agevolazioni finanziarie: tra le altre, l'esenzione per gli emittenti dalla contribuzione di vigilanza alla Consob, l'assoggettamento dei proventi dei titoli al medesimo regime fiscale previsto per i titoli di Stato, la disapplicazione delle norme antielusive che comportano la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica. I titoli, inoltre, non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare le modalità attuative delle norme in esame.

Con l'articolo 78 si disciplina il regime fiscale del cosiddetto *social lending* al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato. Si specifica, inoltre, che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.

La relazione illustrativa ricorda che il provvedimento della Banca d'Italia, emanato 1'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, definisce il social lending uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Al riguardo, osserva che la disposizione in commento non sembra applicarsi solo alle imprese sociali, come previsto dalla legga di delega, ma appare avere una portata fiscale generale e che pertanto appare incongrua la sua collocazione all'interno del codice del Terzo settore.

Il Titolo X (articoli da 79 a 89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali allo scopo, come affermato nella relazione illustrativa, di operare, una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo.

Ricorda che la legge di delega per la riforma del Terzo settore ha indicato, in proposito una serie di specifici criteri direttivi: la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale (articolo 9, comma 1, lettera *a*)); la razionalizzazione e semplificazione del regime di

deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità delle erogazioni liberali (articolo 9, comma 1, lett. *b*)); la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati previsti per gli enti del Terzo settore (articolo 9, comma 1, lettera *e*)); l'introduzione di agevolazioni per favorire il trasferimento di beni patrimoniali a detti enti (articolo 9, comma 1, lettera *l*)); la revisione dell'attuale disciplina delle ON-LUS, con particolare riguardo alla definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fatte salve le condizioni di maggior favore previste per le attuali ONLUS « di diritto » (articolo 9, comma 1, lettera *m*)).

Il regime fiscale degli enti del Terzo settore, disciplinato dal Titolo X del testo in esame, è basato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell'ente. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa, al fine di rendere l'intervento di riforma compatibile con il diritto dell'Unione europea e di superare le problematiche che, nel sistema attuale, derivano dalla sovrapposizione e difficile coesistenza tra un modello generale di imposta sul reddito delle società (IRES, disciplinato dal Titolo II del TUIR) ed altri derogatori (come, ad esempio, quello previsto per le ONLUS dal decreto legislativo n. 460 del 1997).

Secondo la relazione illustrativa con il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore si intende, dunque, per un verso, semplificare, attraverso la sostituzione di diversi micro-regimi oggi esistenti e, per l'altro, armonizzare, in modo da creare sistematicità nell'ordinamento e maggiore certezza applicativa, anche salvaguardando le varie possibilità di scelta degli enti al momento della iscrizione nel Registro del Terzo settore.

Premette in via generale che si tratta di disposizioni assai complesse, che occorrerà approfondire nel dettaglio nel corso dell'esame del provvedimento. Il Titolo X si compone di 4 Capi. Il Capo I (articoli 79-83) reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 79 è volto a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, in rapporto alle modalità con le quali sono gestite da parte dell'ente. Tali enti hanno natura non commerciale se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale, indicate dall'articolo 5 in conformità ai criteri gestionali individuati.

In via generale, le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. L'articolo prevede inoltre disposizioni di dettaglio stabilendo specifici requisiti per i diversi settori di attività, che sarebbe troppo lungo riepilogare in questa sede.

L'articolo 80 introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale (come specificate all'articolo 5 dello schema in esame, cui si rinvia), basato sui coefficienti di redditività.

Il coefficiente di redditività è una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta. Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall'articolo 145 del Testo unico delle imposte sul reddito (Tuir). Si segnala al riguardo che ai sensi dell'articolo 89, comma 2, dello schema in commento, tale regime continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti

enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate.

L'articolo 81 prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti. In particolare viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50 per cento se effettuate da soggetti IRES. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Fa presente, poi, che l'articolo 82 reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie. Tali agevolazioni si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali. Sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salve le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Tra l'altro, le disposizioni in esame prevedono specifiche forme di esenzione dai tributi immobiliari per gli immobili utilizzati dagli enti del Terzo settore per attività istituzionali, nonché agevolazioni in materia di imposizione indiretta su atti e trasferimenti immobiliari. È inoltre disposta l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti le attività ricreative svolte dagli enti del Terzo settore in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ricorda che l'introduzione di agevolazioni per favorire il trasferimento di beni patrimoniali per gli enti del Terzo settore è prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *l*), della legge di delega.

L'articolo 83 introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Spetta una detrazione IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in danaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. Essa è incrementata al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato. Analogamente, si prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società.

Attualmente l'articolo 15, comma 1.1 del Tuir consente di detrarre il 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Per le erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale è prevista un'aliquota del 19 per cento (comma 1, lettera i-quater del medesimo articolo 15 del Tuir).

Ricorda che l'introduzione di misure di razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità delle erogazioni liberali è prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge di delega.

All'interno dell'articolo 83 sono previste agevolazioni fiscali anche per le cessioni di derrate alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a favore degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale, nonché per le cessioni dei cd. beni difettati.

Ritiene, pertanto, che sia utile un approfondimento in relazione al coordinamento di tale disposizione rispetto a quanto previsto dalla legge n. 166 del 2016 di contrasto agli spechi alimentari.

Il Capo II (articoli 84-86) detta disposizioni fiscali specifiche che interessano le organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

L'articolo 84 elenca una serie di ulteriori attività, in aggiunta ai criteri stabiliti dall'articolo 79, che si considerano non commerciali qualora effettuate dalle organizzazioni del volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Si tratta di attività che solitamente costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell'ente, quali vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni. La norma, inoltre, esenta dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 85 disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme (articolo 148 del TUIR e legge 7 dicembre 2000, n. 383), con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. La norma specifica quali attività, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle associazioni di promozione sociale e quali si considerano comunque commerciali. Si considerano invece commerciali ai fini dell'imposta sui redditi: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; le somministrazioni di pasti; le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica; le prestazioni alberghiere, di trasporto e di deposito; le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché quelle effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. La norma contiene un'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili analoga all'articolo precedente.

L'articolo 86 prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Per comprendere la portata delle innovazioni introdotte con la riforma, segnala che la relazione tecnica indica come effetti fiscali, favorevoli agli enti del Terzo settore e che rappresentano quindi passività per il bilancio dello Stato, un importo complessivo pari a 21 milioni di euro nel 2018, 63,4 nel 2019, 68,7 nel 2020 ed oltre 100 negli anni successivi.

Il Capo III (articolo 87) introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Sono individuate le regole operanti nei confronti degli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali. Per gli enti del Terzo settore non commerciali è previsto l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata. Nel caso di raccolte pubbliche di fondi l'ente deve inserire, all'interno del rendiconto o del bilancio redatto, un rendiconto specifico. Infine, si prevede un'integrazione delle scritture contabili nelle ipotesi in cui l'ente del Terzo settore non commerciale debba assumere la qualifica di ente commerciale.

Ricorda che la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati per gli enti del Terzo settore è prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, della legge di delega.

Il Capo IV (articoli 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare l'articolo 88 prevede che una serie di agevolazioni sono possibili ai sensi dell'applicazione delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative agli aiuti « de minimis ». Il successivo articolo 89, discipliagevolazioni fiscali nando alcune molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della «intersezione» della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente, prevede, tra l'altro, una clausola di non applicazione agli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) di un novero di disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi e del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni nonché di tutta la legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; una clausola generale, secondo cui le disposizioni vigenti in materia di ONLUS sono (se compatibili con il presente codice) da intendersi riferite agli enti non commerciali del Terzo settore; alcune novelle di coordinamento della legge n. 112 del 2016 sul cosiddetto « Dopo di noi »; disposizioni volte ad evitare la duplicazione di benefici fiscali previsti da altre normative.

Il Titolo XI (articoli 90-97), disciplina la materia dei controlli e del coordinamento.

L'articolo 90 assegna all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore. I controlli e poteri in oggetto sono indicati dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, che regolano il controllo pubblico sull'amministrazione delle fondazioni.

L'articolo 91 dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi relativi a fattispecie quali la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, la devoluzione del patrimonio residuo in assenza o in contrasto con il parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, l'utilizzo illegittimo

dell'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato.

L'articolo 92 demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l'uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l'effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto.

L'articolo 93 identifica e disciplina l'oggetto dell'attività di controllo volti ad accertare: il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; la sussistenza e permanenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione al registro unico nazionale nonché l'adempimento degli obblighi che ne derivano; il diritto di avvalersi dei benefici fiscali e della quota del 5 per mille legati all'iscrizione nel registro; il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali. Si individua nel ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore l'organismo competente ad esercitare le attività di controllo sopra enumerate, nei confronti degli enti del Terzo settore che hanno sede legale sul proprio territorio.

Rileva, poi, che l'articolo 94 disciplina i controlli di natura fiscale spettanti all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio autonomo delle attività di controllo. Essi concernono il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro), 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13 (Scritture contabili e bilancio), 15 (Libri sociali obbligatori), 23 (Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e 24 (Assemblea) e il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere la spettanza del regime fiscale di favore derivante dall'iscrizione al Registro unico, qualora riscontrasse violazioni.

L'articolo 95 disciplina la funzione di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzata ad assicurare uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale nonché la corretta osservanza delle disposizioni del Codice del Terzo settore, dettando in proposito gli specifici adempimenti in capo alle regioni e all'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64. Non è chiaro se la vigilanza del ministero si attua anche nei confronti delle imprese sociali comprese le cooperative sociali.

L'articolo 96 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, per attuare alcune delle prescrizioni in materia di vigilanza, di controlli e di monitoraggio contenute nel presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 97 detta disposizioni in tema di coordinamento delle politiche di governo, prevedendo l'istituzione di una Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore, in raccordo con i ministeri competenti. In questo modo, viene attuata una previsione formulata nella lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge di delega.

Il Titolo XII (articoli 98-100) detta le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 98 introduce nel codice civile nuovo articolo, numerato 42-bis, che disciplina trasformazioni, fusioni e scissioni concernenti il Terzo settore, che dispone, tra l'altro, che le associazioni e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni purché esse non siano espressamente escluso dai rispettivi atti costitutivi o statuti.

L'articolo 99 novella il decreto legislativo n. 178 del 2012 e la legge n. 125 del 2014 in relazione alla Croce Rossa italiana, prevedendo che l'Associazione Croce Rossa Italiana, e i relativi comitati territoriali, vengano iscritti nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle organizzazioni di volontariato, e non nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale. È inol-

tre modificata la legge n. 125 del 2014, dove sono delineati i tratti fondamentali dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, inserendo gli enti del terzo Settore non commerciali nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, al posto delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 100, nelle more dell'adozione dei decreti che recheranno linee guida e modulistica concernenti rispettivamente la raccolta dei fondi, le scritture contabili e di bilancio ed i bilanci sociali degli enti del Terzo settore, si applicano le linee guida già esistenti elaborate – a suo tempo – dall'Agenzia del Terzo settore.

L'articolo 101, stabilisce che ogni riferimento fatto dallo schema di decreto legislativo in esame al Consiglio Nazionale del Terzo settore abbia efficacia a partire dal momento della nomina dei suoi componenti. Analogamente, tutti i riferimenti al Registro unico nazionale del Terzo settore presenti all'interno dello schema di decreto legislativo in esame diventeranno efficaci dal momento della operatività del Registro stesso. Nelle more dell'istituzione di tale Registro, le reti associative e gli enti del Terzo settore potranno soddisfare il requisito dell'iscrizione mediante iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Inoltre, in sede di prima applicazione della nuova normativa e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come Centri di servizio per il volontariato gli enti che sono già considerati tali in base al decreto ministeriale 8 ottobre 1997. Successivamente, si faranno nuove valutazioni ai fini dell'accreditamento come CSV, in linea con le disposizioni del presente Codice. In caso di valutazione negativa, all'ente precedentemente considerato CSV ma non più tale secondo i nuovi criteri si applicheranno gli effetti finanziari e patrimoniali indicati dall'articolo 63, commi 4 e 5, del Codice stesso.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dagli articoli 77 (titoli di solidarietà) e 80 (determinazione forfetaria del reddito d'impresa), la loro efficacia è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 102 dispone numerose abrogazioni. Esse sono diversamente modulate, quanto alla decorrenza. Una parte di esse decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta ufficiale, a partire dall'abrogazione per intero della legge n. 266 del 1991 – ossia la legge-quadro sul volontariato – e della legge n. 383 del 2000, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale. Peraltro, alcune puntuali disposizioni di queste medesime leggi hanno decorrenza differita, secondo la previsione dei successivi commi.

Altre abrogazioni decorrono, rispettivamente, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, dalla data di efficacia di un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 103 e dalla data di operatività del Registro unico nazionale per il Terzo settore.

L'articolo 103 riguarda la copertura finanziaria dell'intero schema, quantificando, nel loro complesso una serie di oneri derivanti dall'attuazione di una serie di articoli, espressamente indicati, dell'Atto del Governo in oggetto.

Gli articoli elencati sono i seguenti: 53 (sul funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore), 62 (sul finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato), 72 (sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore), 77 (sui titoli di solidarietà), 79 (in materia di imposte sui redditi), 80 (sul regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali), 81 (sul credito d'imposta denominato social bonus), 82 (riguardante imposte indirette e tributi locali), 83 (concernente detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali), 84 (sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato), 85 (sul regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), 86 (sul regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato) e 101 (recante un insieme di norme transitorie che interessano enti iscritti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali, reti associative, comitati di gestione, Cabina di regia).

Gli oneri sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, poi a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018; 98,1 milioni per l'anno 2019; 103,4 milioni per l'anno 2020; 166,9 milioni per l'anno 2021. Indi si attesteranno a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Fa presente, altresì, che per gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni degli articoli di cui sopra, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, a suo tempo recata dall'articolo 1, comma 187, della legge di stabilità 2015.

Segnala, infine, che, oltre ai diversi punti meritevoli di attenzione evidenziati nella seduta odierna, altri contributi rilevanti potranno provenire dalle audizioni, in merito alle quali i gruppi hanno convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, e dai deputati, nel corso della discussione.

Dalila NESCI (M5S), nel sottolineare che, vista la mole e la complessità dello schema di decreto in esame, la Commissione avrà bisogno di un tempo congruo per esaminarlo, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la possibilità di una proroga del termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, ricordando che il termine previsto per l'esercizio delle delega è il prossimo 3 luglio e che ci sono dei tempi tecnici per il recepimento dei rilievi parlamentari e per l'approvazione dei decreti in sede di Consiglio dei Ministri, ritiene assai problematico uno spostamento del termine per l'espressione del parere parlamentare.

Dalila NESCI (M5S), nel rilevare che il Governo avrebbe potuto trasmettere gli schemi di decreto alle Camere in tempi tali da non trovarsi a ridosso della scadenza della delega, invita la relatrice e la maggioranza ad assumere un atteggiamento aperto rispetto alle osservazioni che il suo gruppo potrà formulare.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, sul quale dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 giugno 2017.

Paolo BENI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 21 articoli, è attuativo della delega in materia di revisione della disciplina dell'impresa sociale, conferita al Governo all'articolo, 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), della medesima legge. Contemporaneamente, esso provvede ad abrogare il decreto legislativo n. 155 del 2006, recante « Disciplina dell'impresa sociale ».

Nell'ambito della più generale opera di riordino legislativo prevista dalla legge n. 106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », una particolare attenzione viene infatti riservata all'impresa sociale, con l'intento di promuovere e sostenere lo sviluppo di questa tipologia di ente del Terzo settore finora non molto diffusa, probabilmente anche perché la normativa non prevedeva per essa incentivi o agevolazioni particolari. Il presente schema di decreto, pur ricalcando la struttura del decreto legislativo n. 155 del 2006, che viene abrogato, vi apporta sostanziali modifiche, in particolare l'ampliamento dei settori di attività delle imprese sociali, una più puntuale precisazione degli aspetti relativi alla governance, l'introduzione di maggiori strumenti di controllo e infine di agevolazioni fiscali.

Rileva che l'articolo 1 contiene la definizione di impresa sociale quale organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità di gestione responsabili e trasparenti e col più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle sue attività. Tale definizione, coincidente nelle finalità con quella indicata all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, colloca l'impresa sociale a pieno titolo nel perimetro degli enti del Terzo settore, a prescindere dalla sua natura giuridica. L'impresa sociale si configura infatti non già come uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì come una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, sia quelli di cui Libro I sia quelli costituiti nelle forme del Libro V del codice civile, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel presente decreto, ed operano in conformità alle sue disposizioni.

Il comma 2 esclude dalla possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni che nei fini statutari limitino l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci. Una disciplina specifica è dettata al comma 3 per gli enti ecclesiastici i quali, qualora svolgano una delle attività di cui all'articolo 2, possono assu-

mere la qualifica di impresa sociale limitatamente a quel ramo di attività, ma a condizione che recepiscano con atto pubblico le norme del presente decreto e che per quel ramo di attività costituiscano un patrimonio dedicato e adottino una contabilità separata. Il successivo comma 4 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali, ma chiarisce che per esse il presente decreto si applica esclusivamente per le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18. Il comma 5, infine, precisa che le fonti di disciplina delle imprese sociali sono il decreto stesso in esame, l'emanando codice del Terzo settore, il codice civile, nonché le norme relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

L'articolo 2 contiene l'elencazione delle attività di interesse generale che consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale se esercitate in via stabile e principale e secondo le modalità previste dallo schema di decreto. L'elenco delle attività ripropone tutte quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 155 del 2006, con alcune ridefinizioni che recepiscono novelle normative succedutisi nel tempo, e con l'aggiunta di cinque nuove tipologie: il commercio equo e solidale, l'alloggio sociale, il microcredito, l'agricoltura sociale, l'organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche. Al comma 2, si prevede inoltre che tale elenco di attività possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando così uno strumento normativo più flessibile rispetto alla fonte di rango primario, al fine di adeguare con maggiore rapidità il quadro normativo all'evoluzione del contesto socio-economico.

Al comma 3 si chiarisce che le attività di interesse generale, per potersi considerare svolte in via stabile e principale, devono produrre ricavi superiori al 70 per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Ciò comporta che l'impresa sociale possa svolgere anche attività diverse da quelle indicate al comma 1, purché i

relativi ricavi non superino il 30 per cento dei ricavi complessivi. Il comma 4 stabilisce inoltre che viene considerata comunque d'interesse generale l'attività svolta dall'impresa che, anche operando in settori diversi da quelli elencati al comma 1, cura l'inserimento lavorativo di lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora in condizioni di povertà. Il successivo comma 5 fissa al 30 per cento del totale dei lavoratori dipendenti la percentuale minima di soggetti deboli, che devono essere occupati alle dipendenze dell'impresa sociale per i fini di cui al comma 4.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 sancisce il vincolo di destinare utili e avanzi di gestione dell'impresa sociale allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta, ed è consentito solo il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato nei limiti che vedremo più avanti. A rafforzamento di tale vincolo si specifica che si considerano distribuzione indiretta di utili anche le risorse distribuite ad amministratori e lavoratori tramite compensi superiori a quelli previsti per qualifiche simili o la remunerazione di strumenti finanziari, o l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale. Tuttavia, al fine di favorire nuovi investimenti nell'impresa sociale, il comma 3 prevede la possibilità per le imprese sociali costituite in forma di società - di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci, destinando una quota fino al 49 per cento dei propri utili o avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alla distribuzione di dividendi, comunque nel medesimo limite massimo previsto dall'articolo 2514 del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. Nei medesimi limiti tali utili possono anche essere destinati ad aumento gratuito del capitale sociale o ad

erogazioni in favore di altri enti del Terzo settore finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'articolo 4 ripropone le norme contenute nel decreto legislativo n. 155 del 2006, in materia di disciplina dei gruppi di imprese sociali, per i quali si applica la disciplina codicistica in materia di direzione e coordinamento di società e di gruppo cooperativo paritetico, al fine di preservare i diritti di coloro che subiscono le decisioni del gruppo. Al gruppo è esteso l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale. Viene inoltre ribadito il divieto per le pubbliche amministrazioni e gli enti con finalità lucrative di detenere la direzione, il coordinamento o il controllo di un'impresa sociale.

L'articolo 5 dispone che l'atto costitutivo dell'impresa sociale sia redatto in forma di atto pubblico e che debba contenere, oltre a quanto previsto dalla tipologia giuridica dell'ente che assume la qualifica di impresa sociale, l'oggetto sociale con riferimento ad una o più attività di cui all'articolo 2, e il vincolo di assenza di lucro nei termini indicati dall'articolo 3. L'atto deve essere depositato presso l'apposita sezione del registro delle imprese, alla quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo. Gli enti ecclesiastici sono tenuti al deposito del solo regolamento. È infine previsto un decreto ministeriale che individui gli atti che devono essere depositati e le procedure per il relativo deposito.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo, con l'eccezione degli enti ecclesiastici, di utilizzare l'indicazione « impresa sociale » nella denominazione dell'ente, nonché il divieto del suo utilizzo improprio da parte di soggetti diversi.

L'articolo 7 contiene la disciplina delle cariche sociali, per le quali l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, oltre ad alcuni vincoli tesi a garantire un forte collegamento fra la base sociale e la gestione dell'impresa. Infatti degli organi sociali potranno far parte, se previsto dall'atto costitutivo, anche soggetti

esterni all'impresa, ma persone eventualmente nominate da pubbliche amministrazioni e da enti con scopo di lucro, non potranno esercitare il controllo dell'impresa, e in ogni caso la maggioranza dell'organo di amministrazione dovrà essere espressione dell'assemblea dei soci.

Osserva che l'articolo 8 prevede che le modalità di decisione sulla ammissione ed esclusione dei soci siano regolate dagli atti costitutivi o dagli statuti secondo principi di non discriminazione e che la decisione sia demandata in ultima istanza comunque all'organo assembleare, compatibilmente con la natura giuridica dell'ente.

L'articolo 9 riguarda l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, individuate nel libro giornale e nel libro degli inventari, nonché l'obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio d'esercizio, a seconda dei casi ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. L'impresa sociale è tenuta a depositare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, da redigersi in osseguio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale dell'attività svolta.

L'articolo 10, relativo agli organi di controllo interno, ne rafforza il sistema rispetto alla disciplina vigente. Viene infatti eliminata la possibilità di non avere il collegio sindacale al di sotto delle soglie previste dall'articolo 2435-bis del codice civile, e viene stabilito per tutte le imprese sociali l'obbligo di nominare uno o più sindaci iscritti all'albo dei revisori. Inoltre, in aggiunta ai poteri e doveri dell'organo di controllo interno stabiliti dal codice civile, i sindaci dell'impresa sociale dovranno vigilare anche sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa e sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il superamento delle soglie dimensionali fissate dall'articolo 2435bis del codice civile continuerà a rilevare

invece ai fini dell'ulteriore obbligo di sottoporre l'impresa sociale al controllo contabile da parte dei revisori legali.

L'articolo 11 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti dell'impresa sociale. Su questa materia, il provvedimento in esame opera modifiche sostanziali rispetto alla normativa vigente, anche recependo la direttiva 2001/86/CE in materia di responsabilità sociale delle imprese. Statuti e regolamenti aziendali dovranno prevedere adeguate forme di coinvolgimento per consentire a soci, lavoratori e utenti di influire sulle decisioni dell'impresa, con modalità diverse a seconda del tipo di attività e della dimensione dell'impresa, sulla base di apposite linee guida da emanarsi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto dovrà comunque prevedere le modalità di partecipazione dei lavoratori all'assemblea dei soci e, nelle aziende che superano due dei limiti di cui all'articolo 2435-bis del codice civile, la nomina di un rappresentante dei lavoratori nell'organo di amministrazione e in quello di controllo.

Rileva, poi, che le norme di dell'articolo 11 non si applicano alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti ecclesiastici.

L'articolo 12 riguarda i casi di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda di imprese sociali, prevedendo che tali atti debbano essere realizzati in modo da preservare l'assenza dello scopo di lucro, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e i vincoli di destinazione del patrimonio, secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali atti devono essere preventivamente notificati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere poi valutati ed autorizzati entro 90 giorni dalla notificazione. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo potrà essere devoluto solo in favore di un altro ente del Terzo settore, ovvero del Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali, salvo quanto previsto dalle norme specifiche in tema di società cooperative.

L'articolo 13 prevede che il trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e fissa nella misura di 1 a 8 il divario salariale massimo tra i lavoratori di una stessa impresa sociale. Inoltre, nell'impresa sociale sarà consentito impiegare volontari, ma il loro numero non potrà superare quello dei lavoratori dipendenti. I volontari dovranno essere annotati in un apposito registro e coperti da idonea assicurazione contro gli infortuni.

L'articolo 14 dispone che, in caso di insolvenza dell'impresa sociale, si proceda alla liquidazione coatta amministrativa, quale procedura concorsuale che la legge fallimentare destina a particolari categorie di enti a notevole rilevanza pubblica in ragione delle finalità e degli interessi che li caratterizzano e perciò soggetti al controllo e alla vigilanza dell'autorità pubblica. Al termine della procedura di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ai sensi del precedente articolo 12.

L'articolo 15 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altre amministrazioni pubbliche, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, il compito di esercitare attività di monitoraggio e ricerca. I poteri di controllo sulle imprese sociali, finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, sono attribuiti, eccetto che per le società cooperative per le quali l'autorità vigilante è il Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le relative funzioni ispettive sono demandate all'Ispettorato del lavoro ma possono anche essere delegate alle associazioni di rappresentanza degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 e ad altri enti associativi tra imprese sociali, a cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali in almeno cinque regioni diverse. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono definiti criteri e

modalità dell'attività ispettiva, a cui le imprese sociali sono sottoposte almeno una volta l'anno. La disposizione riprende quindi la previsione già contenuto nel citato decreto legislativo n. 220 in tema di vigilanza sugli enti cooperativi, estendendola a tutte le imprese sociali in coerenza col principio di autocontrollo degli enti del Terzo settore, contenuto nell'articolo 7 comma 2 della legge delega. In caso di violazioni accertate è previsto un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di gradualità e proporzionalità.

Fa presente, che in caso di irregolarità non sanabili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può revocare la qualifica di impresa sociale, con conseguente liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo al Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali istituito dall'ente associativo cui l'impresa aderisce, o in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale.

L'articolo 16 stabilisce che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3 per cento dei loro utili o avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi da costituirsi da parte degli enti associativi delle imprese sociali e dalle associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico, o dalla Fondazione Italia sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. Sottolinea l'opzionalità del versamento, a differenza dell'obbligatorietà prevista per gli enti cooperativi. Tali fondi sono alimentati, oltre che dai versamenti volontari, anche dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o conseguente alla perdita della qualifica di impresa sociale.

L'articolo 17 contiene alcune disposizioni transitorie tra cui la possibilità, per le cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per svolgere l'attività di alloggio sociale, di iscriversi all'albo delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. Viene inoltre fissato un termine di 12 mesi entro il quale le imprese sociali già costituite alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo in esame devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 18 contiene le misure di sostegno e di agevolazione fiscale volte alla promozione dello sviluppo dell'impresa sociale. Anzitutto gli utili o avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, purché siano accantonati a riserva indivisibile e poi effettivamente destinati (entro i due esercizi successivi a quello in cui vengono conseguiti) allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i consorzi tra piccole e medie imprese di cui alla legge n. 240 del 1981. Gli utili potranno essere distribuiti ai soci sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale nei soli limiti previsti dall'articolo 3, comma 3 (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato). È fatto espresso divieto all'impresa sociale ogni altra forma anche indiretta di distribuzione degli utili o avanzi di gestione. Della medesima esclusione ai fini delle imposte dirette godranno anche i proventi conseguiti con attività diverse da quelle di interesse generale, svolte entro il limite del 30 per cento dei ricavi complessivi, a patto che l'impresa proceda a reinvestirli nelle modalità sopra specificate.

L'articolo 18 contiene poi una serie di agevolazioni fiscali volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge di delega. In particolare, le persone fisiche potranno portare in detrazione d'imposta Irpef il 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più imprese sociali. Tale detrazione potrà essere esercitata entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è eseguito l'investimento e nel limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni anno. Analoga agevolazione fiscale è prevista anche per gli investimenti effettuati da società, ma in questo caso di tratta di una deduzione

dalla base imponibile Ires pari al 30 per cento del capitale investito, fruibile sempre per tre anni con un importo massimo deducibile di euro 1.800.000,00 per ogni periodo di imposta. Sia per le persone fisiche che per le società l'investimento dovrà essere integralmente mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

Inoltre, in analogia con le start-up e PMI innovative, è previsto che alle imprese sociali non si applichino le norme in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica. Alle imprese sociali non si applicheranno gli studi di settore e i parametri e gli indici sintetici di affidabilità. Infine, si prevede la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici regolati dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Vale la pena sottolineare che le disposizioni fiscali di cui sopra, che dispensano le imprese sociali da norme di carattere antielusivo, non costituiscono aiuti di stato poiché sono motivati da evidenti profili di simmetria fiscale tra divieto di distribuire utili e non imponibilità degli stessi. L'efficacia di tali norme è stata comunque prudenzialmente subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 19 prevede l'abrogazione della previgente disciplina in materia di impresa sociale, contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155. L'articolo 20 individua la copertura finanziaria delle disposizioni aventi un effetto di spesa (segnatamente, l'articolo 18 per 5,42 milioni di euro per l'anno 2018 e per 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019) imputandola alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede risorse per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a

190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017. L'articolo 21 reca la norma sull'entrata in vigore del decreto.

In conclusione, sottolinea come lo schema di decreto appaia nel suo complesso coerente con i principi ed i criteri generali di delega di cui all'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, tenuto conto anche di quanto previsto agli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge. Sottopone tuttavia all'attenzione alcuni punti del provvedimento meritevoli di approfondimento ed eventualmente di precisazioni o modifiche. Fa riferimento, in particolare, ai primi due articoli, di fondamentale importanza perché definiscono l'impresa sociale e ne precisano i campi di attività.

All'articolo 1 comma 2, in relazione agli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale non si fa alcun riferimento alle imprese individuali o alle società unipersonali, dal che si desume che anche questo tipo di enti giuridici possa assumere la qualifica di impresa sociale. Personalmente nutre qualche dubbio sulla coerenza di tale disposizione con la vocazione sociale e solidaristica di un istituto (l'ente di Terzo settore, in generale, l'impresa sociale, in particolare) che meglio si presta alla dimensione di una iniziativa collettiva.

Al successivo comma 3 dell'articolo 1 si prevede, solo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la possibilità, con opportuni requisiti e nel rispetto di specifici vincoli, di accedere alla qualifica di impresa sociale parzialmente per ramo di attività separata. Ritiene lecito chiedersi se tale possibilità non sia opportuno estenderla anche ad altre forme giuridiche del Terzo settore, fornendo così ulteriore stimolo e incentivo allo sviluppo di nuove imprese sociali. Ovviamente, tale ipotesi richiederebbe un intervento di coordinamento col vincolo di esclusività previsto dallo schema del decreto relativo al Codice del Terzo settore.

Sempre all'articolo 1, comma 4, si dispone che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali, si applichino solo alcuni articoli

del presente decreto (quelli su procedure concorsuali, monitoraggio e controllo, Fondo per lo sviluppo e agevolazioni fiscali) rimanendo valide per il resto le specifiche norme vigenti. Ciò comporta che viene confermata la limitazione delle attività delle cooperative sociali ai quattro settori indicati dalla predetta legge, mentre col presente decreto viene ulteriormente ampliato l'elenco delle possibili attività delle imprese sociali, ivi comprese quelle tipiche delle cooperative sociali. Questo determina fra imprese sociali e cooperative sociali una disparità che sembra contraddire la volontà del legislatore di equiparare tali tipologie di enti, peraltro chiaramente espressa nel criterio di delega contenuto all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016. Parrebbe pertanto ragionevole, e coerente con la norma primaria di delega, superare questo squilibrio ampliando le attività previste dalla legge n. 381 del 1991 per le cooperative sociali di tipo A, al fine di ricomprendervi le attività di interesse generale e di utilità sociale indicate all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso, ovviamente, le cooperative sociali non dovrebbero poter usufruire dell'aliquota iva agevolata per tali attività.

Con riferimento all'elenco di attività indicato all'articolo 2, comma 1, fa peraltro notare che l'opera di individuazione delle attività di interesse generale che l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega demandava al legislatore delegato, ad oggi, sulla base degli schemi di decreto disponibili, produrrebbe tre diversi elenchi di attività: quello all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sul Codice del Terzo settore, quello all'articolo 2 del presente schema decreto legislativo e quello all'articolo 1 della legge n. 381 del 1991.

Sempre all'articolo 2 comma 4, fa notare che, in tema di inserimento di lavoratori svantaggiati, la formulazione adottata nello schema di decreto descrive una platea più ampia di soggetti svantaggiati rispetto a quella individuata per le cooperative sociali di tipo B, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale e in particolare introducendo la nozione di lavoratori molto svantaggiati come individuati nell'articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n. 651/2014. Ricorda peraltro che l'inserimento di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo B comporta agevolazioni contributive che non sono previste per le imprese sociali.

Sottolinea comunque che, oltre ad equiparare le attività delle cooperative sociali a quelle dell'impresa sociale, si dovrebbero estendere alle cooperative sociali anche alcuni vincoli che in base all'attuale schema del decreto, gravano sulle imprese sociali ma non sulle cooperative sociali, come ad esempio l'obbligo del bilancio sociale di cui all'articolo 9, le norme sul coinvolgimento dei lavoratori di cui all'articolo 11 e il limite massimo di 1 a 8 nelle differenze retributive di cui all'articolo 13.

Infine, fa rilevare che all'articolo 15, comma 3, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi nell'esercizio dell'attività ispettiva non solo delle associazioni di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, ma anche di altri enti associativi riconosciuti, a cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni. Tale norma, certamente positiva, appare tuttavia eccessivamente restrittiva. Abbassare il requisito del numero di imprese aderenti potrebbe favorire l'impegno in tal senso anche di altre reti associative di enti del Terzo settore creando le condizioni per lo sviluppo di nuove imprese sociali.

Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (esame C. 55-341-440-741-761-	
1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della	
Camera e modificata dal Senato) (Esame e rinvio)	107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (esame C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte in via preliminare che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto alle ore 15.30 della giornata odierna e che non sono pervenute proposte emendative.

Paolo RUSSO (FI-PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il testo all'esame è stato approvato all'unanimità in prima lettura dalla Commissione Agricoltura in sede legislativa il 15 ottobre del 2014, all'esito di un esame particolarmente celere, durato meno di un anno. Il testo è stato poi approvato con limitate modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, con 199 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto dall'Aula del Senato, solamente il 23 maggio scorso.

Evidenzia che la proposta di legge, che è oggi all'esame della Commissione in sede referente in seconda lettura, limitatamente alle modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento, parte da lontano. Ricorda, infatti, che già nella scorsa legislatura – e anche nella XIV e nella XV – la Commissione Agricoltura della Camera si è occupata del tema, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato di diverse proposte di legge, volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli « agrumeti caratteristici storici » – ovvero quelli caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale - nonché interventi per la promozione dei relativi prodotti agrumari (proposte di legge C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza). Il relativo iter aveva incontrato tuttavia difficoltà in sede di Commissione Bilancio, dove erano emersi elementi problematici sotto il profilo finanziario.

Fa presente, quindi, che la gran parte delle proposte da cui origina il testo unificato approvato dalla Camera riprende i contenuti di quelle già presentate nella scorsa legislatura.

Rammenta inoltre che la Commissione, in prima lettura, aveva poi svolto un significativo lavoro emendativo, elaborando un testo inteso a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idrogeologico, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.

Venendo alle modifiche apportate a tale testo dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che, all'articolo 1, che reca le finalità del provvedimento, il Senato, al comma 1, ha soppresso la specifica che gli agrumeti caratteristici debbano trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idroge-

ologico o che abbiano particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Segnala, tuttavia, che tale precisazione è però in buona parte recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Osserva poi che è stato confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche climatiche ed ambientali siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

All'articolo 2, che disciplina gli interventi previsti, mentre il comma 1, è rimasto immutato, al comma 2, è stato precisato che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale (difficilmente riferibile all'attività di salvaguardia degli agrumeti) e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3 non è stato invece modificato.

L'articolo 3 prevede un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento (presente nel testo licenziato dalla Camera) alla manutenzione tra le attività che formano oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, al comma 1, è rimasto pressoché immutato, essendo stato unicamente soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente a quella presente nel testo licenziato dalla Camera, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano invece previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene riveduta (comma 2) sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e riguardano le modalità di riparto del Fondo.

L'articolo 7, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati, è stato soppresso.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. L'articolo 8, identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, concerne infine i controlli e le sanzioni.

Conclusivamente, auspica che la Commissione concluda in tempi molto rapidi l'esame del testo in sede referente e che maturino altrettanto celermente i requisiti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, ricordando che la proposta di legge all'esame non solo è attesa dai suoi diretti destinatari ma è anche condivisa dalle varie sensibilità espresse dal Parlamento, come attestano il voto unanime registratosi su di essa alla Camera in prima lettura ed il voto pressoché unanime del Senato in seconda lettura.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), premesso che il testo contiene alcune misure condivisibili, non può sottacere il fatto che la celerità del suo *iter* di esame risente palesemente della rinnovata convergenza politica tra i gruppi parlamentari del Partito democratico e di Forza Italia.

Tale accelerazione dell'esame in Commissione ha tuttavia determinato una situazione incresciosa che si è tradotta nell'impossibilità – di fatto – per i deputati, di poter presentare proposte emendative al testo.

A ciò si devono aggiungere alcune criticità nella formulazione della proposta di legge. Si riferisce in primo luogo al fatto che non risulta chiaro quali siano gli agrumeti caratteristici ai quali essa sia applicabile: tale indeterminatezza renderà inevitabilmente difficoltosa l'applicazione del provvedimento, ove approvato. Né a tale riguardo ritiene sufficiente la specifica, contenuta all'articolo 1, comma 2, del testo, circa il pregio paesaggistico che devono possedere gli agrumeti in questione, tenuto conto che si tratta di una caratteristica attribuibile anche ad altre filiere.

In secondo luogo, reputa che l'impostazione localistica del testo lo renda del tutto inadeguato ad assicurare una disciplina a 360 gradi della filiera. Si tratta infatti a suo avviso di un intervento spot che affronta unicamente – in forma che definisce di « marchetta » – aspetti marginali della disciplina e non di una legge quadro, della quale invece avrebbe necessitato il settore.

Il testo si occupa infatti unicamente della tutela di colture i cui prodotti sono destinati ai salotti borghesi del nostro Paese, senza che vengano invece disciplinati i veri nodi da affrontare, quali l'individuazione di forme di sostegno al reddito degli agricoltori, di misure di contrasto al lavoro nero, di misure ambientali volte a ridurre le ricadute in termini di inquinamento derivanti dal trasporto delle arance e di misure volte a rendere più equa e sostenibile la catena della distribuzione di tali prodotti.

A tale proposito, ritiene emblematica la misura contenuta all'articolo 6, che disciplina il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione pari a tre milioni di euro per il 2017, cifra ingente ove si pensi che per altre filiere è stato possibile rinvenire solo risorse irrisorie.

A suo avviso tutto ciò si giustifica unicamente in ragione degli interessi del capogruppo del Partito democratico in Commissione sul territorio nel quale il provvedimento troverà in massima parte applicazione nonché del tornaconto elettorale diretto che il medesimo deputato auspica di ricavarne.

Osserva che la chiara natura del testo all'esame che definisce di « marchetta » – in quanto rivolto unicamente ad un territorio circoscritto e ben individuabile – ha inoltre consentito la convergenza su di esso di esponenti di forze politiche che hanno sempre legiferato secondo queste modalità.

Il testo dà inoltre linfa, a suo avviso, ad una chiara « filiera elettorale » costruita da uno o più deputati che hanno interessi particolari sul territorio e che promettono ai relativi abitanti di portare a casa determinati risultati. Si tratta di un fatto grave che, si augura, non finisca per integrare fattispecie penalmente rilevanti, e concretizzi unicamente quella che definisce una « marchetta mediatica » piuttosto che un'ipotesi di voto di scambio.

Aggiunge altresì che ogniqualvolta ci si occupi di settori estremamente limitati, di temi che non hanno una reale ricaduta sociale e che disciplinino questioni marginali, i provvedimenti che si adottano sono necessariamente figli di interessi par-

ticolari, considerando altresì i costi che il completamento dell'*iter* di esame di una legge comporta anche in termini di impegno e di sforzi che i parlamentari devono profondere.

Nel rimarcare poi che il Fondo introdotto dall'articolo 6 è destinato al finanziamento di interventi di ripristino degli agrumeti, teme che gli interventi finanziati saranno effettuati da cooperative ed imprese che già si conoscono piuttosto che da imprese selezionate con procedure ad evidenza pubblica.

Nel sottolineare inoltre come la Commissione dovrebbe esaminare tematiche di interesse generale che rispondano ad interessi reali del Paese, quali il tema del lavoro nero in agricoltura e la piaga del caporalato anziché temi così marginali, stigmatizza l'artificiosità del dibattito parlamentare in atto.

Dopo che Luca SANI, presidente, ha invitato il deputato Zaccagnini a concludere il suo intervento in quanto esso ha già avuto una durata pari a trenta minuti, Adriano ZACCAGNINI (MDP), concludendo, ribadisce che il Paese è stanco di interventi spot e che necessità invece di riforme strutturali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel replicare al deputato Zaccagnini, si astiene da ogni valutazione di merito, limitandosi a formulare una valutazione politica dell'intervento testé svoltosi.

A tale proposito, si limita a richiamare i contenuti della dichiarazione di voto finale resa al Senato, a nome del gruppo Art.1-MDP – forza politica alla quale appartiene il deputato Zaccagnini - dalla senatrice Gatti, il 23 maggio scorso, evidenziandone le incongruenze con quanto testé affermato dal deputato Zaccagnini. In particolare, si riferisce alla dichiarazione di voto favorevole della medesima senatrice, motivata in ragione del fatto che il provvedimento contiene norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici che sono quelli di particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio di origine.

Ricorda poi che la senatrice ha inoltre precisato che: «L'obiettivo del provvedimento, quindi, è quello della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria. Molti in discussione generale hanno citato Goethe e allora, se il nostro Paese è quello dove « fioriscono i limoni e ardono le arance dorate fra il fogliame scuro», noi dobbiamo proteggere tutto questo, curarlo, salvaguardarlo e se necessario ripristinarlo» e che la medesima senatrice ha inoltre invitato il Parlamento ad approvare il provvedimento in tempi celeri onde non vanificare il finanziamento contenuto all'articolo 6, riferito all'anno 2017.

Marco CARRA (PD) rileva preliminarmente che il lavoro presso la Commissione Agricoltura si è sempre svolto in modo costruttivo, in un clima sereno che ha spesso consentito la convergenza tra la maggioranza e l'opposizione. Pertanto, pur comprendendo le rimostranze del collega Zaccagnini per la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame in sede referente e, in particolare, per lo stretto termine fissato per la presentazione degli emendamenti, esprime profonda amarezza per le parole da questi pronunciate.

Trova infatti intollerabile che il deputato Zaccagnini abbia associato l'impegno

profuso dal capogruppo del Partito democratico per assicurare un celere *iter* di esame parlamentare della proposta di legge in titolo, a legami particolari maturati sul territorio.

Ricorda infatti che ciascun deputato fa politica perseguendo ideali e passioni con l'obiettivo di contribuire a migliorare il Paese e considera pertanto l'intervento del deputato Zaccagnini una vera caduta di stile, tale tra l'altro da minare il clima sereno che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda infine di aver dato conto, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi poc'anzi, della sua intenzione di verificare la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

112114

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo	
20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30	
marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (Esame, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)	
ALLEGATO (Relazione del Senatore Angioni)	

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, presidente, comunica che il relatore, sen. Angioni, non può essere presente, ma ha inviato una relazione, che è in distribuzione e sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Ne riassume i contenuti: lo schema modifica il decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 7 giugno 2016.

Anche questo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata anziché previa intesa. Sullo schema è stata pertanto sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole.

Lo schema persegue i seguenti obiettivi:

evitare una eventuale dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo n. 116 del 2016;

esplicitare nel testo del decreto originario gli effetti procedimentali sananti il vizio eccepito dalla Corte costituzionale; perseguire un maggiore coinvolgimento delle autonomie regionali, mediante lo strumento dell'intesa;

ampliare i termini entro cui viene attivato il procedimento per danni di immagine alla P.A.;

assicurare una scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente;

agevolare le amministrazioni pubbliche nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato;

fornire alla pubblica amministrazione uno strumento per monitorare la fattispecie disciplinare introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

Conclude affermando che lo schema non presenta profili critici per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione. La relazione segnala soltanto che l'articolo 3 interviene sui termini del procedimento relativo alla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente assenteista. Nel parere espresso sul decreto legislativo n. 116 del 2016, la Commissione, pur condividendo il merito della previsione relativa al danno d'immagine, aveva invitato il Governo a valutarne la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalle disposizioni di delega.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI dichiara che lo schema ha un contenuto limitato in quanto è diretta conseguenza della sentenza n. 251 del 2016 e persegue l'obiettivo di dare certezza giuridica, mettendo al riparo da eventuali ricorsi il decreto legislativo n. 116 del 2016, che sta producendo risultati importanti.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto del Governo n. 412).

RELAZIONE DEL SENATORE ANGIONI

Lo schema in esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare, adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Su tale decreto legislativo la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 7 giugno 2016.

Anche questo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.

Sullo schema è stata pertanto sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole.

Come segnalato nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, lo schema, composto di sette articoli, persegue i seguenti obiettivi: evitare una eventuale, futura dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo n. 116 del 2016;

esplicitare nel testo del decreto originario gli effetti procedimentali sananti il vizio eccepito dalla Corte costituzionale;

perseguire un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, mediante lo strumento dell'intesa;

ampliare i termini entro cui viene attivato il procedimento per danni di immagine alla P A. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dovrà avvenire entro venti (e non più 15) giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate dalla nuova fattispecie di illecito. Analogamente, la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (in luogo degli attuali 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;

assicurare un'opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente;

agevolare le amministrazioni pubbliche nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato; fornire alla pubblica amministrazione uno strumento utile che permetta il monitoraggio continuo ed efficace della fattispecie disciplinare introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

Più nel dettaglio, l'articolo l espone l'oggetto e la portata innovativa dell'articolato, disponendo che, per quando da esso non disciplinato, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

L'articolo 2 modifica le premesse del citato decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, introducendovi l'espresso riferimento all'acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni.

L'articolo 3 aumenta la durata dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, nonché la durata dei termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.

L'articolo 4 introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui ai commi 3-bis (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-ter (immediata contestazione

per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari), dell'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 116/2016), nonché i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al medesimo articolo 55-quater (licenziamento disciplinare).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6, introdotto sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, relativo alle conseguenze della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, è volto a far salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Lo schema non presenta profili critici per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione. L'articolo 3 interviene sui termini del procedimento relativo alla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente frauparere dolentemente assenteista. Nel espresso sul decreto legislativo n. 116 del 2016, la Commissione, condividendo il merito della previsione relativa al danno d'immagine, aveva tuttavia invitato il Governo a valutarne la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalle disposizioni di delega.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

	M			

Comunicazioni del Presidente	l 16
------------------------------	------

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (Svolgimento e conclusione)

117

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, accompagnato dal dottor Michele Prestipino Giarritta, dalla dottoressa Nunzia D'Elia, procuratori aggiunti, e dal dottor Alberto Galanti, sostituto procuratore, che ringrazia della presenza.

Giuseppe PIGNATONE, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Nunzia D'ELIA, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Michele PRESTIPINO GIARRITTA, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, e Alberto GALANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giuseppe PIGNATONE, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Nunzia D'ELIA, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Michele PRESTIPINO GIARRITTA, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, e Alberto GALANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	118
Audizione di Carlo Parolisi	119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13,05 alle 13,15.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 13,15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che:

il 24 maggio 2017 il deputato Bolognesi ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione relativa al caso Moro emersa nell'ambito delle ricerche compiute dal dottor Claudio Nunziata, nella sua veste di consulente dell'Associazione Vittime della strage del 2 agosto 1980;

nella stessa data sono state acquisite agli atti due note, di libera consultazione,

di Paolo Cucchiarelli, relative a possibili indagini sulle modalità di uccisione di Aldo Moro;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato una raccolta, riservata, di fotografie eseguite nel covo brigatista di via Montalcini n. 8 nel 1985 e la planimetria dell'appartamento, estratta dal procedimento penale n. 41/90, cosiddetto *Moro quater*;

il 25 maggio 2017 l'Archivio storico del Senato ha trasmesso una raccolta, di libera consultazione, di documentazione della cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni testimoniali rese da Luigi Carli, Antonio Chessa, Attilio Lugli, Marcello Zinola, Luciano Zeggio;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato, una nota, segreta, riguardante Alessio Casimirri;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a riscontri dattiloscopici effettuati su impronte presenti sulla Rénault 4 in cui fu ritrovato il cadavere di Moro e una nota, segreta, relativa a Alessio Casimirri;

il 26 maggio 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, segreta, relativa a accertamenti compiuti su Alessio Casimirri;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, contenente elementi informativi relativi a Germano La Chioma, e una nota, segreta, contenente elementi informativi relativi a Michele Riccio;

il 29 maggio 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa alle attività di sorveglianza svolte dalla Polizia di Stato a carico di Licio Gelli, nonché una raccolta di documentazione, riservata, originata dalla Questura di Cosenza e relativa a Giuliana Conforto;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato due proposte operative, riservate, relative ad attività di indagine sulle volanti e le motociclette della Polizia di Stato che operarono il 16 marzo 1978.

Audizione di Carlo Parolisi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione, ricordando le attività svolte da Carlo Parolisi presso la Polizia di Stato, il SISDE e il SISMI e sottolineando che l'audizione verte soprattutto sulla missione di agenti italiani in Nicaragua nel 1993 e ai colloqui lì svolti con il latitante Alessio Casimirri.

Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Carlo PAROLISI.

Interviene altresì, con osservazioni, il deputato Gero GRASSI (PD).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente* ringrazia Carlo PAROLISI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma «Gamerra» di Pisa, all'epoca di Emanuele	
Scieri (Svolgimento e conclusione)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
Comunicazioni della presidente	121

AUDIZIONI

Martedì 30 maggio 2017. - Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 18.30.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione del signor Stefano Ioanna, militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

Interloquiscono, a più riprese, Sofia AMODDIO, presidente, e Stefano IOANNA.

Intervengono, a più riprese, Gianluca FUSILLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Sofia AMODDIO, presidente, e quindi brevemente la seduta.

Maria Gaetana GRECO (PD) per porre domande e osservazioni, alle quali risponde, a più riprese, il signor Stefano IOANNA.

Sofia AMODDIO, presidente, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19.10.

Sofia AMODDIO, presidente, introduce l'audizione del signor Daniele Ceci, militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

Intervengono, a più riprese, Sofia AMODDIO, presidente, Gianluca FUSILLI (PD), Maria Gaetana GRECO (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Massimo BARONI (M5S), per formulare domande e osservazioni, alle quali risponde, a più riprese, il signor Daniele CECI.

Sofia AMODDIO, presidente, sospende

La seduta, sospesa alle 20.20, è ripresa alle 20.30.

Sofia AMODDIO, *presidente*, introduce l'audizione congiunta del signor Stefano Ioanna e del signor Daniele Ceci.

Sofia AMODDIO, *presidente*, interloquisce, a più riprese, con Stefano IOANNA e Daniele CECI sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, Gianluca FUSILLI (PD), Massimo BARONI (M5S), Sofia AMODDIO, presidente, e Maria Gaetana GRECO (PD), per formulare domande e osservazioni, alle quali rispondono, a più riprese, il signor Daniele CECI ed il signor Stefano IOANNA.

Sofia AMODDIO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.45 alle 20.50.

Comunicazioni della presidente.

Martedì 30 maggio 2017 – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.50.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che in data odierna l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato la collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del direttore tecnico capo della Polizia di Stato, dottor Federico Boffi e del medico capo della Polizia di Stato, dottor Dino Mario Tancredi, entrambi in servizio presso la Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 20.55.

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONE:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione del direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Fabrizio Stella (Svolgimento e conclusione)	122

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE

Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Fabrizio Stella.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Fabrizio Stella, che ringrazia della presenza.

Fabrizio STELLA, direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Diego DE LORENZIS (M5S), e Paolo COP-POLA, presidente.

Fabrizio STELLA, direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione di rappresentanti della CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro	
(Svolgimento e conclusione)	123
AVVERTENZA	123

Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. Intervengono, per la CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Riccardo Sanna, capo area politiche di sviluppo, e Laura Mariani, responsabile politiche abitative e per lo sviluppo urbano.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Riccardo SANNA, capo area politiche di sviluppo della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, e Laura MARIANI, responsabile politiche abitative e per lo sviluppo urbano della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, svolgono distinte relazioni.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

11

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

INDICE GENERALE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (C. 2352 e abb.) Parere alla Commissione I (Esame e conclusione – Parere con osservazioni)
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali (C. 3225 e abb.) Parere alla Commissione I (Esame e conclusione – Parere con osservazioni)
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)
AUDIZIONI:
Audizione del Viceministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro, sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sugli sviluppi del dibattito europeo in materia di difesa comune
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)
COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
SEDE REFERENTE:
Sulla pubblicità dei lavori
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco, Sanna, C. 3326 Turco, C. 3789 Cristian Januaryi, C.

3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Seguito dell'esame e conclusione)

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo	16
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con una delegazione di magistrati e funzionari dell'Afghanistan operanti nelle strutture preposte alle attività di lotta alla corruzione	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. (Atto n. 415) (Deliberazione)	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazioni di magistrati onorari e di Confedilizia (Svol-	
gimento e conclusione)	17
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole)	19
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	28
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli ed altri (Esame e rinvio)	24
INTERROGAZIONI:	
5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.	
5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques \dots	25
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	29
5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani	26
5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.	
5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera	26
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	31
5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.	
5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari	26
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	33
5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania	27
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	35
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	27
C CONCINSIONE 1 4/C/C 14/O/C/O/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/	41

VI Finanze AUDIZIONI INFORMALI: Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	Martedì 30 maggio 2017 — 126 — Indice	Generale
AUDIZIONI INFORMALI: Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali		
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	VI Finanze	
nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	AUDIZIONI INFORMALI:	
7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita (Discussione e rinvio)	nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi i	n
beneficiario di polizza assicurativa sulla vita (Discussione e rinvio)	RISOLUZIONI:	
di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa (Discussione e rinvio)		
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Seguito esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb	di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa (Discussione	e
VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi (Seguito dell'esame e rinvio)	COMITATO DEI NOVE:	
SEDE REFERENTE: Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi (Seguito dell'esame e rinvio)		
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi (Seguito dell'esame e rinvio)	VII Cultura, scienza e istruzione	
in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi (Seguito dell'esame e rinvio)	SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 408	5
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE CONSULTIVA: Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) ATTI DEL GOVERNO: Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).	Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggi	lo
SEDE CONSULTIVA: Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) ATTI DEL GOVERNO: Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). IX Trasporti, poste e telecomunicazioni		
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) 55 ATTI DEL GOVERNO: Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). 59 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) 55 ATTI DEL GOVERNO: Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). 59 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	SEDE CONSULTIVA:	
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Nuovo testo C. 322 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitell C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombard C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gig	.5 ii, C. ii, lii
dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). 59 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	ATTI DEL GOVERNO:	
	dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comm	a
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
	UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
SEDE CONSULTIVA:	SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	Sulla pubblicità dei lavori	61
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	europea - Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Esam	ie

X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del commissario straordinario della procedura Lucchini Spa in amministrazione straordinaria, dott. Piero Nardi, sulla crisi dell'area di Piombino con riferimento alla situazione Aferpi	65
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3649 Della Valle, C. 3700 Consiglio regionale del Piemonte, C. 4120 Allasia, C. 4438 Paris e C. 4446 Rampelli, recanti Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche	65
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia	65
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. Nuovo testo C. 3225 e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	66
ALLEGATO (Parere approvato)	73
XII Affari sociali	
ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Esame, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	77
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	100
XIII Agricoltura	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (esame C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (Esame e rinvio)	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)	112
ALLEGATO (Relazione del Senatore Angioni)	114
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (Svolgimento e conclusione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Audizione di Carlo Parolisi
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILI- TARE EMANUELE SCIERI
AUDIZIONI:
Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Comunicazioni della presidente
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA- LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
COMMISSIONE PLENARIA
AUDIZIONE:
Sulla pubblicità dei lavori Audizione del direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Fabrizio Stella (Svolgimento e conclusione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione di rappresentanti della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Svolgimento e conclusione)

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

AVVERTENZA



123